

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 365

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

49° anno  
21 dicembre 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1909/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1910/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio** ..... 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1911/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina in seguito a un riesame in previsione di scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/1996** ..... 26
- Regolamento (CE) n. 1912/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli ..... 50
- ★ **Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti** ..... 52
- ★ **Regolamento (CE) n. 1914/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo** ..... 64
- ★ **Regolamento (CE) n. 1915/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che proroga la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi** ..... 76
- ★ **Regolamento (CE) n. 1916/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Albania** ..... 78

Prezzo: 18 EUR

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Regolamento (CE) n. 1917/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2003 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso** ..... 82
  - ★ **Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia** ..... 84
- 

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

2006/978/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativa alla concessione alla Repubblica di El Salvador di un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo oltre il 1° gennaio 2007** ..... 86
- 

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

2006/979/PESC:

- ★ **Decisione EUPM/1/2006 del Comitato politico e di sicurezza, del 5 dicembre 2006, che proroga il mandato del capomissione responsabile della polizia della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina** ..... 87


2006/980/PESC:

- ★ **Decisione EUPT/2/2006 del Comitato politico e di sicurezza, del 12 dicembre 2006, che proroga il mandato del capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo** ..... 88
- 

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004)** ..... 89
- 

**Avviso ai lettori** (vedi terza pagina di copertina)



## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1909/2006 DEL CONSIGLIO**

**del 18 dicembre 2006**

**che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (di seguito «il regolamento di base»),

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO**

- (1) Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 1015/94 <sup>(2)</sup>, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere (di seguito «STC») originari del Giappone.
- (2) Nel settembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2042/2000 <sup>(3)</sup>, ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1015/94 (e successive modifiche) in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (3) All'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2042/2000, il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento (di seguito «l'allegato»), ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore che tecnicamente

rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, ma che non possono essere considerati sistemi di telecamere.

- (4) La Commissione, con avviso del 29 settembre 2005 <sup>(4)</sup>, ha avviato una procedura di riesame, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, del regolamento (CE) n. 2042/2000 che ha imposto le vigenti misure anti-dumping alle importazioni di STC originari del Giappone.

- (5) La Commissione, con avviso del 18 maggio 2006, ha avviato una procedura anti-dumping relativa alle importazioni di certi sistemi di telecamere originari del Giappone ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base. Considerando che la descrizione del prodotto di tale procedimento comprende i prodotti oggetto delle misure di cui al regolamento (CE) n. 2042/2000, la Commissione ha inoltre avviato, con l'avviso del 18 maggio 2006, un riesame, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, delle misure esistenti.

**B. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI**

**1. Procedura**

- (6) Un produttore esportatore giapponese, Hitachi Denshi (Europa) GmbH (di seguito «Hitachi») ha comunicato alla Commissione l'intenzione di introdurre sul mercato comunitario un nuovo modello di sistemi di telecamere professionali e ha chiesto che questo nuovo modello di sistemi di telecamere professionali sia aggiunto all'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 e quindi escluso dall'applicazione dei dazi antidumping.
- (7) La Commissione ha informato l'industria comunitaria della richiesta summenzionata e ha avviato un'inchiesta unicamente al fine di determinare se il prodotto in esame rientrasse nel campo di applicazione dei dazi antidumping e se il dispositivo del regolamento (CE) n. 2042/2000 dovesse essere modificato di conseguenza.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2004 (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 913/2006 (GU L 169 del 22.6.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU C 239 del 29.9.2005, pag. 9.

## 2. Modello oggetto dell'inchiesta

- (8) La domanda di esenzione pervenuta riguarda il seguente modello di sistemi di telecamere professionali, corredato dalle relative informazioni tecniche:

Hitachi

— Corpo camera V-35W.

Tale modello è stato presentato quale modello successore del corpo camera V-35 già oggetto di esenzione.

## 3. Risultanze

- (9) Il corpo camera V-35W rientra nella descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio. Tuttavia, come il modello che l'ha preceduto, esso viene essenzialmente utilizzato a fini professionali e non è venduto sul mercato comunitario con il sistema o adattatore triax corrispondente.
- (10) Si è pertanto concluso che esso costituisce un sistema di telecamera professionale che rientra nella definizione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio. Di conseguenza esso deve essere escluso dall'applicazione delle misure antidumping in vigore ed aggiunto all'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio.
- (11) Conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, il nuovo modello deve essere esentato dal dazio antidumping a partire dalla data in cui i servizi della Commissione ricevono la relativa domanda di esenzione. Pertanto, tutte le importazioni della seguente telecamera avvenute a partire dall'11 aprile 2006 devono essere esentate dal dazio:

Hitachi

— Corpo camera V-35W.

## 4. Comunicazioni alle parti interessate e conclusioni

- (12) La Commissione ha comunicato le risultanze all'industria comunitaria e al produttore esportatore di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le loro osservazioni. Nessuna parte ha mosso obiezioni alle risultanze della Commissione.
- (13) Considerato quanto sopra si propone di modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica alle importazioni del seguente modello fabbricato ed esportato nella Comunità dal seguente produttore esportatore:

Hitachi dall'11 aprile 2006

— Corpo camera V-35W.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Consiglio  
Il presidente  
J.-E. ENESTAM

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**Elenco dei sistemi di telecamere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esclusi dall'applicazione delle misure**

Nome della società	Corpo camera	Mirino	Unità di controllo	Unità operativa di controllo	Unità di controllo generale	Adattatori
Sony	DXC-M7PK	DXF-3000CE	CCU-M3P	RM-M7G	—	CA-325P
	DXC-M7P	DXF-325CE	CCU-M5P	RM-M7E <sup>(1)</sup>		CA-325AP
	DXC-M7PH	DXF-501CE	CCU-M7P			CA-325B
	DXC-M7PK/1	DXF-M3CE	CCU-M5AP <sup>(1)</sup>			CA-327P
	DXC-M7P/1	DXF-M7CE				CA-537P
	DXC-M7PH/1	DXF-40CE				CA-511
	DXC-327PK	DXF-40ACE				CA-512P
	DXC-327PL	DXF-50CE				CA-513
	DXC-327PH	DXF-601CE				VCT-U14 <sup>(1)</sup>
	DXC-327APK	DXF-40BCE				
	DXC-327APL	DXF-50BCE				
	DXC-327AH	DXF-701CE				
	DXC-537PK	DXF-WSCE <sup>(1)</sup>				
	DXC-537PL	DXF-801CE <sup>(1)</sup>				
	DXC-537PH	HDVF-C30W				
	DXC-537APK					
	DXC-537APL					
	DXC-537APH					
	EVW-537PK					
	EVW-327PK					
	DXC-637P					
	DXC-637PK					
	DXC-637PL					
	DXC-637PH					
	PVW-637PK					
	PVW-637PL					
	DXC-D30PF					
	DXC-D30PK					
	DXC-D30PL					
	DXC-D30PH					
	DSR-130PF					
	DSR-130PK					
	DSR-130PL					
	PVW-D30PF					
	PVW-D30PK					
	PVW-D30PL					
	DXC-327BPF					
	DXC-327BPK					
	DXC-327BPL					
	DXC-327BPH					
	DXC-D30WSP <sup>(1)</sup>					
	DXC-D35PH <sup>(1)</sup>					
	DXC-D35PL <sup>(1)</sup>					
DXC-D35PK <sup>(1)</sup>						
DXC-D35WSPL <sup>(1)</sup>						
DSR-135PL <sup>(1)</sup>						

Nome della società	Corpo camera	Mirino	Unità di controllo	Unità operativa di controllo	Unità di controllo generale	Adattatori	
Ikegami	HC-340	VF15-21/22	MA-200/230	RCU-240	—	CA-340	
	HC-300	VF-4523	MA-200A <sup>(1)</sup>	RCU-390 <sup>(1)</sup>		CA-300	
	HC-230	VF15-39	MA-400 <sup>(1)</sup>	RCU-400 <sup>(1)</sup>		CA-230	
	HC-240	VF15-46 <sup>(1)</sup>	CCU-37	RCU-240A		CA-390	
	HC-210	VF5040 <sup>(1)</sup>	CCU-10			CA-400 <sup>(1)</sup>	
	HC-390	VF5040W <sup>(1)</sup>				CA-450 <sup>(1)</sup>	
	LK-33						
	HDL-30MA						
	HDL-37						
	HC-400 <sup>(1)</sup>						
	HC-400W <sup>(1)</sup>						
	HDL-37E						
	HDL-10						
	HDL-40						
	HC-500 <sup>(1)</sup>						
	HC-500W <sup>(1)</sup>						
	Hitachi	SK-H5	GM-5 (A)	RU-C1 (B)	—	—	CA-Z1
		SK-H501	GM-5-R2 (A)	RU-C1 (D)			CA-Z2
DK-7700		GM-5-R2	RU-C1			CA-Z1SJ	
DK-7700SX		GM-50	RU-C1-S5			CA-Z1SP	
HV-C10		GM-8A <sup>(1)</sup>	RU-C10 (B)			CA-Z1M	
HV-C11		GM-9 <sup>(1)</sup>	RU-C10 (C)			CA-Z1M2	
HV-C10F		GM-51 <sup>(1)</sup>	RC-C1			CA-Z1HB	
Z-ONE (L)			RC-C10			CA-C10	
Z-ONE (H)			RU-C10			CA-C10SP	
Z-ONE			RU-Z1 (B)			CA-C10SJA	
Z-ONE A (L)			RU-Z1 (C)			CA-C10M	
Z-ONE A (H)			RU-Z1			CA-C10B	
Z-ONE A (F)			RC-C11			CA-Z1A <sup>(1)</sup>	
Z-ONE A			RU-Z2			CA-Z31 <sup>(1)</sup>	
Z-ONE B (L)			RC-Z1			CA-Z32 <sup>(1)</sup>	
Z-ONE B (H)			RC-Z11			CA-ZD1 <sup>(1)</sup>	
Z-ONE B (F)			RC-Z2			CA-Z35 <sup>(1)</sup>	
Z-ONE B			RC-Z21			EA-Z35 <sup>(1)</sup>	
Z-ONE B (M)			RC-Z2A <sup>(1)</sup>				
Z-ONE B (R)			RC-Z21A <sup>(1)</sup>				
FP-C10 (B)			RU-Z3 <sup>(1)</sup>				
FP-C10 (C)			RC-Z3 <sup>(1)</sup>				
FP-C10 (D)			RU-Z35 <sup>(1)</sup>				
FP-C10 (G)			RU-3300N <sup>(1)</sup>				
FP-C10 (L)							
FP-C10 (R)							
FP-C10 (S)							
FP-C10 (V)							
FP-C10 (F)							
FP-C10							
FP-C10 A							
FP-C10 A (A)							
FP-C10 A (B)							
FP-C10 A (C)							
FP-C10 A (D)							

Nome della società	Corpo camera	Mirino	Unità di controllo	Unità operativa di controllo	Unità di controllo generale	Adattatori
	FP-C10 A (F) FP-C10 A (G) FP-C10 A (H) FP-C10 A (L) FP-C10 A (R) FP-C10 A (S) FP-C10 A (T) FP-C10 A (V) FP-C10 A (W) Z-ONE C (M) Z-ONE C (R) Z-ONE C (F) Z-ONE C HV-C20 HV-C20M Z-ONE-D Z-ONE-D (A) Z-ONE-D (B) Z-ONE-D (C) Z-ONE.DA (1) V-21 (1) V-21W (1) V-35 (1) DK-H31 (1) V-35W (1)					
Matsushita	WV-F700 WV-F700A WV-F700SHE WV-F700ASHE WV-F700BHE WV-F700ABHE WV-F700MHE WV-F350 WV-F350HE WV-F350E WV-F350AE WV-F350DE WV-F350ADE WV-F500HE (*) WV-F-565HE AW-F575HE AW-E600 AW-E800 AW-E800A AW-E650 AW-E655 AW-E750 AW-E860L AK-HC910L AK-HC1500G	WV-VF65BE WV-VF40E WV-VF39E WV-VF65BE (*) WV-VF40E (*) WV-VF42E WV-VF65B AW-VF80	WV-RC700/B WV-RC700/G WV-RC700A/B WV-RC700A/G WV-RC36/B WV-RC36/G WV-RC37/B WV-RC37/G WV-CB700E WV-CB700AE WV-CB700E (*) WV-CB700AE (*) WV-RC700/B (*) WV-RC700/G (*) WV-RC700A/B (*) WV-RC700A/G (*) WV-RC550/G WV-RC550/B WV-RC700A WV-CB700A WV-RC550 WV-CB550 AW-RP501 AW-RP505 AK-HRP900 AK-HRP150	—	—	WV-AD700SE WV-AD700ASE WV-AD700ME WV-AD250E WV-AD500E (*) AW-AD500AE AW-AD700BSE

Nome della società	Corpo camera	Mirino	Unità di controllo	Unità operativa di controllo	Unità di controllo generale	Adattatori
JVC	KY-35E	VF-P315E	RM-P350EG	—	—	KA-35E
	KY-27ECH	VF-P550E	RM-P200EG			KA-B35U
	KY-19ECH	VF-P10E	RM-P300EG			KA-M35U
	KY-17FITECH	VP-P115E	RM-LP80E			KA-P35U
	KY-17BECH	VF-P400E	RM-LP821E			KA-27E
	KY-F30FITE	VP-P550BE	RM-LP35U			KA-20E
	KY-F30BE	VF-P116E	RM-LP37U			KA-P27U
	KY-F560E	VF-P116WE <sup>(1)</sup>	RM-P270EG			KA-P20U
	KY-27CECH	VF-P550WE <sup>(1)</sup>	RM-P210E			KA-B27E
	KH-100U					KA-B20E
	KY-D29ECH					KA-M20E
	KY-D29WECH <sup>(1)</sup>					KA-M27E
	Olympus	MAJ-387N		OTV-SX 2		
MAJ-387I			OTV-S5 OTV-S6			
	Camera OTV-SX					

(\*) Detta anche unità «set up» principale (MSU) o pannello di controllo principale (MCP).

(1) Modelli esenti a condizione che il relativo sistema triax o adattatore triax non sia in vendita sul mercato CE.»



## REGOLAMENTO (CE) N. 1910/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDURA

## 1.1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1015/94 <sup>(2)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere («STC») originari del Giappone («inchiesta iniziale»).
- (2) Nel settembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2042/2000 <sup>(3)</sup>, ha confermato, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1015/94 («la precedente inchiesta di riesame»).

## 1.2. Domanda di riesame

- (3) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone <sup>(4)</sup>, in data 28 giugno 2005 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (4) La domanda è stata presentata dalla Grass Valley Nederland BV, produttore comunitario che rappresenta oltre il 60 % della produzione comunitaria complessiva di STC

(«il denunciante»). Grass Valley è la società nata a seguito dell'acquisizione della Philips Digital Video Systems da parte della Thomson Multimedia, proprietaria della Thomson Broadcast Systems. La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata motivata con il fatto che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria comunitaria.

- (5) Sentito il comitato consultivo e stabilito che esistevano elementi sufficienti per l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha avviato tale riesame in data 29 settembre 2005 <sup>(5)</sup>.

## 1.3. Inchiesta parallela

- (6) Il 18 maggio 2006 la Commissione ha comunicato l'apertura di un nuovo procedimento antidumping relativo alle importazioni di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone nonché l'apertura di un riesame intermedio relativo al dazio antidumping sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone <sup>(6)</sup>. L'ambito del nuovo procedimento antidumping copre i sistemi di telecamere oggetto delle vigenti misure citate al considerando 2. Qualora si decidesse di istituire misure su taluni sistemi di fotocamere originari del Giappone, che si applicherebbero quindi anche ai sistemi di telecamere oggetto delle misure contemplate dal presente regolamento, non sarebbe più opportuno continuare a mantenere in vigore le misure previste dal presente regolamento, che dovrebbe pertanto essere modificato o abrogato.

## 1.4. Inchiesta attuale

## 1.4.1. Procedura

- (7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli utilizzatori/importatori, i produttori delle materie prime notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2004 (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU C 309 del 15.12.2004, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU C 239 del 29.9.2005, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU C 117 del 18.5.2006, pag. 8.

(8) Sono stati trasmessi questionari al produttore comunitario che ha presentato la denuncia, ad altri due produttori comunitari noti, a venticinque utilizzatori, a nove produttori di materie prime e a cinque produttori esportatori noti del Giappone. Hanno risposto al questionario un produttore comunitario, un produttore esportatore giapponese e la sua collegata nella Comunità, quattro utilizzatori/importatori e un fornitore delle materie prime.

(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della sua inchiesta ed effettuato visite di verifica nelle sedi delle seguenti società:

produttore comunitario:

— Grass Valley Netherlands BV, Breda (Paesi Bassi)

altri produttori nella Comunità:

— Ikegami Electronics (Europe) GmbH — UK Branch, Sunbury on Thames (Regno Unito)

produttore nel paese esportatore:

— Ikegami Tsushinki Co., Ltd, Tokyo.

(10) L'analisi si concentra principalmente sulla definizione standard (SD), in quanto i sistemi di telecamere a definizione standard costituiscono la maggior parte dei prodotti oggetto delle misure. Va altresì rilevato che un sistema di telecamere ad alta definizione (HD), con prestazioni e qualità simili a quelle di un sistema di telecamere SD caratterizzato da un rapporto segnale/rumore di 62 dB (di conseguenza oggetto delle misure in vigore), può avere un rapporto segnale/rumore inferiore a 55 dB e di conseguenza non essere oggetto delle misure. L'osservazione è stata confermata anche dall'industria comunitaria. Una parte interessata, che non ha collaborato a questa inchiesta, ha chiesto che la definizione del prodotto contenuta nel presente riesame fosse uniformata a quella della nuova inchiesta di cui al considerando 6. Il riesame attuale non può tuttavia modificare la definizione del prodotto, limitandosi a stabilire se le misure in vigore debbano essere mantenute o abrogate. Si è dovuto pertanto respingere tale argomentazione.

#### 1.4.2. Periodo dell'inchiesta

(11) L'inchiesta relativa alla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2005 (il «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra

il 1° gennaio 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato», «periodo dell'inchiesta sul pregiudizio»).

## 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 2.1. Prodotto in esame

(12) Il prodotto in esame è lo stesso di quello oggetto delle inchieste iniziali che hanno portato all'istituzione delle misure attualmente in vigore: si tratta cioè dei sistemi di telecamere.

(13) Come contemplato dal regolamento (CE) n. 1015/94 del Consiglio, i sistemi di telecamere sono costituiti dai seguenti elementi, importati insieme o separatamente:

a) un corpo-camera con tre o più sensori (dispositivi ad accoppiamento di carica di almeno 12 mm) con più di 400 000 pixel ciascuno, collegabile ad un adattatore posteriore, e con un rapporto segnale/rumore di almeno 55 dB a guadagno normale, in un pezzo unico con il corpo camera e l'adattatore in un solo alloggiamento, oppure separati;

b) un mirino (diagonale di almeno 38 mm);

c) una stazione di base o unità di controllo della telecamera (CCU) collegata alla telecamera con un cavo;

d) un pannello di controllo (OCP) per il controllo delle singole telecamere (ovvero per la regolazione del colore, l'apertura della lente o il diaframma ad iride);

e) un pannello di controllo principale (MCP) oppure un'unità di set-up principale (MSU), con indicazione della telecamera selezionata, per la panoramica e la regolazione di diverse telecamere remote.

(14) I prodotti oggetto del presente riesame sono attualmente classificabili con i codici NC ex 8525 30 90, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8529 90 81, ex 8529 90 95, ex 8543 89 97, ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 ed ex 8528 21 90.

(15) I prodotti non oggetto del presente procedimento sono:

a) le lenti;

b) i videoregistratori;

c) i corpi camera con un'unità di registrazione nello stesso alloggiamento;

d) i sistemi di telecamere professionali non utilizzabili per la telediffusione;

e) i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato.

## 2.2. Prodotto simile

- (16) Come già determinato nelle precedenti inchieste citate nei considerando 1 e 2, l'inchiesta attuale ha confermato che il prodotto in esame, fabbricato dai produttori esportatori giapponesi e venduto sul mercato giapponese e nella Comunità, e il prodotto fabbricato e venduto dal produttore comunitario denunciante sul mercato comunitario utilizzano la stessa tecnologia di base e sono entrambi conformi agli standard industriali applicati a livello internazionale. Essendo destinati alle stesse applicazioni e agli stessi impieghi, tali prodotti presentano anche caratteristiche fisiche e tecniche simili. Ciò li rende intercambiabili, dando luogo ad un rapporto di concorrenza. Si tratta pertanto di prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

## 3. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

### 3.1. Osservazioni preliminari

- (17) Come già avvenuto in occasione della precedente inchiesta di riesame, il livello di collaborazione dei produttori esportatori giapponesi al presente procedimento si è rivelato particolarmente scarso. Dei cinque produttori uno solo ha collaborato; gli altri quattro noti alla Commissione non hanno risposto al questionario anche se — in base ai dati disponibili e in particolare secondo la banca dati istituita dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base — almeno tre di essi hanno probabilmente esportato STC nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta.
- (18) Ha collaborato solo un produttore esportatore che però non ha esportato nella Comunità il prodotto in esame. Dato il basso livello di collaborazione, non è stato possibile raccogliere direttamente dai produttori esportatori informazioni affidabili sulle esportazioni del prodotto in questione effettuate verso la Comunità nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, analogamente a quanto già precedentemente constatato, le informazioni statistiche fornite da Eurostat sono apparse inaffidabili dato che i codici NC con i quali il prodotto è classificabile si applicano anche alle importazioni di altri prodotti, senza che sia possibile operare alcuna distinzione. Di conseguenza non è stato possibile utilizzare dati di Eurostat per stabilire l'eventuale esistenza di importazioni di STC dal Giappone, la loro quantità e il loro valore. In questo contesto e conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione si è avvalsa dei dati disponibili, ovvero le informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo

14, paragrafo 6, e nella richiesta di apertura del riesame. È su queste basi che è stata effettuata la stima più accurata del volume e del valore degli STC originari del Giappone, importati nella Comunità durante il periodo considerato.

### 3.2. Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta

- (19) Data la collaborazione scarsa o nulla dei produttori esportatori giapponesi e visto che l'unico produttore esportatore giapponese che abbia collaborato non ha effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha ottenuto, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, da altre fonti i dati in merito al persistere del dumping, avvalendosi in particolare delle informazioni presentate dal denunciante e di quelle contenute nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.
- (20) Dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, emerge che nel periodo dell'inchiesta si sono registrate importazioni consistenti del prodotto in questione: in particolare sono stati importati circa 10 corpi camera, che rappresentano l'elemento essenziale e di maggior valore di un sistema. Data la scarsa collaborazione e visto che l'unico produttore esportatore che abbia collaborato non ha effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, occorre precisare che non è stato possibile procedere al calcolo del dumping per il prodotto in questione.
- (21) Stante quanto precede e conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione si è dovuta basare sui dati disponibili, ovvero gli elementi di prova presentati dal denunciante nella sua richiesta, secondo cui per due modelli del prodotto in esame il livello di dumping — dopo il pagamento dei dazi — è consistente, ed è quantificabile, per uno dei modelli, in oltre il 10 %.

- (22) Dagli elementi disponibili si può concludere che esiste la probabilità del persistere delle pratiche di dumping da parte dei produttori esportatori giapponesi.

### 3.3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

#### 3.3.1. Osservazioni preliminari

- (23) Produttori internazionali di sistemi di telecamere operano solo in Giappone e nell'UE e di conseguenza le vendite su scala mondiale sono ripartite tra loro. Esistono perlomeno due produttori comunitari noti, uno dei quali è collegato ai produttori esportatori giapponesi, che producono per il mercato comunitario. Sono cinque i produttori esportatori giapponesi noti che producono e vendono sul mercato internazionale.

- (24) Va ricordato che le misure sono in vigore dal 1994. Inoltre nel 1999 la Commissione è giunta alla conclusione che i produttori esportatori stessero assorbendo gli effetti delle misure e ha deciso di conseguenza un aumento molto significativo (fino al 200,3 %) dei dazi anti-dumping a carico dei produttori esportatori interessati. Infine nel 2000, da un riesame delle misure in vigore in previsione della loro scadenza è emersa la necessità di prorogarle per un periodo di altri cinque anni, vista la probabilità del persistere e della reiterazione del dumping e del pregiudizio.
- 3.3.2. *Rapporto tra i prezzi nella Comunità e nel paese esportatore*
- (25) Data la scarsa collaborazione dei produttori esportatori, le uniche fonti di informazione disponibili in merito ai prezzi del prodotto in Giappone sono stati i dati delle vendite dell'unico produttore esportatore che abbia collaborato (Ikegami), le informazioni raccolte dal denunciante e quelle contenute nella domanda della presente inchiesta.
- (26) Come già ricordato al considerando 20, il corpo camera rappresenta l'elemento essenziale e di maggior valore di un sistema di telecamere e di conseguenza si è ritenuto opportuno valutare su queste basi il rapporto tra i prezzi in Giappone e quelli nella Comunità.
- (27) Dalle informazioni contenute nella domanda e da quelle raccolte durante le visite di verifica risulta che i prezzi praticati dai produttori comunitari nella Comunità sono più elevati rispetto ai prezzi correnti sul mercato interno giapponese.
- (28) Nonostante ciò, come già sopra rilevato, le aziende giapponesi sono già oggi pronte a esportare nella Comunità a prezzi che al netto dei dazi antidumping sono di gran lunga più bassi rispetto ai prezzi correnti nella Comunità e sul loro mercato interno. Lo stesso vale per le loro esportazioni dirette a paesi terzi.
- (29) Di conseguenza è prevedibile che l'eventuale abrogazione delle misure possa determinare l'afflusso verso la Comunità di importazioni in regime di forte dumping e a prezzi inferiori ai prezzi comunitari, giacché non esistono motivi per ritenere che i produttori esportatori giapponesi modifichino in questo caso la loro politica dei prezzi. Inoltre gli elevati prezzi praticati sul mercato comunitario incentivano anch'essi i produttori esportatori giapponesi a riorientare verso l'UE parte delle loro vendite interne.
- (30) Infine, data la notevole entità delle misure in vigore (che vanno dal 52,7 % al 200,3 %), i produttori esportatori giapponesi avrebbero un consistente margine di manovra nella fissazione dei nuovi prezzi in caso di abrogazione delle misure e nel caso in cui essi decidessero di aumentare i loro prezzi all'esportazione. In ogni caso, come già precedentemente evidenziato, qualsiasi aumento dei prezzi inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione delle misure in vigore si tradurrebbe in prezzi più bassi rispetto a quelli comunitari.
- 3.3.3. *Rapporto tra i prezzi delle esportazioni giapponesi verso i paesi terzi e i prezzi nel paese esportatore*
- (31) Data la scarsa collaborazione dei produttori esportatori, l'analisi relativa ai prezzi delle esportazioni dal Giappone verso i paesi terzi ha riguardato l'unico produttore esportatore che abbia collaborato, confrontandone i prezzi con quelli praticati in Giappone. Va detto che è stata esaminata la maggior parte delle vendite a paesi terzi.
- (32) Ai fini di un corretto confronto tra i prezzi, sono stati, se del caso, applicati adeguamenti che tenessero conto dello stadio commerciale, delle spese di trasporto, di assicurazione e dei costi del credito. In assenza di informazioni dettagliate, nel confronto sono stati presi in considerazione tutti i componenti del sistema e non solo i corpi camera.
- (33) Dal confronto è emerso che le vendite dell'azienda nei paesi terzi avvenivano a prezzi notevolmente inferiori rispetto ai prezzi praticati sul suo mercato interno.
- (34) In base alle informazioni disponibili, si può affermare che è molto probabile che l'azienda venda i suoi prodotti ai paesi terzi a prezzi di dumping (del 20 % circa). Ciò conferma la validità degli elementi di prova contenuti nella domanda secondo cui i produttori esportatori vendono agli altri paesi terzi a prezzi che implicano elevati livelli di dumping.
- (35) Mancano elementi a riprova del fatto che gli altri produttori esportatori giapponesi non praticino la stessa politica dei prezzi e non vendano presumibilmente in dumping ad altri paesi terzi.
- (36) Alla luce di ciò, la conclusione è che i produttori esportatori giapponesi abbiano effettuato esportazioni nei paesi terzi a prezzi notevolmente più bassi rispetto a quelli praticati sul loro mercato interno, che i prezzi all'esportazione durante il periodo dell'inchiesta siano stati con ogni probabilità prezzi in dumping e che non ci siano elementi per affermare che questa pratica sia in futuro destinata a cambiare.

3.3.4. *Rapporto tra i prezzi delle esportazioni giapponesi verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità*

(37) In base ai dati disponibili, ovvero la domanda e le informazioni presentate dall'unico produttore esportatore che abbia collaborato, i prezzi praticati dai produttori esportatori per le vendite del prodotto interessato nei paesi terzi sono di gran lunga inferiore ai prezzi correnti nella Comunità. Di conseguenza, l'eventuale abrogazione delle misure incentiverebbe notevolmente i produttori esportatori giapponesi a riorientare verso il mercato comunitario parte delle loro esportazioni destinate ai paesi terzi.

(38) Occorre inoltre rilevare che solo nella Comunità sono in vigore misure antidumping contro il prodotto in questione. Non esistono elementi per sostenere che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori adotterebbero una politica dei prezzi diversa da quella seguita per le esportazioni destinate a paesi terzi.

3.3.5. *Capacità inutilizzate e scorte*

(39) Il denunciante ha sostenuto che la capacità è flessibile vista la natura del prodotto e che i produttori esportatori giapponesi potrebbero espandere la propria in tempi molto rapidi. Se ne è avuta conferma dalla visita di verifica effettuata presso l'unico produttore esportatore giapponese che ha collaborato.

(40) In effetti il processo produttivo richiede manodopera, ma non conosce strozzature legate a un particolare processo o macchinario di produzione. Dato che la linea di produzione è in gran parte manuale, basta aumentare il numero dei turni e il numero degli addetti per conseguire un incremento della capacità. Il maggiore ostacolo all'aumento della capacità è in effetti il tempo necessario per formare nuovi addetti all'assemblaggio e alla fabbricazione dei sistemi di telecamere. L'unica possibile strozzatura d'ordine tecnico, che richiederebbe investimenti elevati per aumentare la produzione, è rappresentata dal macchinario per la produzione del blocco ottico. Tuttavia, visti gli attuali livelli della produzione, non sono emersi elementi per sostenere che ciò possa presumibilmente ostacolare un eventuale incremento della capacità produttiva. Inoltre, dato che l'azienda non utilizza appieno tutti i turni possibili, la conclusione è che un aumento rapido e consistente della capacità produttiva è possibile. Non sono state, infine, prodotte prove che indichino che i costi connessi a un tale aumento della capacità sarebbero elevati rispetto al valore dei prodotti fabbricati.

(41) Tale aumento può essere molto consistente visto che i produttori esportatori giapponesi devono pagare un «costo d'ingresso» contenuto per vendere maggiori quantitativi nella Comunità (canali di distribuzione esistenti e investimenti modesti per incrementare la capacità).

(42) Stante quanto precede e vista l'assenza di elementi che dimostrino che questo non vale per tutti gli altri produttori esportatori, si può concludere che esiste la probabilità che la capacità di produzione possa entro un breve termine aumentare in misura consistente, se i produttori giapponesi si trovasse a doverla incrementare.

(43) Alla luce delle suddette osservazioni, si può concludere che esiste la probabilità di maggiori importazioni nella CE in caso di eventuale abrogazione delle misure: ciò alla luce dei prezzi comunitari interessanti rispetto a quelli praticati nei paesi terzi (come in precedenza evidenziato), dei canali di distribuzione esistenti e della possibilità di incrementare la capacità a costi relativamente contenuti (formazione di nuovi lavoratori specializzati).

### 3.4. Conclusioni

(44) Considerate le specificità del mercato, ovvero i prezzi comunitari più elevati rispetto a quelli registrati nei paesi terzi e sul mercato nazionale giapponese, esistono forti incentivi a riorientare una parte delle vendite verso il mercato comunitario, a prezzi presumibilmente bassi per riconquistare quote di mercato. Inoltre, data la possibilità di incrementare rapidamente la capacità produttiva, è molto probabile la ripresa di un consistente flusso di importazioni del prodotto in questione. Dato che non esistono prove che un'eventuale abrogazione delle misure determinerebbe un cambiamento della politica dei produttori esportatori giapponesi finalizzato a un aumento dei prezzi, è altresì altamente probabile che si assista a un aumento delle importazioni a prezzi di dumping.

(45) Stante quanto precede, la conclusione è che l'eventuale abrogazione delle misure renderebbe probabile la reiterazione del dumping del prodotto da parte dei produttori esportatori giapponesi e che di conseguenza è opportuno mantenere le misure attualmente in vigore.

### 4. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(46) Nel 2001 la Philips Digital Video Systems («Philips DVS») è stata rilevata dalla Thomson Multimedia, proprietaria della Thomson Broadcast Systems («TBS»), altro produttore comunitario di sistemi di telecamere e il soggetto nato dalla fusione Philips DVS/TBS ha assunto il nome di Grass Valley Nederland B.V., che è il denunciante.

(47) Uno dei produttori esportatori ha sostenuto che da cinque anni quasi tutti i sistemi di telecamere che la sua collegata vende nella Comunità sono fabbricati da tale azienda nella Comunità. Ha aggiunto che eventuali decisioni relative agli attuali dazi antidumping non interesserebbero tale struttura produttiva giacché essa non rifornisce solo il mercato comunitario, ma tutto il mondo.

(48) Dato che questo produttore esportatore non ha fornito ulteriori informazioni, né in particolare ha risposto ai questionari destinati agli altri produttori comunitari, non è stato possibile chiarire nel dettaglio la natura precisa delle sue attività, comprese quelle nella Comunità.

(49) Un altro operatore economico che produce sistemi di telecamere nella Comunità ed è collegato a un produttore esportatore giapponese ha collaborato alla presente inchiesta, esprimendosi contro le misure attuali. Questo operatore ha affermato che le importazioni di sistemi di telecamere dal Giappone avevano carattere sporadico ed erano semplicemente destinate ad integrare la sua attività nella CE. Dalla visita di verifica è emerso che solo un particolare modello è assemblato negli stabilimenti comunitari con componenti originari del Giappone e della Comunità, anche se all'atto del controllo non era in corso la produzione di alcun dispositivo ad accoppiamento di carica, che costituisce l'elemento più importante di un corpo camera. Dall'inchiesta è risultato inoltre che per la produzione di questo modello nella Comunità non esistono altre ragioni se non le misure applicate ai sistemi di telecamere.

(50) In ogni caso, l'inchiesta attuale ha confermato che il denunciante rappresenta oltre il 60 % della produzione comunitaria di sistemi di telecamere. Egli costituisce quindi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base l'industria comunitaria (di seguito «l'industria comunitaria»).

## 5. SITUAZIONE SUL MERCATO COMUNITARIO

### 5.1. Osservazioni preliminari

(51) Per i motivi descritti nei considerando 19 e 20, l'analisi della situazione del mercato comunitario si è fondata sui dati raccolti in merito ai corpi camera.

(52) Come già detto, non è stato possibile ottenere dati da un produttore esportatore giapponese che sembrerebbe disporre di impianti di produzione sul mercato comunitario, né si è avuta alcuna collaborazione da parte dei soggetti giapponesi che in effetti hanno esportato il pro-

dotto in questione nella Comunità. Di conseguenza, la Commissione si è avvalsa — soprattutto per quanto riguarda i consumi — dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

(53) Si ritiene opportuno non divulgare le cifre assolute, giacché i dati disponibili sulle vendite e sulla produzione riguardano solo uno o due dei soggetti interessati e si tratta di informazioni commerciali sensibili. I dati sono stati pertanto sostituiti da un trattino (—) e al loro posto sono stati costruiti indici.

#### 5.1.1. Consumi sul mercato comunitario

(54) Il consumo comunitario apparente di corpi camera è stato calcolato in base al volume delle vendite dichiarato dall'industria comunitaria, a quello delle vendite della Ikegami Electronics (Europe) GmbH, alle statistiche sulle importazioni di corpi camera dal Giappone ottenute attraverso la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e alle informazioni sugli acquisti fornite da un utilizzatore dei sistemi di telecamere. Data l'assenza di collaborazione da parte di un produttore esportatore giapponese che sembrerebbe produrre anche sistemi di telecamere nella Comunità, i consumi comunitari sono probabilmente sottostimati, anche se ciò non sembrerebbe distorcere di molto le tendenze e le conclusioni generali.

Tabella 1

#### Consumi comunitari di corpi camera

	2002	2003	2004	PI
Unità	—	—	—	—
Indice	100	104	123	103

Fonte: risposte, verificate, al questionario e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

(55) I consumi comunitari sono aumentati del 3 % tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta. Tuttavia un incremento significativo è stato registrato nel 2004, quando le importazioni hanno raggiunto il livello più alto. Nel periodo dell'inchiesta i consumi comunitari si sono ridotti di circa il 15 % rispetto al 2004.

## 5.1.2. Importazioni attuali dal paese in questione

## i) Volume delle importazioni e relativa quota di mercato nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio

- (56) Nel periodo considerato il volume delle importazioni dal Giappone di corpi camera è rimasto relativamente modesto, ma è quasi decuplicato tra il 2002 e il 2004, raggiungendo il numero di 30 unità. Nel periodo dell'inchiesta le importazioni sono diminuite rispetto al 2004, pur mantenendosi a livelli notevolmente superiori rispetto a quelli del 2002. Nel complesso le importazioni sono quasi triplicate nel periodo considerato. L'industria comunitaria ha sostenuto che il volume delle importazioni è stato sottostimato in quanto, secondo le informazioni in suo possesso, le consegne dei produttori giapponesi nella CE sono state considerevolmente maggiori rispetto a quanto che essi avrebbero potuto presumibilmente produrre nella Comunità. Ha aggiunto inoltre che le misure sono state probabilmente eluse attraverso l'importazione di componenti delle telecamere. Questa informazione non coincide, però, con i risultati dell'inchiesta, ovvero le visite di verifica e i dati forniti dagli utilizzatori indipendenti. La portata del presente riesame non consente, tra l'altro, di stabilire se le misure in vigore siano eluse, anche se va ammesso che le pratiche elusive possono ripercuotersi sulla situazione dell'industria comunitaria.
- (57) La quota di mercato delle importazioni è cresciuta costantemente fino al 2004, quando ha raggiunto il livello più alto. Nonostante una riduzione significativa nel periodo dell'inchiesta (a un livello inferiore al 50 % rispetto a quello del 2004), le importazioni hanno comunque accresciuto la loro quota di mercato nel periodo considerato.

Tabella 2

**Importazioni di corpi camera dal Giappone e quota di mercato**

	2002	2003	2004	PI
Volume delle importazioni	—	—	—	—
Indice	100	167	1 000	300
Quota di mercato	—	—	—	—
Indice	100	161	816	291

Fonte: risposte, verificate, al questionario e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

## ii) Andamento e politica dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame

- (58) Data l'assenza di collaborazione, non si sono avute a disposizione informazioni affidabili sul livello dei prezzi delle importazioni di corpi camera. Per di più produttori

esportatori giapponesi vendono il prodotto in esame unicamente agli importatori collegati nella Comunità. Di conseguenza i livelli dei prezzi desumibili dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, sono prezzi praticati tra soggetti collegati e non possono logicamente essere considerati affidabili. Ciò è particolarmente vero in quanto le aziende possono decidere di attribuire gli utili ai soggetti comunitari, date le misure in vigore.

- (59) Non si possono quindi trarre conclusioni circa l'andamento e la politica dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame.

## 5.1.3. Situazione economica dell'industria comunitaria

- (60) Va rilevato, a fini di chiarezza, che l'industria comunitaria, nel rispondere al questionario, ha fornito dati relativi ai sistemi di telecamere piuttosto che ai soli corpi camera. Ciò non è stato considerato un problema visto che ogni sistema di telecamere ha di norma un corpo camera. Di conseguenza, in assenza di dati più dettagliati circa le attività dei produttori esportatori giapponesi nella Comunità, per delineare le tendenze della situazione economica dell'industria europea l'analisi si è basata sui dati relativi ai sistemi di telecamere.

## i) Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (61) La produzione complessiva di sistemi di telecamere da parte dell'industria comunitaria è leggermente aumentata nel periodo considerato. Dopo un calo dell'8 % nel 2003, la produzione è incrementata notevolmente, di circa il 35 %, nel 2004. Nel periodo dell'inchiesta, però, la produzione è scesa di circa il 16 % rispetto al 2004, a un livello che rappresentava ancora un aumento del 5 % sul dato del 2002.

Tabella 4

**Volume della produzione**

	2002	2003	2004	PI
Produzione	—	—	—	—
Indice	100	92	124	105

Fonte: risposta, verificata, al questionario

- (62) La capacità produttiva dell'industria comunitaria è rimasta stabile fino al 2004. Nel periodo dell'inchiesta, a seguito di una riorganizzazione aziendale, si è tuttavia registrata una riduzione del 14 %, che ha consentito all'azienda di adattare la propria capacità produttiva alla domanda esistente. In effetti, come illustrato di seguito, la riduzione della capacità è stata associata a tassi di utilizzo stabili degli impianti tra il 2004 e il periodo dell'inchiesta.

- (63) Grazie all'aumento della produzione e all'aggiustamento della capacità produttiva, si è registrato un aumento dell'utilizzo degli impianti nel periodo considerato. Nel complesso il tasso di utilizzo degli impianti ha avuto un andamento simile a quello della produzione, conoscendo un aumento tra il 2002 e il 2004 e un picco negativo nel 2003. Nel periodo dell'inchiesta l'utilizzo degli impianti è rimasto stabile rispetto al 2004, ma comunque 20 % al di sopra del livello del 2002.

Tabella 5

**Capacità produttiva e utilizzo degli impianti**

	2002	2003	2004	PI
Capacità produttiva	—	—	—	—
Indice	100	100	100	86
Utilizzo degli impianti	—	—	—	—
Indice	100	92	124	122

Fonte: risposta, verificata, al questionario

## ii) Scorte

- (64) Le scorte si sono notevolmente ridotte nel 2003 (-17 %), ma sono cresciute l'anno successivo, pur restando 11 punti percentuali al di sotto dei livelli del 2002. L'abnorme aumento delle giacenze nel periodo dell'inchiesta si spiega con il fatto che il periodo dell'inchiesta è terminato prima della conclusione dell'esercizio finanziario, in un momento in cui diversi ordini dovevano essere ancora consegnati.

Tabella 6

**Volume delle scorte**

	2002	2003	2004	PI
Scorte	—	—	—	—
Indice	100	83	89	172

Fonte: risposta, verificata, al questionario

## iii) Volume delle vendite, prezzi e quota di mercato

- (65) Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario sono aumentate del 10 % tra il 2002 e il 2004, senza però eguagliare la consistente espansione dei consumi comunitari, che nello stesso periodo hanno registrato un aumento del 23 %. Ne è derivato un calo complessivo della quota di mercato dell'industria comunitaria di oltre il 20 % nel periodo considerato, a vantaggio delle

importazioni dal Giappone e di altri operatori nella Comunità. Nel periodo dell'inchiesta, le vendite hanno conosciuto una forte contrazione rispetto ai livelli del 2004, con conseguente ulteriore riduzione della quota di mercato dell'industria comunitaria.

- (66) È tuttavia opportuno rilevare che per le cifre e le tendenze relative alla quota di mercato dell'industria comunitaria ci si è dovuti basare sui dati disponibili, soprattutto in quanto l'altro produttore della Comunità non ha fornito i dati relativi alla sua produzione e alle sue vendite.

- (67) I prezzi medi di vendita nel periodo considerato sono diminuiti del 3 %, anche se tra il 2002 e il 2003 si è registrato un aumento del 7 %. Il calo relativamente contenuto dei prezzi nel periodo considerato nasconde, però, un cambiamento della gamma dei prodotti, in quanto l'industria comunitaria ha lanciato nuovi prodotti caratterizzati da configurazioni più avanzate e più costose.

Tabella 7

**Volume delle vendite, prezzi e quota di mercato**

	2002	2003	2004	PI
Volume delle vendite (unità)	—	—	—	—
Indice	100	103	110	79
Prezzi medi (EUR/unità)	—	—	—	—
Indice	100	107	98	97
Quota di mercato	—	—	—	—
Indice	100	99	89	76

Fonte: risposta, verificata, al questionario

## iv) Occupazione, produttività e salari

- (68) Nel periodo considerato l'occupazione si è contratta (di oltre il 24 %) e, visto l'aumento della produzione, ciò ha determinato un significativo aumento della produttività (37 %). Va osservato che la contrazione dell'occupazione è stata accompagnata da un maggiore ricorso a lavoratori con contratti temporanei/flessibili, con conseguente riduzione dei costi fissi aziendali.

- (69) In effetti, nel periodo considerato l'industria comunitaria è riuscita a ridurre notevolmente il proprio costo del lavoro (-14 %). Di conseguenza l'industria comunitaria è riuscita a ridurre di diversi punti percentuali l'incidenza del costo del lavoro sul costo totale della produzione. Ciò mostra che l'industria comunitaria si è visibilmente impegnata per adattare la propria struttura produttiva e ridurre i costi fissi.



Tabella 8

**Occupazione, produttività e salari**

	2002	2003	2004	PI
Occupazione	—	—	—	—
Indice	100	102	87	76
Produttività (unità per addetto)	—	—	—	—
Indice	100	90	142	137
Costo del lavoro (000 EUR)	—	—	—	—
Indice	100	97	103	86

Fonte: risposta, verificata, al questionario

## v) Utili

- (70) Va rilevato che la redditività dell'industria comunitaria era ancora negativa quando è stata effettuata l'inchiesta relativa all'ultimo riesame in previsione della scadenza ed è stato quel dato a determinare la proroga delle misure antidumping allora vigenti. Oggi la situazione si è ribaltata e tra il 2002 e il 2004 l'industria comunitaria ha registrato una redditività positiva.

- (71) In effetti la redditività dell'industria comunitaria è cresciuta fino al 2004, anche se di norma occorrono utili più elevati (superiori al 10 %) per consentire all'industria di tenere il passo con le esigenze dello sviluppo tecnologico. Quindi, persino nel 2003 e nel 2004, anni caratterizzati dai più elevati margini di profitto, i livelli non sono stati tali da garantire all'industria comunitaria la possibilità di continuare a investire massicciamente in nuovi sviluppi, come necessario in questo settore.

- (72) Nel periodo dell'inchiesta la situazione è gravemente peggiorata sotto il profilo della redditività, con la registrazione di perdite consistenti. Questo quadro è imputabile a due ragioni: da un lato, la consistente riduzione delle vendite nella Comunità nel periodo dell'inchiesta ha provocato un aumento dei costi fissi medi, con conseguenti ripercussioni negative sulla redditività e, dall'altro, l'industria comunitaria non è riuscita a traslare l'aumento del costo di alcune materie prime, né le ulteriori spese di R&S e di vendita, legate a una più fitta rete di uffici di vendita e il cui obiettivo è offrire migliori servizi alla clientela. Come già rilevato al considerando 67, è opportuno sottolineare che la modesta riduzione dei prezzi medi di vendita tra il 2004 e il periodo dell'inchiesta nasconde un cambiamento della gamma dei prodotti, visto che l'industria comunitaria ha lanciato nuovi prodotti caratterizzati da configurazioni più avanzate e più costose senza però poter incrementare proporzionalmente i propri prezzi.

Tabella 9

**Redditività**

	2002	2003	2004	PI
Redditività (%)	—	—	—	—
Indice	100	176	251	- 321

Fonte: risposta, verificata, al questionario

## vi) Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (73) Gli investimenti sono rimasti elevati, pur riducendosi del 13 % nel 2003. Questo calo è stato recuperato l'anno successivo con un aumento quasi triplo, dovuto alla ristrutturazione dell'industria europea e alla razionalizzazione della produzione, oltre che agli investimenti in materia di R&S costantemente elevati, come richiesto in questo settore industriale.
- (74) L'utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito in linea di massima lo stesso andamento già descritto per la redditività.

Tabella 10

**Investimenti e utile sul capitale investito (ROI)**

	2002	2003	2004	PI
Investimenti (000 EUR)	—	—	—	—
Indice	100	87	237	148
ROI	—	—	—	—
Indice	100	143	182	- 116

Fonte: risposta, verificata, al questionario

- (75) Non risulta che l'industria comunitaria abbia avuto difficoltà a reperire capitali durante il periodo considerato.

## vii) Flusso di cassa

- (76) Il flusso di cassa è aumentato in maniera significativa fino al 2004 (39 %). Questa tendenza positiva indica che era in atto la ripresa del settore. È opportuno rilevare che nel 2004 il flusso di cassa ha rappresentato soltanto il 10 % delle vendite complessive nella Comunità — dato questo che non può essere considerato eccessivo. Durante il periodo dell'inchiesta il flusso di cassa è stato tuttavia notevolmente condizionato dai livelli di redditività negativi.

Tabella 11

## Flusso di cassa

	2002	2003	2004	PI
Flusso di cassa (000 EUR)	—	—	—	—
Indice	100	99	139	- 70

Fonte: risposta, verificata, al questionario

## viii) Crescita

- (77) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta i consumi comunitari sono aumentati del 3 %, mentre il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario si è ridotto del 21 %. La quota di mercato dell'industria comunitaria ha subito una flessione di oltre il 20 %, mentre quella delle importazioni in dumping e degli altri produttori comunitari è aumentata.

- (78) Negli ultimi anni il mercato dei sistemi di telecamere è stato caratterizzato dal passaggio dai sistemi a definizione standard ai sistemi ad alta definizione e in futuro è prevedibile un rafforzamento di questa tendenza. Dato che la trasmissione ad alta definizione non è ancora diffusa, molte società televisive, soprattutto quelle più piccole o regionali, continuano comunque ad acquistare sistemi di telecamere a definizione standard in ragione dei prezzi relativamente contenuti. Come mostra la contrazione della sua quota di mercato, l'industria comunitaria non è stata in realtà in grado di trarre vantaggio dall'espansione del mercato.

- (79) La produzione e le vendite di sistemi di telecamere a definizione standard continuano inoltre a rappresentare un elemento importante per qualsiasi produttore di sistemi di telecamere, non ultimo perché i costi fissi tendono a essere per natura elevati, visto che si tratta di un'industria ad alta intensità di capitale. Continua quindi a essere importante che l'industria comunitaria usufruisca dei maggiori volumi di vendite connessi agli STC a definizione standard, in modo da spalmare detti costi fissi.

## ix) Entità del margine di dumping

- (80) L'analisi relativa all'entità del margine di dumping deve tener conto del fatto che sono in vigore misure per eliminare il dumping pregiudizievole. Come precedentemente concluso al considerando 22, le informazioni disponibili indicano che i produttori esportatori giapponesi continuano a vendere alla Comunità a prezzi di dumping. Anzi, il margine di dumping riscontrato è notevole e le sue ripercussioni sulla situazione dell'industria comunitaria non possono essere considerate trascurabili, soprattutto se si tiene conto dei volumi consistenti che si potrebbero registrare.

## x) Ripresa dagli effetti negativi del dumping precedente

- (81) Dalla proroga delle misure nel 2000 conseguente al precedente riesame in previsione della scadenza, la situazione dell'industria comunitaria è in una certa misura migliorata nel periodo considerato. Gli indicatori descritti sopra mostrano tuttavia che l'industria comunitaria resta fragile e vulnerabile.

## 5.1.4. Effetti di altri fattori sulla situazione dell'industria comunitaria

## i) Esportazioni dell'industria comunitaria

- (82) L'inchiesta ha rivelato che le esportazioni dell'industria comunitaria hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 12

## Esportazioni dell'industria comunitaria

	2002	2003	2004	PI
Volume (unità)	—	—	—	—
Indice	100	117	193	148
Valore (000 EUR)	—	—	—	—
Indice	100	126	146	93
Prezzo medio (EUR/unità)	—	—	—	—
Indice	100	107	75	63

Fonte: risposta, verificata, al questionario

- (83) Tra il 2002 e il 2004 le quantità esportate dall'industria comunitaria sono notevolmente aumentate, ma nel periodo dell'inchiesta si sono ridotte di oltre il 20 %. Ciononostante le vendite nel periodo dell'inchiesta sono ancora del 50 % superiori alle vendite registrate all'inizio del periodo considerato. Questa generale tendenza positiva ha coinciso con un notevole calo dei prezzi medi, dovuto all'agguerrita concorrenza, a prezzi estremamente bassi, sui mercati dei paesi terzi (cfr. considerando 35).

- (84) Dall'inchiesta è in effetti emerso che l'industria comunitaria ha dovuto affrontare, sui mercati dei paesi terzi, soprattutto su mercati emergenti quali il Brasile e la Cina, una concorrenza che vende a prezzi estremamente bassi, ed è stata costretta a ridurre notevolmente i prezzi applicati ai paesi terzi. Come è ovvio, ciò ha avuto ripercussioni negative sulla sua redditività complessiva.

## ii) Altri produttori nella Comunità

(85) Tenuto conto in particolare della perdita di quota di mercato e del livello di redditività negativa nel periodo dell'inchiesta, uno dei fattori cui è imputabile il mancato pieno recupero dell'industria comunitaria risiede nel fatto che alcuni produttori esportatori giapponesi hanno avviato nella Comunità attività che produrrebbero anche sistemi di telecamere da vendere sul mercato comunitario. In effetti altri produttori della Comunità hanno acquisito una consistente quota di mercato nel periodo considerato (cfr. considerando 65). Data la mancata collaborazione di un produttore giapponese che presumibilmente produce nella Comunità, non si può escludere che un eventuale aumento della quota di mercato di tale azienda derivi non già da una sua maggiore competitività, ma dal mero trasferimento delle pratiche di dumping nella Comunità attraverso l'assemblaggio del prodotto nella Comunità, con conseguente compromissione degli effetti delle misure.

(86) A questo proposito è opportuno rilevare che almeno in un caso l'indagine ha constatato che tali attività nella Comunità non avevano altra ragion d'essere se non l'esistenza delle misure e la necessità di eluderle (cfr. considerando 49).

## 5.1.5. Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

(87) La condizione attuale dell'industria comunitaria dovrebbe essere esaminata tenendo conto delle misure in vigore.

(88) Le vendite sul mercato comunitario, il volume della produzione e l'utilizzo degli impianti sono aumentati considerevolmente fino al 2004 e fino ad allora sono cresciute anche la redditività e la produttività, con contestuale riduzione dei costi del lavoro. Anche l'andamento del flusso di cassa, dell'utile sul capitale investito e delle scorte è stato positivo fino al 2004.

(89) Nel periodo considerato la quota di mercato dell'industria comunitaria ha, tuttavia, subito un'erosione, con una perdita di oltre 20 punti percentuali. Dal 2000 è aumentata l'attività di altri operatori economici nella Comunità che produrrebbero anche sistemi di telecamere. Ciò, unitamente alle importazioni in dumping dal Giappone, ha impedito all'industria comunitaria di ricaricare sui prezzi di vendita i maggiori costi di R&S, quelli di produzione e vendita dei sistemi di telecamere, determinando una redditività negativa nel periodo dell'inchiesta.

(90) L'industria comunitaria, i cui risultati all'esportazione sono stati anch'essi condizionati dai prezzi in dumping su quei mercati, è stata tra l'altro costretta a ridurre sensibilmente (di oltre il 30 %) i prezzi medi praticati ai paesi terzi con conseguenti effetti negativi sulla redditività complessiva dell'industria. Ciò fornisce un'indicazione valida di come potrebbe evolvere il mercato comunitario di sistemi di telecamere in assenza di misure.

(91) In generale si deve concludere che lo stato dell'industria sia nel complesso migliorato fino al 2004, ma per alcuni indicatori (ad es. volume delle vendite nella Comunità, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa) si è assistito a un'inversione delle tendenze positive registrate nel periodo dell'inchiesta. Si può pertanto concludere che l'industria comunitaria sia oggi in una situazione migliore rispetto a quella constatata in occasione della precedente inchiesta di riesame e che essa si sia dimostrata efficiente e competitiva, avendo ridotto considerevolmente i costi fissi e migliorato la produttività. Non è però ancora stata in grado di riprendersi completamente e resta estremamente fragile e vulnerabile, come si desume dall'evoluzione nel corso del periodo dell'inchiesta.

## 6. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

## 6.1. Effetti sui volumi e sui prezzi derivanti dall'eventuale abrogazione delle misure e loro incidenza sullo stato dell'industria comunitaria

(92) Va ricordato che al considerando 43 si è concluso che la scadenza delle misure potrebbe determinare un aumento delle esportazioni in dumping dal Giappone verso la Comunità.

(93) Nell'esaminare i probabili effetti di ulteriori importazioni a basso costo sulla situazione dell'industria comunitaria, si rileva che l'afflusso di notevoli quantitativi di importazioni in dumping determinerebbe immediatamente una forte flessione dei prezzi sul mercato comunitario, in quanto probabilmente l'industria comunitaria cercherebbe di conservare inizialmente la propria quota di mercato e salvaguardare il suo livello di produzione, analogamente a quanto si è potuto osservare per le vendite ai paesi terzi durante il periodo considerato. Un tale scenario comporterebbe una notevole perdita di redditività dell'industria comunitaria e un peggioramento della sua situazione finanziaria.

(94) Va ricordato che sul mercato dei sistemi di telecamere la sopravvivenza di un produttore dipende anche dalla sua capacità di tenere il passo con i nuovi sviluppi tecnologici e di investire in misura idonea in R&S, in impianti di produzione all'avanguardia e nella formazione del personale. È quindi essenziale che l'industria comunitaria raggiunga un certo livello di redditività, che deve essere conseguito mantenendo anche i prezzi di vendita a un livello tale che consenta il recupero di tali costi. In un quadro di flessione dei prezzi provocata dalle probabili importazioni in dumping dal Giappone, l'unico produttore comunitario che resta, non collegato ai produttori esportatori giapponesi, subirebbe un pregiudizio grave dalle importazioni in dumping e con ogni probabilità non sopravviverebbe, visti i prezzi molto bassi praticati dai produttori esportatori giapponesi nelle vendite a paesi terzi.

- (95) In effetti, secondo i dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, il volume delle importazioni in dumping è più che triplicato fino al 2004 ed è aumentato di oltre il 50 % nel periodo considerato. Come si è già rilevato, senza le misure antidumping in vigore verrebbero probabilmente immessi sul mercato comunitario quantitativi ancora maggiori del prodotto in esame a prezzi molto bassi e di gran lunga inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria (*undercutting*).
- (96) Se, come è ragionevole attendersi, i produttori esportatori giapponesi dovessero applicare alle esportazioni nella Comunità livelli di prezzi analoghi a quelli praticati nei confronti dei paesi terzi, i loro prezzi sarebbero di circa il 30 % inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Questa politica dei prezzi, associata alla capacità degli esportatori giapponesi di far affluire quantitativi consistenti sul mercato comunitario, determinerebbe con ogni probabilità una flessione dei prezzi sul mercato comunitario con conseguenti ripercussioni negative sui risultati economici dell'industria europea.

## 6.2. Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

- (97) Alla luce di quanto precede, si conclude che l'abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione di un grave pregiudizio ai danni dell'industria comunitaria.

## 7. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

### 7.1. Introduzione

- (98) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è proceduto ad esaminare se una proroga delle misure antidumping attualmente in vigore possa essere contraria all'interesse della Comunità. In relazione al prodotto in esame, la determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, ovvero dell'industria comunitaria e degli altri produttori comunitari, degli utilizzatori e dei fornitori delle materie prime.
- (99) Va ricordato che nelle inchieste precedenti l'adozione delle misure e la loro successiva proroga non sono mai risultate contrarie all'interesse della Comunità. Inoltre l'inchiesta attuale è un secondo riesame in previsione della scadenza e di conseguenza analizza una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore dal 1994.
- (100) Su queste basi si è esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping e/o della reiterazione dello stesso e della reiterazione del pregiudizio,

non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell'interesse della Comunità.

### 7.2. Interesse dell'industria comunitaria

- (101) L'industria comunitaria è l'unico produttore di sistemi di telecamere non collegato ai produttori esportatori giapponesi. Ha dato prova di essere un'industria efficiente, in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato, come confermato dai suoi sforzi di razionalizzare la produzione, ridurre i costi e aumentare la produttività e dai suoi continui investimenti per la produzione di prodotti tecnologicamente più avanzati.
- (102) Il miglioramento della sua situazione economica nel periodo considerato indica che l'industria comunitaria è riuscita a trarre vantaggio dalla conferma delle misure e che è stata ripristinata una concorrenza efficace. Nonostante miglioramenti sul fronte della redditività, questa industria deve ancora raggiungere il livello di utile atteso per questo tipo di prodotto tecnologico. Come già precedentemente illustrato, si può tuttavia concludere che la mancata proroga delle misure antidumping determinerà con ogni probabilità un grave peggioramento della situazione dell'industria comunitaria, con il rischio concreto di chiusura di cui al considerando 93. Ciò metterebbe in pericolo oltre 100 posti di lavoro direttamente connessi al prodotto in esame.
- (103) La produzione nella Comunità di prodotti ad alta tecnologia, come i sistemi di telecamere, e soprattutto l'evoluzione della R&S associata a tali prodotti, producono notevoli ricadute. Questo vale in particolare per il blocco CCD, in quanto i suoi componenti vengono usati anche in altri campi, quali i sistemi di sicurezza, e le applicazioni mediche, industriali e nell'ambito delle telecomunicazioni. Inoltre l'esistenza di un'industria comunitaria che fabbrica i sistemi di telecamere incide non solo su tutta l'industria televisiva (dallo sviluppo e dalla fabbricazione di attrezzature di telediffusione fino alla produzione di televisori e videoregistratori), ma anche sulle norme stabilite per il settore televisivo comunitario. Si può quindi ritenere che la scomparsa di questa industria ad alta tecnologia produrrebbe anche un effetto negativo sull'industria televisiva in genere.
- (104) In considerazione di quanto sopra esposto, si è giunti alla conclusione che occorre confermare le misure attualmente in vigore onde scongiurare gli effetti negativi delle importazioni in dumping che metterebbero in pericolo l'esistenza di questa industria comunitaria e di conseguenza di numerosi posti di lavoro specializzati.

### 7.3. Interesse di altri produttori comunitari

- (105) Per quanto concerne l'interesse di altri produttori comunitari di STC, va rilevato che solo uno ha collaborato alla presente inchiesta. Questo produttore, collegato a un produttore esportatore giapponese, si è detto contrario alla conferma delle misure, pur dichiarando che la loro esistenza gli assicurava un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri produttori esportatori giapponesi, cui non era pronto a rinunciare.
- (106) Data la mancanza di collaborazione da parte dell'altro presunto produttore comunitario, si deve concludere che la proroga delle misure non inciderà negativamente sul produttore comunitario che ha collaborato. Anzi, come già avvenuto successivamente alla proroga delle misure nel 2000, i suoi investimenti nella Comunità saranno incentivati dalla proroga delle misure in vigore.

### 7.4. Interesse degli utilizzatori

- (107) La Commissione ha inviato i questionari anche a venticinque utilizzatori dei sistemi di telecamere, dei quali soltanto quattro hanno collaborato all'inchiesta. Questi utilizzatori sono società televisive autorizzate che trasmettono i loro programmi utilizzando attrezzature proprie. Hanno acquistato direttamente presso i produttori i sistemi di telecamere fabbricate nella Comunità o nel paese esportatore e rappresentano la maggioranza degli utilizzatori di questi sistemi.
- (108) Un utilizzatore ha dichiarato di non aver in programma l'acquisto di un numero significativo di sistemi di telecamere nei prossimi cinque anni e di non prevedere quindi sulla sua impresa alcuna ripercussione derivante dall'eventuale proroga delle misure.
- (109) Un altro utilizzatore ha affermato di avere intenzione di passare ai prodotti ad alta definizione e che l'eventuale abrogazione delle misure aumenterebbe il numero dei fornitori nella Comunità e determinerebbe una modifica dei prezzi e l'innovazione del prodotto. Ha aggiunto anche che un cambiamento del fornitore delle telecamere non è realistico, perché questi sistemi non sono prodotti generici o di base.
- (110) Un terzo utilizzatore ha sostenuto di essere contrario al rinnovo delle misure antidumping che determinerebbe minore concorrenza e restringerebbe il numero di modelli disponibile. Ha aggiunto che a breve termine non esiste la flessibilità sufficiente che consenta di passare da un produttore a un altro.
- (111) Un quarto utilizzatore ha affermato di non poter prevedere gli effetti della proroga delle misure.
- (112) È opportuno rilevare che perlomeno due produttori giapponesi sono attualmente stabiliti nella Comunità e conti-

nuano a competere con l'industria comunitaria. Alcuni utilizzatori hanno in effetti continuato ad acquistare sistemi di telecamere giapponesi, di importazione o prodotti nella Comunità. Non si può quindi concludere che le misure antidumping in vigore abbiano completamente eliminato la concorrenza tra diversi fornitori di sistemi di telecamere. È vero che le importazioni di questi sistemi dal Giappone sono diminuite successivamente all'istituzione delle misure antidumping, ma ciò deriva dal fatto che i produttori esportatori giapponesi non sono stati in grado di vendere alla Comunità a prezzi non in dumping.

- (113) Per quanto riguarda la possibilità di cambiare la fonte di approvvigionamento di sistemi di telecamere, è opportuno osservare che l'obiettivo delle misure antidumping non è quello di costringere il passaggio a un diverso fornitore, ma quello di creare parità di condizioni sul mercato attraverso l'eliminazione delle pratiche commerciali scorrette. Inoltre, se l'industria comunitaria di telecamere dovesse scomparire a seguito della soppressione delle misure antidumping in vigore, i risultati sarebbero senza dubbio una minore concorrenza e la dipendenza degli utilizzatori comunitari dei sistemi di telecamere dalla tecnologia giapponese. Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante in quanto i produttori di sistemi di telecamere possono svolgere un ruolo importante nella fissazione dei futuri standard di trasmissione. La Comunità sarebbe senza dubbio svantaggiata se non disponesse di un produttore sufficientemente forte di questo prodotto.
- (114) Conformemente a quanto emerso nelle inchieste precedenti, si è constatato che i sistemi di telecamere non costituiscono un fattore di costo significativo per gli utilizzatori, giacché in relazione alla produzione dei programmi televisivi rappresentano solo una piccola percentuale dei costi complessivi. Per di più i sistemi di telecamere oggetto delle misure antidumping rappresentano solo una parte del complesso delle attrezzature impiegate da una società televisiva. Analogamente, se si considerano i costi complessivi di una società televisiva e non soltanto quelli delle attrezzature, il costo dei sistemi di telecamere oggetto dei dazi antidumping rappresenta una quota ancora più modesta, dato che entrano in gioco altri costi importanti, quali la produzione dei programmi, il personale, le spese generali, ecc., che superano di gran lunga il semplice costo di un sistema di telecamere.
- (115) In generale, l'inchiesta ha concluso che gli effetti sugli utilizzatori sono contenuti in rapporto all'entità del fatturato complessivo delle società televisive: l'acquisto di un sistema di telecamere rappresenta infatti solo lo 0,2 % del fatturato complessivo di queste società. Inoltre, la vita media di un sistema di telecamere si aggira oggi sui sette anni, arrivando in alcuni casi a dieci; ciò significa che i sistemi di telecamere continuano a non rappresentare assolutamente un fattore di costo ricorrente per gli utilizzatori.

- (116) Si conclude pertanto che, dato che le misure sono in vigore da un certo tempo e sarebbero confermate allo stesso livello, la loro proroga non comporterà un deterioramento della situazione degli utilizzatori. Questi ultimi continuano inoltre ad avere accesso a sistemi di telecamere diversi da quelli prodotti dall'industria comunitaria. In ogni caso, nessuna delle prove a disposizione indica che l'eventuale incidenza sugli utilizzatori prevarrebbe sulla necessità di eliminare gli effetti di distorsione sugli scambi prodotti dal dumping pregiudizievole e sulla necessità di ripristinare una concorrenza efficace.
- (117) Va rilevato, infine, che l'inchiesta parallela di cui al considerando 6 determinerà, se le misure saranno confermate, una revisione di fatto delle misure in vigore e ne aggiornerà il livello.

#### 7.5. Interesse delle industrie fornitrici

- (118) Solo uno dei nove fornitori di materie prime contattati ha risposto al questionario e ha accettato di collaborare a questo riesame. Questa azienda fornisce un importante componente dei sistemi di telecamere e questo la rende rappresentativa delle industrie fornitrici delle materie prime per questo prodotto.
- (119) Le vendite di questo fornitore all'industria comunitaria rappresentano una quota significativa del fatturato complessivo di questa azienda relativo a detto prodotto. L'azienda ha sostenuto che in caso di proroga delle misure la produzione delle materie prime proseguirebbe; in caso di loro abrogazione, invece, la sua capacità di assemblaggio sarebbe compromessa, in quanto non è in grado di ridurre i prezzi.
- (120) Si conclude pertanto che la proroga delle misure in vigore produrrà effetti positivi sulle industrie fornitrici di STC.

#### 7.6. Concorrenza ed effetti di distorsione sugli scambi

- (121) Un importatore, che produce anche sistemi di telecamere nella Comunità ed è collegato a un produttore esportatore giapponese, ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di ridurre la produzione nella Comunità, indipendentemente dalla proroga delle misure.
- (122) Si deve quindi concludere che, anche in caso di rinnovo delle misure, l'industria comunitaria continuerà a dover far fronte alla concorrenza di altri produttori che nella Comunità producono e vendono sistemi di telecamere. Come già oggi, gli utilizzatori potranno acquistare sistemi di telecamere di marche giapponesi.

(123) L'indagine ha inoltre rilevato che esistono motivi per ritenere che la sopravvivenza dell'industria comunitaria potrebbe essere messa a repentaglio da un'eventuale abrogazione delle misure (cfr. considerando 93). Se ciò dovesse accadere, la produzione di sistemi di telecamere sarebbe nelle mani dei produttori giapponesi (o di loro società collegate) con la conseguente dipendenza della Comunità da un numero ancora più ridotto di produttori.

(124) Si conclude pertanto che la conferma delle misure produrrebbe effetti positivi, assicurando la concorrenza ed eliminando gli effetti di distorsione sugli scambi.

#### 7.7. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

(125) Stante quanto precede, si conclude che, in relazione all'interesse della Comunità, non esistono valide ragioni contro il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore.

### 8. MISURE ANTIDUMPING

- (126) Tutte le parti interessate sono state informate delle considerazioni e dei dati essenziali in base ai quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre loro concesso un termine entro il quale presentare le proprie osservazioni.
- (127) Ne consegue che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere e di loro parti di cui ai codici NC ex 8525 30 90 (codice TARIC 8525 30 90 10), ex 8537 10 91 (codice TARIC 8537 10 91 91), ex 8537 10 99 (codice TARIC 8537 10 99 91), ex 8529 90 81 (codice TARIC 8529 90 81 38), ex 8529 90 95 (codice TARIC 8529 90 95 30), ex 8543 89 97 (codice TARIC 8543 89 97 15), ex 8528 21 14 (codice TARIC 8528 21 14 10), ex 8528 21 16 (codice TARIC 8528 21 16 10) ed ex 8528 21 90 (codice TARIC 8528 21 90 10), originari del Giappone.

2. I sistemi di telecamere possono essere costituiti dai seguenti elementi, importati insieme o separatamente:

- a) un corpo-camera con tre o più sensori (dispositivi ad accoppiamento di carica di almeno 12 mm) con più di 400 000 pixel ciascuno, collegabile ad un adattatore posteriore, e con un rapporto segnale/rumore di almeno 55 dB a guadagno normale; in un pezzo unico con il corpo camera e l'adattatore in un solo alloggiamento, oppure separati;
- b) un mirino (diagonale di almeno 38 mm);
- c) una stazione di base o unità di controllo camera (CCU) collegata alla telecamera con un cavo;
- d) un pannello di controllo (OCP) per il controllo delle singole telecamere (ovvero per la regolazione del colore, l'apertura della lente o il diaframma ad iride);
- e) un pannello di controllo principale (MCP) oppure un'unità di set-up principale (MSU), con indicazione della telecamera selezionata, per la panoramica e la regolazione di diverse telecamere remote.

3. Il dazio non si applica ai seguenti elementi:

- a) lenti (codice addizionale TARIC A727);
- a) videoregistratori (codice addizionale TARIC A727);
- c) corpi camera con un'unità di registrazione nello stesso alloggiamento (codice addizionale TARIC A727);
- d) telecamere professionali non utilizzabili per la telediffusione (codice addizionale TARIC A727);

e) telecamere professionali elencate nell'allegato (codici addizionali TARIC 8786 e 8969).

4. Quando i sistemi di telecamere sono importati con le lenti, ai fini dell'applicazione del dazio antidumping si fa riferimento al valore franco frontiera comunitaria dei sistemi di telecamere senza le lenti. Qualora questo valore non sia indicato nella fattura, l'importatore dichiara il valore delle lenti al momento dell'immissione in libera pratica e presenta in tale circostanza gli elementi di prova e le informazioni necessari.

5. L'aliquota del dazio antidumping è del 96,8 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto (codice addizionale TARIC: 8744), fatta eccezione per i prodotti delle società sottoindicate, alle quali si applicano le seguenti aliquote:

— Ikegami Tsushinki Co. Ltd: 200,3 % (codice addizionale TARIC 8741);

— Sony Corporation: 108,3 % (codice addizionale TARIC 8742);

— Hitachi Denshi Ltd: 52,7 % (codice addizionale TARIC 8743).

6. Salvo quanto diversamente disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio  
Il presidente  
J. KORKEAOJA

## ALLEGATO

**Elenco dei sistemi di telecamere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esclusi dall'applicazione delle misure**

Nome della società	Corpo camera	Mirino	Unità di controllo	Unità operativa di controllo	Unità di controllo generale	Adattatori
Sony	DXC-M7PK	DXF-3000CE	CCU-M3P	RM-M7G	—	CA-325P
	DXC-M7P	DXF-325CE	CCU-M5P	RM-M7E <sup>(1)</sup>		CA-325AP
	DXC-M7PH	DXF-501CE	CCU-M7P			CA-325B
	DXC-M7PK/1	DXF-M3CE	CUU-M5AP <sup>(1)</sup>			CA-327P
	DXC-M7P/1	DXF-M7CE				CA-537P
	DXC-M7PH/1	DXF-40CE				CA-511
	DXC-327PK	DXF-40ACE				CA-512P
	DXC-327PL	DXF-50CE				CA-513
	DXC-327PH	DXF-601CE				VCT-U14 <sup>(1)</sup>
	DXC-327APK	DXF-40BCE				
	DXC-327APL	DXF-50BCE				
	DXC-327AH	DXF-701CE				
	DXC-537PK	DXF-WSCE <sup>(1)</sup>				
	DXC-537PL	DXF-801CE <sup>(1)</sup>				
	DXC-537PH	HDVF-C30W				
	DXC-537APK					
	DXC-537APL					
	DXC-537APH					
	EVW-537PK					
	EVW-327PK					
	DXC-637P					
	DXC-637PK					
	DXC-637PL					
	DXC-637PH					
	PVW-637PK					
	PVW-637PL					
	DXC-D30PF					
	DXC-D30PK					
	DXC-D30PL					
	DXC-D30PH					
	DSR-130PF					
	DSR-130PK					
	DSR-130PL					
	PVW-D30PF					
	PVW-D30PK					
	PVW-D30PL					
	DXC-327BPF					
	DXC-327BPK					
	DXC-327BPL					
	DXC-327BPH					
DXC-D30WSP <sup>(1)</sup>						
DXC-D35PH <sup>(1)</sup>						
DXC-D35PL <sup>(1)</sup>						
DXC-D35PK <sup>(1)</sup>						
DXC-D35WSPL <sup>(1)</sup>						
DSR-135PL <sup>(1)</sup>						



Nome della società	Corpo camera	Mirino	Unità di controllo	Unità operativa di controllo	Unità di controllo generale	Adattatori	
Ikegami	HC-340	VF15-21/22	MA-200/230	RCU-240	—	CA-340	
	HC-300	VF-4523	MA-200A <sup>(1)</sup>	RCU-390 <sup>(1)</sup>		CA-300	
	HC-230	VF15-39	MA-400 <sup>(1)</sup>	RCU-400 <sup>(1)</sup>		CA-230	
	HC-240	VF15-46 <sup>(1)</sup>	CCU-37	RCU-240A		CA-390	
	HC-210	VF5040 <sup>(1)</sup>	CCU-10			CA-400 <sup>(1)</sup>	
	HC-390	VF5040W <sup>(1)</sup>				CA-450 <sup>(1)</sup>	
	LK-33						
	HDL-30MA						
	HDL-37						
	HC-400 <sup>(1)</sup>						
	HC-400W <sup>(1)</sup>						
	HDL-37E						
	HDL-10						
	HDL-40						
	HC-500 <sup>(1)</sup>						
	HC-500W <sup>(1)</sup>						
	Hitachi	SK-H5	GM-5 (A)	RU-C1 (B)	—	—	CA-Z1
		SK-H501	GM-5-R2 (A)	RU-C1 (D)			CA-Z2
DK-7700		GM-5-R2	RU-C1			CA-Z1SJ	
DK-7700SX		GM-50	RU-C1-S5			CA-Z1SP	
HV-C10		GM-8A <sup>(1)</sup>	RU-C10 (B)			CA-Z1M	
HV-C11		GM-9 <sup>(1)</sup>	RU-C10 (C)			CA-Z1M2	
HV-C10F		GM-51 <sup>(1)</sup>	RC-C1			CA-Z1HB	
Z-ONE (L)			RC-C10			CA-C10	
Z-ONE (H)			RU-C10			CA-C10SP	
Z-ONE			RU-Z1 (B)			CA-C10SJA	
Z-ONE A (L)			RU-Z1 (C)			CA-C10M	
Z-ONE A (H)			RU-Z1			CA-C10B	
Z-ONE A (F)			RC-C11			CA-Z1A <sup>(1)</sup>	
Z-ONE A			RU-Z2			CA-Z31 <sup>(1)</sup>	
Z-ONE B (L)			RC-Z1			CA-Z32 <sup>(1)</sup>	
Z-ONE B (H)			RC-Z11			CA-ZD1 <sup>(1)</sup>	
Z-ONE B (F)			RC-Z2			CA-Z35 <sup>(1)</sup>	
Z-ONE B			RC-Z21			EA-Z35 <sup>(1)</sup>	
Z-ONE B (M)			RC-Z2A <sup>(1)</sup>				
Z-ONE B (R)			RC-Z21A <sup>(1)</sup>				
FP-C10 (B)			RU-Z3 <sup>(1)</sup>				
FP-C10 (C)			RC-Z3 <sup>(1)</sup>				
FP-C10 (D)			RU-Z35 <sup>(1)</sup>				
FP-C10 (G)			RU-3300N <sup>(1)</sup>				
FP-C10 (L)							
FP-C10 (R)							
FP-C10 (S)							
FP-C10 (V)							
FP-C10 (F)							
FP-C10							
FP-C10 A							
FP-C10 A (A)							
FP-C10 A (B)							
FP-C10 A (C)							
FP-C10 A (D)							

Nome della società	Corpo camera	Mirino	Unità di controllo	Unità operativa di controllo	Unità di controllo generale	Adattatori
	FP-C10 A (F) FP-C10 A (G) FP-C10 A (H) FP-C10 A (L) FP-C10 A (R) FP-C10 A (S) FP-C10 A (T) FP-C10 A (V) FP-C10 A (W) Z-ONE C (M) Z-ONE C (R) Z-ONE C (F) Z-ONE C HV-C20 HV-C20M Z-ONE-D Z-ONE-D (A) Z-ONE-D (B) Z-ONE-D (C) Z-ONE.DA (1) V-21 (1) V-21W (1) V-35 (1) DK-H31 (1) V-35W (1)					
Matsushita	WV-F700 WV-F700A WV-F700SHE WV-F700ASHE WV-F700BHE WV-F700ABHE WV-F700MHE WV-F350 WV-F350HE WV-F350E WV-F350AE WV-F350DE WV-F350ADE WV-F500HE (*) WV-F-565HE AW-F575HE AW-E600 AW-E800 AW-E800A AW-E650 AW-E655 AW-E750 AW-E860L AK-HC910L AK-HC1500G	WV-VF65BE WV-VF40E WV-VF39E WV-VF65BE (*) WV-VF40E (*) WV-VF42E WV-VF65B AW-VF80	WV-RC700/B WV-RC700/G WV-RC700A/B WV-RC700A/G WV-RC36/B WV-RC36/G WV-RC37/B WV-RC37/G WV-CB700E WV-CB700AE WV-CB700E (*) WV-CB700AE (*) WV-RC700/B (*) WV-RC700/G (*) WV-RC700A/B (*) WV-RC700A/G (*) WV-RC550/G WV-RC550/B WV-RC700A WV-CB700A WV-RC550 WV-CB550 AW-RP501 AW-RP505 AK-HRP900 AK-HRP150	—	—	WV-AD700SE WV-AD700ASE WV-AD700ME WV-AD250E WV-AD500E (*) AW-AD500AE AW-AD700BSE

Nome della società	Corpo camera	Mirino	Unità di controllo	Unità operativa di controllo	Unità di controllo generale	Adattatori	
JVC	KY-35E	VF-P315E	RM-P350EG	—	—	KA-35E	
	KY-27ECH	VF-P550E	RM-P200EG			KA-B35U	
	KY-19ECH	VF-P10E	RM-P300EG			KA-M35U	
	KY-17FITECH	VP-P115E	RM-LP80E			KA-P35U	
	KY-17BECH	VF-P400E	RM-LP821E			KA-27E	
	KY-F30FITE	VP-P550BE	RM-LP35U			KA-20E	
	KY-F30BE	VF-P116E	RM-LP37U			KA-P27U	
	KY-F560E	VF-P116WE <sup>(1)</sup>	RM-P270EG			KA-P20U	
	KY-27CECH	VF-P550WE <sup>(1)</sup>	RM-P210E			KA-B27E	
	KH-100U					KA-B20E	
	KY-D29ECH					KA-M20E	
	KY-D29WECH <sup>(1)</sup>					KA-M27E	
	Olympus	MAJ-387N		OTV-SX 2			
		MAJ-387I		OTV-S5			
			OTV-S6				
	Camera OTV-SX						

(\*) Detta anche unità «set up» principale (MSU) o pannello di controllo principale (MCP).

(1) Modelli esenti a condizione che il relativo sistema triax o adattatore triax non sia in vendita sul mercato CE.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1911/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

**che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina in seguito a un riesame in previsione di scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/1996**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria complessiva di UNA.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

(4) Il richiedente ha affermato e fornito sufficienti elementi di prova che esiste la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio all'industria comunitaria per quanto riguarda le importazioni di UNA originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia, dell'Ucraina e della Lituania (di seguito «i paesi interessati»).

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(5) Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 22 settembre 2005 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(4)</sup>, l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

## A. PROCEDIMENTO

## 1. Misure in vigore

(1) Il 23 settembre 2000 il Consiglio ha imposto, mediante il regolamento (CE) n. 1995/2000 <sup>(2)</sup>, misure antidumping definitive sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio (di seguito «UNA») originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia, dell'Ucraina e della Lituania. Le misure imposte sulle importazioni di UNA originarie della Lituania sono decadute in seguito all'allargamento dell'Unione europea il 1° maggio 2004. L'inchiesta che ha portato all'istituzione di tali misure sarà denominata di seguito «l'inchiesta iniziale».

(2) Le misure applicabili a tali importazioni consistono di dazi specifici, ad eccezione delle importazioni da un produttore esportatore algerino da cui è stata accettata un'intesa.

## 2. Domanda di riesame

(3) A seguito della pubblicazione, il 17 dicembre 2004, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore, il 20 giugno 2005 è stata presentata una richiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base <sup>(3)</sup>. La domanda è stata presentata dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) (di seguito «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una

## 3. Inchiesta

## 3.1. Periodo dell'inchiesta

(6) L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2005 (di seguito «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (di seguito «periodo considerato»).

## 3.2. Parti interessate dall'inchiesta

(7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori, il richiedente e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1675/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 4).

<sup>(3)</sup> GU C 312 del 17.12.2004, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU C 233 del 22.9.2005, pag. 14.

- (8) È stata concessa un'audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
- (9) Considerato il numero elevato di produttori comunitari e importatori comunitari non collegati a produttori esportatori dei paesi in questione, è stata presa in considerazione l'eventualità di ricorrere ad un campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse effettivamente necessario e, in tal caso, di selezionare un campione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutte le parti di cui sopra sono state invitate a manifestarsi entro quindici giorni dall'apertura dell'inchiesta e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.
- (10) Dopo aver esaminato le informazioni presentate e visto il numero elevato di produttori esportatori dichiaratisi disposti a cooperare, si è deciso che occorre procedere al campionamento per quanto riguarda i produttori comunitari. Visto che un solo importatore ha fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura e si è dichiarato disposto a collaborare ulteriormente con i servizi della Commissione, si è deciso che non occorre il campionamento per quanto riguarda gli importatori.
- (11) I questionari sono stati inviati ai quattro produttori comunitari selezionati per il campione e a tutti i produttori esportatori noti.
- (12) Hanno risposto al questionario i quattro produttori comunitari inseriti nel campione e sei produttori esportatori dei paesi in questione, nonché gli operatori commerciali collegati.
- (13) Un produttore del paese di riferimento ha risposto in modo completo al questionario.
- (14) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese:
- a) produttore esportatore in Russia:
- JSC Mineral and Chemical Company («Eurochem»), Mosca, Russia, e le sue due industrie collegate:
  - PJSC Azot («NAK Azot»), Novomoskovsk, Russia, e
  - PJSC Nevinnomyssky Azot («Nevinka Azot»), Nevinnomyssk, Russia;
- b) operatore commerciale collegato a Eurochem:
- Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera («Eurochem Trading»);
- c) operatore commerciale collegato al produttore ucraino Stirol:
- IBE Trading, New York, New York, USA;
- d) produttore del paese di riferimento:
- Terra Industries, Sioux City, Iowa, USA;
- e) produttori comunitari selezionati per il campione:
- Achema AB, Jonava, Lituania,
  - Grande Paroisse SA, Parigi, Francia,
  - SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, Wittenberg, Germania,
  - Yara SA, Bruxelles, Belgio, e il suo produttore collegato Yara Sluiskil BV, Sluiskil, Paesi Bassi.
- 3.3. *Campionamento*
- (15) Dieci produttori comunitari hanno completato in modo adeguato il formulario entro il termine previsto e si sono impegnati formalmente a collaborare all'inchiesta. Per quanto riguarda i produttori comunitari, la Commissione ha selezionato, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, un campione basato sul massimo volume rappresentativo di produzione e di vendite di UNA nella Comunità che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I quattro produttori comunitari inseriti nel campione hanno rappresentato, nel periodo dell'inchiesta, il 63 % della produzione industriale comunitaria, mentre i 10 produttori comunitari di cui sopra ne hanno rappresentato il 75 %.

(16) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate sono state consultate in merito al campione e non hanno sollevato obiezioni.

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 1. Prodotto in esame

(17) Il prodotto in esame è lo stesso prodotto esaminato nell'inchiesta iniziale, ovvero una soluzione di urea e nitrato d'ammonio originaria dei paesi interessati, comunemente utilizzato come fertilizzante liquido nell'agricoltura. Essa consiste di una miscela di urea, nitrato d'ammonio e acqua. Il tenore di azoto (N) è la caratteristica più significativa del prodotto e può variare tra 28 % e 32 %. Tale variazione si ottiene aggiungendo una quantità inferiore o superiore di acqua alla soluzione. La maggior parte delle importazioni di UNA avevano un tenore di N del 32 %, quindi una concentrazione superiore che è più economica da trasportare. Si ritiene tuttavia che, indipendentemente dal loro tenore di azoto, tutte le soluzioni di UNA abbiano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e costituiscano pertanto un prodotto unico ai fini della presente inchiesta. Il prodotto in questione rientra nel codice NC 3102 80 00.

### 2. Prodotto simile

(18) Come l'inchiesta iniziale, anche la presente inchiesta di riesame ha confermato che il prodotto in esame è un prodotto di base le cui caratteristiche fisiche fondamentali e qualità sono identiche indipendentemente dal paese di origine. Il prodotto in esame e quelli fabbricati e venduti dai produttori esportatori sul mercato interno dei paesi interessati, dai produttori comunitari sul mercato comunitario e dal produttore del paese di riferimento sul suo mercato interno hanno quindi le stesse caratteristiche fisiche di base e le stesse applicazioni finali; a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, essi sono pertanto da considerare prodotti simili.

## C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

### 1. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

(19) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, lo scopo dell'inchiesta è stato quello di determinare la probabilità che la scadenza delle misure implichi il persistere o la reiterazione del dumping.

(20) Nel PIR, dei paesi interessati solo l'Algeria esportava UNA nella Comunità. Quindi è stato effettuato un calcolo di dumping per i due produttori esportatori dell'Algeria, che hanno cooperato all'inchiesta, per esaminare la probabilità del persistere del dumping. Per gli altri produttori esportatori in Bielorussia, Russia e Ucraina che hanno collaborato, l'inchiesta è stata incentrata sulla probabilità della reiterazione del dumping.

Algeria

#### *Considerazioni generali*

(21) I soli due produttori algerini di UNA, Fertalge e Fertial, hanno cooperato all'inchiesta. Questi due produttori rappresentano la totalità delle esportazioni di UNA originarie dell'Algeria nella Comunità nel PIR, corrispondente a 177 383 tonnellate. Le importazioni nella Comunità del prodotto in questione, originarie dell'Algeria, rappresentavano il 4,8 % del consumo comunitario, ovvero 3 694 531 tonnellate nel PIR. Le importazioni dall'Algeria, partendo da un livello di 116 461 tonnellate, sono salite del 52 % rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale.

(22) Quindi l'esame del dumping basato sulle informazioni fornite da questi due produttori esportatori che hanno collaborato è stato considerato rappresentativo di tutto il paese.

#### *Valore normale*

(23) È stato innanzitutto stabilito se il volume complessivo delle vendite interne di UNA di ciascuno dei produttori esportatori fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5 % del volume complessivo delle vendite del prodotto in questione esportato nella Comunità. L'inchiesta ha dimostrato che entrambe le imprese vendevano solo un tipo di UNA alla Comunità e che questo tipo non era commercializzato in quantità rappresentative sul mercato interno dell'Algeria.

(24) Quindi per entrambi i produttori esportatori il valore normale non poteva essere basato sulle vendite interne e ha dovuto essere calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base aggiungendo al costo di fabbricazione del prodotto esportato nella Comunità, per ciascun produttore esportatore, un importo ragionevole per le SGAV e gli utili.

- (25) Per quanto riguarda i costi di fabbricazione, va ricordato che le spese per l'energia, quali elettricità e gas, rappresentano una proporzione maggioritaria del costo di fabbricazione e una proporzione significativa del costo totale della produzione. A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base è stato esaminato se i costi associati alla produzione e alla commercializzazione del prodotto in oggetto fossero riflessi ragionevolmente nei registri delle parti interessate.
- (26) L'inchiesta non ha rilevato alcuna indicazione che l'elettricità non fosse riflessa ragionevolmente nei registri dei produttori esportatori. In questo contesto va notato, tra l'altro, che i prezzi dell'elettricità pagati dai produttori algerini nel PIR erano in linea con i prezzi del mercato internazionale, se confrontati con altri paesi quali Canada e Norvegia. Tuttavia, lo stesso non può essere affermato per quanto riguarda i prezzi del gas.
- (27) Per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas è stato stabilito, in base a dati pubblicati da fonti riconosciute a livello internazionale specializzate nei mercati dell'energia, che il prezzo pagato dal produttore algerino corrispondeva a meno di un quinto del prezzo all'esportazione del gas naturale dall'Algeria. Inoltre, tutti i dati disponibili indicano che i prezzi interni del gas in Algeria erano prezzi regolamentati, molto inferiori ai prezzi di mercato pagati per il gas naturale, ad esempio negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone e nell'UE. Questi quattro mercati rappresentano il 46 % del consumo mondiale di gas e i livelli preminenti dei prezzi interni in questi quattro mercati sembrano riflettere ragionevolmente i costi. Inoltre, il prezzo del gas pagato dai produttori in questione era di gran lunga inferiore a quello pagato dai produttori comunitari.
- (28) Tenendo conto delle considerazioni sopra esposte, è stato ritenuto che i prezzi del gas pagati in Algeria nel periodo dell'inchiesta di riesame non potevano riflettere ragionevolmente i costi associati alla produzione e alla distribuzione di gas. Quindi, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base i costi del gas sostenuti da un produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta, Fertial, sono stati adeguati in base alle informazioni da altri mercati rappresentativi. Il prezzo adeguato è stato basato sul prezzo medio del gas naturale liquefatto (GNL) originario dell'Algeria venduto per l'esportazione al confine francese nel PIR, al netto del trasporto marittimo e di costi di liquefazione; tale base è stata ritenuta la più appropriata, poiché queste informazioni pubbliche si riferiscono esclusivamente al gas originario dell'Algeria. La Francia, che è il mercato più importante per il gas algerino e ha prezzi che riflettono ragionevolmente i costi, può essere considerata un mercato rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. L'altra impresa che ha cooperato all'inchiesta, Fertalge, non utilizzava il gas naturale come materia prima, in quanto produce UNA da nitrato d'ammonio (NA) prodotto localmente e urea. Poiché il costo del NA prodotto localmente rifletteva i prezzi interni del gas in Algeria di cui al considerando 26, i costi relativi al NA sostenuti da questa impresa sono stati adeguati.
- (29) I costi di fabbricazione indicati dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta sono stati pertanto ricalcolati in modo da tenere conto dei prezzi adeguati del gas, utilizzando i prezzi del gas venduto al confine francese al netto dei costi di trasporto marittimo e di liquefazione. Sono stati aggiunti al costo di fabbricazione così ricalcolato un importo ragionevole per le SGAV e un margine di profitto ragionevole, a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (30) Non è stato possibile stabilire le SGAV e gli utili in base all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, perché le due imprese che hanno cooperato all'inchiesta non avevano vendite interne rappresentative del prodotto in esame nel corso di normali operazioni commerciali. Non è stato possibile applicare l'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, poiché i due produttori che hanno cooperato sono i soli due produttori di UNA in Algeria. Inoltre, non era applicabile nemmeno l'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), perché il costo di fabbricazione dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale di beni avrebbe dovuto essere adeguato per quanto riguarda i costi del gas, per i motivi di cui al considerando 28. Vista l'impossibilità di stabilire la dimensione dell'adeguamento necessario per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria generale di beni venduti nel mercato interno, non è stato possibile stabilire i margini di profitto dopo un tale adeguamento. Le SGAV e gli utili sono stati quindi stabiliti a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.
- (31) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base le SGAV e gli utili sono stati determinati in base ad un metodo ragionevole. Poiché il mercato interno algerino dei prodotti della stessa categoria generale è trascurabile, è stato necessario ottenere le informazioni da altri mercati rappresentativi. A questo riguardo, sono state prese in considerazione informazioni pubbliche relative alle principali imprese operanti nel settore dei fertilizzanti a base di azoto. Si è riscontrato che i dati corrispondenti ai produttori nordamericani (USA e Canada) erano i più appropriati allo scopo dell'indagine, vista la vasta disponibilità di informazioni finanziarie pubbliche complete e affidabili riguardanti le società quotate in borsa in questa regione del mondo. Inoltre, il mercato nordamericano presenta un volume significativo di vendite interne e un elevato livello di concorrenza sia di imprese nazionali che estere. Quindi le SGAV e gli utili

sono stati stabiliti in base alla media ponderata delle SGAV e degli utili dei produttori nordamericani, che sono tra le imprese più grandi nel settore dei fertilizzanti, per quanto riguarda le vendite nell'America settentrionale della stessa categoria generale di prodotti (fertilizzanti a base di azoto). Questi tre produttori sono considerati rappresentativi del settore dei fertilizzanti a base di azoto (con in media oltre l'80 % del fatturato di questo segmento) e le SGAV e gli utili sono considerati rappresentativi dello stesso tipo di costi normalmente sostenuti dalle imprese che operano in tale segmento commerciale. Le SGAV corrispondono al 6,9 % del fatturato. Il margine di profitto calcolato corrisponde al 9,1 % del fatturato. Inoltre, non vi sono indicazioni che suggeriscono che l'importo degli utili così stabilito sia superiore al profitto normalmente realizzato dai produttori algerini sulle vendite di prodotti della stessa categoria generale nel mercato dell'Algeria.

#### *Prezzo all'esportazione*

- (32) A norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto in esame se venduto per l'esportazione nella Comunità.

#### *Confronto*

- (33) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati applicati gli adeguamenti del caso per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati operati adeguamenti per le differenze nei costi di trasporto, manipolazione, carico e altre spese accessorie, se del caso e in base a prove verificate.

#### *Margine di dumping*

- (34) Il margine di dumping per ogni produttore esportatore è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

- (35) L'inchiesta ha dimostrato che nel PIR il dumping si è verificato ad un livello anche maggiore rispetto all'inchiesta iniziale. I margini di dumping accertati, in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria vanno dal 50 % al 60 %.

## **2. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure**

### *2.1. Algeria*

- (36) I due produttori esportatori dell'Algeria che hanno collaborato all'inchiesta rappresentano la totalità delle importazioni del prodotto in esame da questo paese nella Comunità. La valutazione del rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure per l'Algeria si è quindi basata sulle informazioni messe a disposizione da questi due produttori esportatori che hanno collaborato.

#### *Capacità inutilizzata*

- (37) I produttori algerini che hanno cooperato hanno potuto raddoppiare la propria capacità produttiva, aumentando la loro produzione di circa il 20 % nel periodo considerato. Le loro capacità inutilizzate sono aumentate significativamente, passando da meno di 100 000 a 300 000-350 000 tonnellate.

- (38) Poiché il mercato interno dell'Algeria non è significativo ed è improbabile che tale situazione cambi in futuro, qualunque aumento della produzione sarà destinato all'esportazione. Attivando le loro capacità inutilizzate, i due produttori esportatori che hanno collaborato potrebbero fornire il 10-20 % del consumo comunitario.

- (39) Visto che il dumping è persistito nel PIR e tenendo conto della capacità supplementare costruita dai produttori algerini che hanno collaborato, è probabile che il volume delle esportazioni originarie dell'Algeria nella Comunità a prezzi di dumping aumenterà in caso di abrogazione delle misure antidumping.

- (40) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è probabile il persistere del dumping verso la Comunità qualora fossero abrogate le misure antidumping.

#### *Confronto tra il valore normale algerino e il livello dei prezzi prevalente nella Comunità*

- (41) Il valore normale accertato per entrambe le imprese era significativamente superiore ai prezzi di mercato UE nel PIR. Non è possibile escludere che i produttori esportatori algerini continuino ad esportare nella Comunità a prezzi di dumping, indipendentemente dall'imposizione di dazi.



## 2.2. Rapporto tra il valore normale calcolato in Bielorussia, Russia e Ucraina e i prezzi all'esportazione in paesi terzi

### 2.2.1. Bielorussia e Ucraina: prezzi di vendita interni basati sul paese di riferimento

- (42) Sono stati confrontati i prezzi di vendita interni di UNA in Bielorussia e Ucraina e i prezzi all'esportazione in paesi terzi. In questo contesto è importante notare che la Bielorussia non è considerata un paese ad economia di mercato e che l'Ucraina non era ancora considerata un paese ad economia di mercato al momento della presentazione della domanda di riesame in previsione della scadenza <sup>(1)</sup>. Quindi, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per determinare il valore normale per questi due paesi è stato necessario utilizzare dati ottenuti dai produttori in un paese terzo ad economia di mercato. Nell'avviso di apertura gli Stati Uniti sono stati indicati come paese di riferimento appropriato, visto che sono un mercato competitivo aperto, in cui i produttori devono affrontare un livello considerevole di concorrenza dalle importazioni dall'estero.
- (43) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulla scelta del paese di riferimento.
- (44) L'Associazione europea degli importatori di fertilizzanti (EFIA) aveva proposto l'Algeria o la Russia come alternative migliori, visto il loro accesso privilegiato alla materia prima principale, vale a dire il gas, e il fatto che sono paesi ad economia di mercato soggetti alla stessa inchiesta. In quest'ambito va sottolineato che l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), richiede innanzitutto un paese terzo ad economia di mercato appropriato. Benché l'accesso alle materie prima costituisca un importante fattore per quanto riguarda la scelta del paese di riferimenti, va notato che la pratica di questi due paesi di applicare prezzi diversi per il gas in rendeva inappropriata la scelta di uno di questi due paesi. Infatti, i prezzi del gas applicati in questi due paesi ai clienti nazionali non riflettono il reale valore di mercato.
- (45) Alcune parti interessate hanno affermato, tuttavia senza provare tale affermazione, che i processi di produzione russi e algerini sono più simili a quelli bielorusi e ucraini. Inoltre, è stato suggerito che l'Algeria avesse un livello di produzione più simile a quello dell'Ucraina. In questo contesto va sottolineato che tutti e tre i paesi, Bielorussia, Ucraina e Stati Uniti, hanno produttori con una completa integrazione verticale, cosa che certamente non è vero per l'Algeria.
- (46) Un produttore ucraino che ha cooperato all'inchiesta aveva proposto la Bulgaria o la Romania invece degli Stati Uniti. Tuttavia, la sua proposta non era fondata su

prove. Inoltre, un fattore importante contro la scelta della Bulgaria o la Romania è che i loro mercati interni, al contrario di quello degli Stati Uniti, sono di piccola dimensione con un numero limitato di produttori.

- (47) L'inchiesta ha quindi confermato gli Stati Uniti come scelta appropriata per il paese di riferimento. Sono stati contattati vari produttori e associazioni dei produttori negli Stati Uniti, che sono stati invitati a cooperare mediante la compilazione di un questionario. Un produttore statunitense ha cooperato pienamente all'inchiesta. Di conseguenza i calcoli sono stati basati sulle informazioni verificate dal solo produttore statunitense che ha collaborato, rispondendo completamente al questionario.

### 2.2.2. Bielorussia

#### Osservazioni preliminari

- (48) Il solo produttore in Bielorussia che ha cooperato era il solo produttore esportatore di questo paese, ma non aveva vendite all'esportazione nella Comunità nel PIR.
- (49) Poiché non vi erano esportazioni nella Comunità per un'analisi rappresentativa del dumping nel PIR, per valutare il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure sono stati analizzati i prezzi praticati dal produttore esportatore che ha cooperato all'inchiesta nei confronti degli Stati Uniti, il suo solo mercato di esportazione, nonché la capacità produttiva e le giacenze del produttore esportatore in questione. L'analisi si è basata sulle informazioni fornite dal produttore esportatore che ha cooperato all'inchiesta di cui al considerando 10.

#### Confronto

- (50) In base ai dati del produttore esportatore che ha collaborato è emerso che i prezzi all'esportazione negli Stati Uniti erano inferiori al valore normale calcolato per la Bielorussia. L'inchiesta ha rilevato infatti che, in generale, la differenza di prezzo variava tra il 10 % e il 15 % nel PIR, fatto che potrebbe indicare il rischio di reiterazione del dumping per le esportazioni nella Comunità in caso di abrogazione delle misure. Qui di seguito vengono esaminate le giacenze e la capacità produttiva, insieme ad un confronto dei prezzi all'esportazione rispetto al livello dei prezzi prevalente nella Comunità.

### 2.2.3. Ucraina

#### Osservazioni preliminari

- (51) Due produttori esportatori hanno collaborato all'inchiesta, ma nessuno esportava nella Comunità nel periodo dell'inchiesta di riesame. Non vi sono indicazioni che ci fossero altri produttori esportatori in Ucraina.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2117/2005, articolo 2.

- (52) Poiché non vi erano esportazioni nella Comunità per un'analisi rappresentativa del dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame, per valutare il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure sono stati analizzati i prezzi praticati dal produttore esportatore che ha cooperato all'inchiesta nei confronti degli Stati Uniti, il suo solo mercato di esportazione, nonché la capacità produttiva e le giacenze del produttore esportatore in questione. L'analisi si è basata sulle informazioni fornite dai due produttori esportatori che hanno cooperato all'inchiesta di cui al considerando 51.
- (53) I due produttori esportatori rappresentavano il 48 % delle importazioni negli Stati Uniti del prodotto in esame originario dell'Ucraina nel periodo dell'inchiesta di riesame. Anche le altre importazioni negli Stati Uniti originarie dell'Ucraina erano prodotte da uno dei produttori che hanno collaborato, ma l'esportazione era effettuata da un'impresa ucraina non associata che non produce UNA.

#### Confronto

- (54) In base ai dati dei produttori esportatori che hanno collaborato è emerso che i prezzi all'esportazione in paesi terzi erano inferiori a valore normale calcolato per l'Ucraina. L'inchiesta ha rilevato infatti che la differenza di prezzo variava in generale tra il 20 % e il 30 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, fatto che potrebbe indicare il rischio di reiterazione del dumping per le esportazioni nella Comunità in caso di abrogazione delle misure. Le giacenze e la capacità produttiva sono esaminate qui di seguito insieme ad un confronto dei prezzi all'esportazione rispetto al livello dei prezzi prevalente nella Comunità.

#### 2.2.4. Russia

##### Osservazioni preliminari

- (55) Due produttori esportatori appartenenti allo stesso gruppo di imprese hanno collaborato all'inchiesta, ma nessuno esportava nella Comunità nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (56) Nel periodo dell'inchiesta di riesame in Russia era presente un produttore che non ha collaborato all'inchiesta. Per i produttori che non hanno cooperato all'inchiesta sono state analizzate le informazioni disponibili da Eurostat e da altre fonti. Su questa base è risultato che non esistevano esportazioni di UNA nella Comunità oltre a quelle dei produttori che hanno cooperato all'inchiesta. Tuttavia, per le imprese che non hanno collaborato non erano disponibili informazioni affidabili riguardanti la

capacità e il volume di produzione, le giacenze e le vendite. In questo contesto e in assenza di prove contrarie, i risultati per qualsiasi impresa che non ha cooperato sono stati considerati in linea con quelli stabiliti per le imprese che hanno cooperato all'inchiesta.

- (57) Poiché non vi erano esportazioni nella Comunità per un'analisi rappresentativa del dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame, per valutare il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure sono stati analizzati i prezzi praticati dai produttori esportatori che hanno cooperato all'inchiesta negli altri mercati di esportazione, nonché la capacità produttiva e le giacenze di tali produttori esportatori. L'analisi si è basata sulle informazioni fornite dai produttori esportatori che hanno cooperato all'inchiesta di cui al considerando 55.

#### Confronto

- (58) È stato esaminato se i costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame fossero ragionevolmente riflessi nei registri delle parti interessate. Per quanto riguarda i costi del gas è stato riscontrato che il prezzo interno del gas pagato dai produttori russi corrispondeva a circa un quinto del prezzo all'esportazione del gas naturale originario della Russia. A questo riguardo tutti dati disponibili indicano che i prezzi interni del gas in Russia sono prezzi regolamentati, notevolmente inferiori ai prezzi di mercato pagati nei mercati non regolamentati per il gas naturale. Quindi a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, i costi del gas sostenuti dai produttori russi sono stati adeguati in base alle informazioni di altri mercati rappresentativi. Il prezzo adeguato è stato basato sul prezzo medio del gas russo all'esportazione al confine tedesco/ceco («Waidhaus»), al netto delle spese di trasporto. Waidhaus, la piazza principale per le vendite di gas russo nell'UE, è il mercato più importante per il gas russo e ha prezzi che riflettono ragionevolmente i costi; quindi può essere considerato un mercato rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (59) Il calcolo del valore normale è stato basato sui costi di produzione del prodotto tipo esportato, dopo l'adeguamento del costo del gas di cui al considerando 58 e l'aggiunta di un importo ragionevole per le SGAV, a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (60) Come nel caso dell'Algeria, non è stato possibile stabilire Le SGAV e gli utili in base all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, perché le imprese in questione non avevano vendite interne rappresentative del prodotto in

esame nel corso di normali operazioni commerciali. Non è stato possibile applicare l'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, poiché questi due produttori sono i soli a far parte dell'inchiesta. Inoltre, non era applicabile nemmeno l'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), perché anche in questo caso, per i motivi di cui al considerando 58, i costi di fabbricazione dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale di beni avrebbero dovuto essere adeguati per tenere conto dei costi del gas. Vista l'impossibilità di stabilire la dimensione dell'adeguamento necessario per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria di beni venduti nel mercato interno, non è stato possibile stabilire i margini di profitto dopo un tale adeguamento. Le SGAV e gli utili sono stati quindi stabiliti a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

- (61) Come nel caso dell'Algeria e per gli stessi motivi di cui al considerando 31, le SGAV e gli utili sono stati calcolati in base alla media ponderata delle SGAV e degli utili degli stessi tre produttori nordamericani. Inoltre, si noti che l'importo degli utili così stabilito non è superiore al profitto realizzato dai produttori russi sulle vendite di prodotti della stessa categoria generale nel loro mercato interno.
- (62) Risulta che le vendite all'esportazione dei due produttori che hanno collaborato sono state effettuate in base ad un accordo di agente tra due operatori associati, uno in Svizzera e l'altro delle Isole Vergini britanniche. Quest'ultimo ha cessato le attività all'inizio del 2005. Il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili al primo cliente indipendente negli Stati Uniti, che è il loro principale mercato di esportazione.
- (63) In base ai dati dei due venditori associati è emerso che i prezzi all'esportazione in paesi terzi erano inferiori al valore normale calcolato per la Russia. L'inchiesta ha rilevato infatti che la differenza di prezzo variava in generale tra il 2 % e il 6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, fatto che potrebbe indicare il rischio di reiterazione del dumping per le esportazioni nella Comunità in caso di abrogazione delle misure.

### 2.3. Capacità inutilizzate in Bielorussia, Russia e Ucraina

- (64) Sono stati esaminati anche i possibili effetti delle capacità inutilizzate esistenti. Né la Russia né l'Ucraina ha un mercato interno significativo per le UNA. Per la Bielorussia

invece si ritiene che esista un mercato interno importante per questo prodotto.

- (65) L'unico produttore in Bielorussia è riuscito ad aumentare la produzione del 14 % nel periodo considerato e stava producendo quasi a piena capacità nel PIR. La sua capacità di produzione è rimasta stabile in questo stesso periodo. Esso ha venduto circa il 60 % della sua produzione nel mercato nazionale, esportando il resto negli Stati Uniti. Sembra pertanto che questo produttore non disponga di capacità produttive inutilizzate immediatamente disponibili.
- (66) Nel periodo considerato l'unico produttore russo che ha collaborato all'inchiesta ha aumentato la produzione del 78 %. La sua capacità di produzione è rimasta stabile in questo stesso periodo. Tuttavia, in base alle informazioni presentate, tale produttore dispone ancora di una capacità significativa di produzione di circa 600 000-700 000 tonnellate di UNA e potrebbe, nel caso di abrogazione delle misure, utilizzare questa capacità per aumentare le proprie esportazioni nel mercato comunitario. Gli investimenti effettuati dall'impresa nel periodo considerato suggeriscono un ulteriore aumento potenziale della capacità produttiva. Si stima che la capacità inutilizzata globale in Russia corrisponda ad almeno le 600 000-700 000 tonnellate note, che rappresentano circa il 20 % del consumo comunitario. Le esportazioni nei paesi terzi sono aumentate del 79 % nel periodo considerato.
- (67) Nel contempo le vendite interne dell'unico produttore russo che ha collaborato rimangono ad un livello basso, in media meno del 5 % delle vendite totali. Poiché il mercato interno non può assorbire l'aumento di produzione, qualsiasi aumento produttivo sarà probabilmente destinato all'esportazione.
- (68) Per quanto riguarda l'Ucraina, i due produttori che hanno collaborato sono riusciti ad aumentare la produzione di dodici volte nel periodo considerato. La capacità produttiva è aumentata di cinque volte nello stesso periodo. Inoltre, essi dispongono di capacità inutilizzate considerevoli che, nel di abrogazione delle misure, potrebbero essere destinate ad aumentare notevolmente il volume d'esportazione nel mercato comunitario. Si stima che la capacità inutilizzata globale in Ucraina corrisponda ad almeno 700 000-800 000 tonnellate, che rappresenta circa il 20 % del consumo comunitario. Le esportazioni nei paesi terzi sono aumentate di otto volte nel periodo considerato.

(69) Le vendite interne in Ucraina sono rimaste ad un livello basso nel periodo considerato, ovvero in media meno del 2 % delle vendite totali. Si noti che il mercato interno non è in grado di assorbire l'aumento di produzione, quindi è probabile che qualsiasi aumento produttivo sia destinato all'esportazione.

(70) Alla luce di quanto sopra, si può concludere che i produttori che hanno cooperato, ad eccezione della Bielorussia, dispongono di capacità inutilizzate significative che, in caso di abrogazione delle misure, potrebbero essere utilizzate per aumentare le esportazioni verso il mercato comunitario.

#### 2.4. Rapporto tra il livello dei prezzi all'esportazione in paesi terzi e il livello dei prezzi prevalente nella Comunità

(71) Va ricordato che il livello dei prezzi generalmente prevalente nella Comunità applicato dai produttori comunitari era inferiore al prezzo medio all'esportazione dei produttori esportatori nei paesi terzi nel periodo dell'inchiesta di riesame, in particolare nei confronti degli Stati Uniti. Tale fenomeno è spiegato dal fatto che i prezzi del gas, che rappresentano oltre il 50 % dei costi di produzione, e quindi i prezzi delle UNA erano più alti negli Stati Uniti che in Europa; di conseguenza le UNA erano commercializzate ad un prezzo superiore negli USA.

(72) Va rilevato che i prezzi all'esportazione negli Stati Uniti praticati dai paesi interessati erano in media inferiori ai rispettivi valori normali, anche se il livello dei prezzi prevalente negli Stati Uniti era superiore rispetto a quello nella Comunità. Si può pertanto concludere che qualsiasi vendita al mercato CE sarebbe probabilmente effettuata a prezzi di dumping.

#### 2.5. Incentivo a trasferire le vendite da altri mercati alla Comunità

(73) Per quanto riguarda la Bielorussia, esiste un mercato interno in rapida crescita in cui l'unico produttore vende i due terzi della propria produzione. Visto che il prezzo interno corrisponde a meno della metà del prezzo prevalente nella Comunità nel periodo dell'inchiesta di riesame, è probabile che una decisione economica fondata porti il produttore bielorusso a destinare al mercato comunitario quantità significative attualmente vendute sul mercato interno, vendendole a prezzi di dumping.

(74) In quest'ambito va notato inoltre che il produttore bielorusso, che attualmente esporta il rimanente terzo della produzione ad altri mercati, avrebbe notevoli vantaggi per il costo del trasporto esportando nella Comunità, vista la sua prossimità al confine comunitario rispetto ad altri mercati potenziali di esportazione quali Stati Uniti, Argentina o Australia.

(75) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, in caso di abrogazione delle misure è probabile che, visti i forti incentivi economici, il produttore bielorusso ridiriga parti significative delle sue vendite alla Comunità a prezzi di dumping.

#### Conclusioni sulla probabile politica di esportazione di Bielorussia, Russia e Ucraina

(76) Come è stato già spiegato nel considerando 20, in assenza di esportazioni nella Comunità da parte di Bielorussia, Russia e Ucraina nel periodo dell'inchiesta di riesame, non è stato possibile stabilire il dumping da questi paesi per quanto riguarda l'esportazione nella Comunità. Tuttavia, come illustrato nella parte 2 di cui sopra, l'inchiesta ha dimostrato che in base ai calcoli effettuati utilizzando dati relativi alle esportazioni attuali da questi paesi nel loro principale mercato di esportazione, gli Stati Uniti, esiste la probabilità di reiterazione del dumping.

#### 3. Conclusioni sulle probabilità del persistere o della reiterazione del dumping

(77) In base alle analisi di cui nelle parti da 1 a 5, è stato concluso che in caso di abrogazione delle misure, è probabile che la produzione supplementare sia esportata nella Comunità oppure che le esportazioni in altri paesi non comunitari o le vendite nei mercati nazionali siano dirottate al mercato comunitario in quantità significative. È probabile che tali esportazioni nella Comunità avvengano a prezzi di dumping, in particolare al fine di riconquistare le quote di mercato perse nella Comunità. Si può pertanto concludere che in caso di abrogazione delle misure le future esportazioni nella Comunità saranno quantitativamente più importanti e a prezzi di dumping. Inoltre, si noti che i mercati oltremare comportano costi di trasporto più elevati rispetto al mercato comunitario, in particolare se si considerano le vendite dai paesi vicini come Bielorussia, Ucraina all'Europa orientale oppure dall'Algeria all'Europa meridionale.

(78) Per quanto riguarda le importazioni nella Comunità originarie dell'Algeria, poiché sono ancora effettuate a prezzi di dumping e considerando l'analisi di cui sopra delle capacità inutilizzate e il confronto dei prezzi, è probabile che il dumping da parte dell'Algeria continui in futuro. Visto che la Comunità era il solo mercato d'esportazione per l'Algeria nel periodo dell'inchiesta di riesame, è molto probabile che l'aumento dei volumi di esportazione sia destinato principalmente a questo mercato.

(79) Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude che è probabile il persistere (da parte dell'Algeria) e la reiterazione (da parte di Russia, Bielorussia e Ucraina) del dumping in caso di abrogazione delle misure.

#### D. PREGIUDIZIO

##### 1. Definizione di industria comunitaria

(80) All'interno della Comunità, il prodotto in esame è fabbricato da 12 produttori, che costituiscono la produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(81) Si noti che rispetto all'inchiesta iniziale le imprese «Hydro Agri» hanno cambiato la loro denominazione in «Yara». Cinque imprese si sono aggiunte all'industria comunitaria mediante l'allargamento dell'Unione europea nel 2004.

(82) Dei dodici produttori comunitari dieci hanno cooperato all'inchiesta, di cui nove sono indicate nella richiesta di riesame. Gli altri due produttori (di seguito «altri produttori comunitari») non si sono pronunciati. I produttori che hanno accettato di collaborare sono i seguenti:

— Achema AB, (Lituania),

— AMI Agrolinz Melamine International GmbH (Austria),

— DSM Agro (Paesi Bassi),

— Duslo AS (Slovacchia),

— Fertiberia SA (Spagna),

— Grande Paroisse SA (Francia),

— Lovochemie AS (Repubblica ceca),

— Nitrogénművek Rt (Ungheria),

— SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (Germania),

— Yara (Paesi Bassi, Germania, Italia e Regno Unito).

(83) Visto che nel periodo dell'inchiesta di riesame i dieci produttori comunitari rappresentavano il 75 % della produzione comunitaria totale, si ritiene che i dieci produttori di cui sopra costituiscano la maggioranza della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Essi rappresentano pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono di seguito definiti «industria comunitaria».

(84) Come indicato ai considerando 10, 15 e 16, è stato selezionato un campione formato da quattro produttori. Tutti i produttori comunitari inseriti nel campione hanno cooperato e hanno presentato il questionario con le risposte entro i termini. Inoltre, gli altri produttori all'origine della denuncia e i produttori che sostengono l'inchiesta hanno fornito taluni dati generali per l'analisi del pregiudizio.

##### 2. Situazione del mercato comunitario

###### 2.1. Consumo sul mercato comunitario

(85) Il consumo comunitario apparente è stato calcolato in base al volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, il volume delle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario e i dati Eurostat relativi a tutte le importazioni nell'Unione europea. Dato l'allargamento dell'Unione europea nel 2004, ai fini della chiarezza e della coerenza dell'analisi il consumo è stato calcolato sulla base del mercato dell'UE 25 per tutto il periodo preso in considerazione.

(86) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta di riesame, il consumo comunitario è aumentato dell'8 %. L'aumento registrato nel 2004 è attribuibile principalmente all'applicazione della politica agricola comune nei nuovi Stati membri dopo l'adesione all'Unione europea. Dal 2004 gli agricoltori nei nuovi Stati membri disponevano di finanziamenti supplementari e quindi è aumentato l'utilizzo di fertilizzanti.

	2002	2003	2004	PIR
Consumo comunitario complessivo in tonnellate	3 425 381	3 579 487	3 740 087	3 694 532
Indice (2002 = 100)	100	104	109	108

## 2.2. Importazioni dai paesi interessati

### 2.2.1. Cumulo

- (87) Nell'inchiesta iniziale le importazioni del prodotto in esame originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Sudafrica e Ucraina sono state esaminate cumulativamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha esaminato se la valutazione cumulativa fosse appropriata anche nell'inchiesta attuale.
- (88) A questo riguardo è stato riscontrato che non vi erano importazioni del prodotto in esame dall'Ucraina nel periodo considerato e non vi erano importazioni dalla Bielorussia e dalla Russia nel 2004 e nel periodo dell'inchiesta di riesame. Quindi non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base relative alla valutazione cumulativa delle importazioni del prodotto in esame da tali paesi insieme alle importazioni del prodotto in esame dall'Algeria.
- (89) Alla luce delle considerazioni di cui sopra si è ritenuto opportuno esaminare separatamente i quattro paesi.

### 2.2.2. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni da ciascuno dei paesi in esame

- (90) Per quanto riguarda i tre paesi che hanno esportato nella Comunità nel periodo considerato, i volumi delle importazioni, le quote di mercato e i prezzi medi per paese hanno evidenziato le tendenze illustrate qui di seguito. Le seguenti tendenze relative a quantità e prezzi sono basate sui dati di Eurostat.

	2002	2003	2004	PIR
Volume delle importazioni dall'Algeria (t)	97 378	239 348	219 680	177 383
Quota di mercato	2,8 %	6,7 %	5,9 %	4,8 %
Prezzo delle importazioni dall'Algeria (EUR/t)	96	99	117	131
Volume delle importazioni dalla Bielorussia (t)	101 479	44 438	—	—
Quota di mercato	3,0 %	1,2 %	—	—
Prezzo delle importazioni dalla Bielorussia (EUR/t)	74	64	—	—
Volume delle importazioni dalla Russia (t)	81 901	81 809	—	—
Quota di mercato	2,4 %	2,3 %	—	—
Prezzo delle importazioni dalla Russia (EUR/t)	64	70	—	—

- (91) Il volume delle importazioni dall'Algeria, sebbene in leggera diminuzione a partire dal 2003, è salito di altri due punti percentuali come quota di mercato nel periodo considerato, mentre i prezzi sono evoluti positivamente passando da 96 a 131 EUR/t. Per quanto riguarda Bielorussia e Russia, i loro rispettivi volumi d'importazione sono diminuiti notevolmente e sono stati azzerati dal 2004 in poi.
- (92) L'inchiesta ha dimostrato che i prezzi delle importazioni dall'Algeria non rappresentavano una sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta di riesame. Per quanto riguarda gli altri paesi, in assenza di importazioni nel periodo considerato, un confronto tra i prezzi praticati dall'Algeria per le esportazioni in paesi terzi nel PIR e i prezzi dell'industria comunitaria applicati sul mercato comunitario non ha dimostrato l'applicazione di prezzi significativamente inferiori a quelli praticati nella Comunità.

### 2.3. Importazioni da altri paesi

- (93) Il volume delle importazioni da altri paesi terzi nel periodo considerato è indicato nella tabella qui di seguito. Anche le seguenti tendenze relative a quantità e prezzi sono basate sui dati Eurostat.

	2002	2003	2004	PIR
Volume delle importazioni dalla Romania (t)	69 733	79 137	257 113	142 288
Quota di mercato	2 %	2,2 %	6,9 %	3,9 %
Prezzo delle importazioni dalla Romania (EUR/t)	94	102	112	123
Volume delle importazioni dagli USA (t)	26 024	57	20	6
Quota di mercato	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Prezzo delle importazioni dagli USA (EUR/t)	86	289 (*)	1 101 (*)	1 664 (*)

(\*) Viste le quantità trascurabili, tali prezzi non possono essere ritenuti affidabili.

- (94) Nel caso della Romania, nel 2004 è stato registrato un aumento sostanziale delle importazioni, con una quota di mercato del 6,9 %, che tuttavia è scesa al 3,9 % nel periodo dell'inchiesta di riesame (PIR) nonostante le condizioni favorevoli del mercato comunitario. Tale sviluppo va considerato insieme all'aumento significativo delle esportazioni della Romania verso il mercato statunitense, che in termini di volume rappresentava oltre tre volte il volume delle esportazioni rumene nella Comunità nel PIR. Per quanto riguarda i prezzi, essi sono aumentati costantemente in tutto il periodo considerato ed erano sempre più alti rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria inclusi nel campione per il 2004 e per il PIR. Su tale base non si ritiene che i produttori esportatori rumeni possano costituire una minaccia di pregiudizio materiale per l'industria comunitaria. Le importazioni dagli Stati Uniti, che detenevano una quota di mercato dello 0,7 % nel 2002, sono diminuite drasticamente, scendendo a 6 tonnellate nel PIR. Tale tendenza riflette il fatto che i prezzi di vendita negli USA erano superiori a quelli nella CE fino alla fine del PIR; quindi i produttori statunitensi non erano motivati ad esportare nella CE.
- (95) Dal punto di vista della European Fertilizer Import Association (EFIA), poiché le esportazioni rumene nel mercato comunitario non costituiscono un rischio di pregiudizio materiale, sebbene l'aumento di volume sia superiore a quello delle esportazioni algerine e i loro prezzi siano inferiori a quelli chiesti dagli esportatori dell'Algeria, anche le esportazioni originarie dell'Algeria non devono costituire un rischio di pregiudizio materiale. In quest'ambito va notato che per l'Algeria, conformemente al considerando 92, non è stata riscontrata alcuna sottoquotazione, né un pregiudizio materiale all'industria comunitaria causato dall'Algeria nel periodo considerato. Tuttavia, l'analisi per questo paese di cui alla parte 4 sotto indica che esiste la probabilità di reiterazione del pregiudizio. D'altra parte, poiché dazi antidumping non erano applicabili alle importazioni di UNA originarie della Romania, questo paese non è stato oggetto di un esame di reiterazione del pregiudizio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Su questa base l'argomentazione è stata respinta.

### 3. Situazione economica dell'industria comunitaria

- (96) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.

#### 3.1. Osservazioni preliminari

- (97) Poiché si è proceduto ad un campionamento per quanto riguarda l'industria comunitaria, il pregiudizio è stato valutato in base ad informazioni raccolte sia a livello dell'intera industria comunitaria («IC» nelle tabelle) che a livello dei produttori comunitari inclusi nel campione («PC» nelle tabelle).

- (98) Nei casi di campionamento, la prassi consolidata consiste nell'analizzare alcuni indicatori di pregiudizio (produzione, capacità produttiva, giacenze, vendite, quota di mercato, crescita e occupazione) a livello di industria comunitaria, mentre gli indicatori che si riferiscono al rendimento delle singole imprese (prezzi, costi di produzione, redditività, salari, investimenti, utile sugli investimenti, flusso di cassa e capacità di ottenere capitale) sono analizzati partendo dalle informazioni raccolte a livello dei produttori comunitari inseriti nel campione.

### 3.2. Dati relativi all'industria comunitaria nel suo complesso

#### a) Produzione

- (99) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta di riesame, la produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 5 %, passando da circa 2,8 milioni di tonnellate nel 2002 a circa 3 milioni di tonnellate nel PIR. In particolare, la produzione è diminuita del 3 % nel 2003, per poi aumentare di due punti percentuali nel 2004 e di altri sette punti percentuali nel PIR.

	2002	2003	2004	PIR
IC — Produzione (t)	2 843 529	2 768 258	2 823 972	3 003 918
Indice (2002 = 100)	100	97	99	106

Fonte: Richiedenti, risposte del questionario di campionamento e risposte al questionario verificate

#### b) Capacità e tassi di utilizzazione degli impianti

- (100) Le capacità di produzione sono rimaste immutate nel periodo considerato. Vista la crescita della produttività, è aumentata l'utilizzazione delle capacità, passando da un livello del 57 % nel 2002 ad un livello del 60 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come è stato riscontrato nell'inchiesta iniziale, l'utilizzazione delle capacità per questo tipo di produzione e industria può essere influenzata dalla produzione di altri prodotti che possono essere prodotti dagli stessi impianti di produzione.

	2002	2003	2004	PIR
IC — Capacità produttiva (t)	4 984 375	4 944 575	4 941 975	4 955 075
Indice (2002 = 100)	100	99	99	99
IC — Utilizzazione degli impianti	57 %	56 %	57 %	61 %
Indice (2002 = 100)	100	98	100	106

#### c) Giacenze

- (101) Il livello delle giacenze finali dell'industria comunitaria è aumentato progressivamente per tutto il periodo considerato. Alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame (30 giugno 2005) il livello delle giacenze era relativamente basso, ma questo è dovuto al fatto che per questo tipo di prodotto i livelli delle giacenze sono sempre molto più bassi in estate che in inverno, poiché le vendite maggiori sono in primavera e nella prima parte dell'estate. Entro la fine del 2004 il livello delle giacenze era superiore del 13 % rispetto alla fine del 2002.

	2002	2003	2004	PIR
IC — Giacenze (t)	276 689	291 085	313 770	159 926
Indice (2002 = 100)	100	105	113	58



## d) Volume delle vendite

- (102) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta di riesame le vendite realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario sono diminuite del 3 %. Tale sviluppo rappresenta l'opposto dell'evoluzione dei consumi nel mercato comunitario, che sono aumentati dell'8 % nello stesso periodo (cfr. considerando 86). L'aumento generale dei volumi di produzione è spiegato dall'elevato livello di esportazione dell'industria comunitaria nello stesso periodo. La seguente tabella indica i volumi di esportazione dei produttori comunitari inseriti nel campione, il cui mercato principale era quello statunitense.

	2002	2003	2004	PIR
IC — Volume delle vendite CE (t)	2 800 226	2 641 000	2 604 215	2 722 174
Indice (2002 = 100)	100	94	93	97
Volume delle vendite PC a paesi terzi (t)	176 269	194 543	228 937	328 796
Indice (2002 = 100)	100	110	130	187

## e) Quota di mercato

- (103) La quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa sostanzialmente tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta di riesame. In particolare, l'industria comunitaria ha perso otto punti percentuali della sua quota mercato nel periodo considerato, mentre i produttori algerini hanno aumentato la loro quota di mercato, passando dal 2,8 % al 4,8 % nello stesso periodo.

	2002	2003	2004	RIP
Quota di mercato dell'industria comunitaria	81,7 %	73,8 %	69,6 %	73,7 %
Indice (2002 = 100)	100	90	85	90

## f) Crescita

- (104) L'industria comunitaria ha perso una parte significativa della sua quota di mercato, a beneficio dei produttori algerini, rumeni e di altri produttori comunitari che nello stesso periodo hanno aumentato la propria quota di mercato.
- (105) La perdita di quota di mercato può inoltre essere attribuita alla decisione razionale presa dall'industria comunitaria di aumentare le proprie esportazioni nel mercato statunitense in modo da beneficiare dei prezzi più elevati vigenti su quel mercato. Tuttavia, viste le notevoli capacità inutilizzate, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare della crescita del mercato comunitario che è stato osservato nel periodo in considerazione.

## g) Occupazione

- (106) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta di riesame il livello di occupazione dell'industria comunitaria è aumentata dell'5 %. Questo aumento relativamente basso può essere attribuito principalmente all'aumento delle esportazioni dell'industria comunitaria.

	2002	2003	2004	PIR
IC — Prodotto in esame e occupazione	827	819	790	867
Indice (2002 = 100)	100	99	96	105

## h) Produttività

- (107) La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria, misurata come produzione annua per addetto, è rimasta piuttosto stabile tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta di riesame.

	2002	2003	2004	PIR
IC — Produttività (t/dipendente)	3 437	3 380	3 573	3 463
Indice (2002 = 100)	100	98	104	101

## i) Entità del margine di dumping

- (108) Considerato il volume delle importazioni dall'Algeria (che corrispondono a circa il 6,7 % del mercato comunitario nel periodo in considerazione), l'impatto sull'industria comunitaria dell'entità dell'effettivo margine di dumping non può essere considerato trascurabile, soprattutto in un mercato estremamente volatile in termini di prezzi come quello del prodotto in esame. Non è possibile trarre conclusioni per Bielorussia, Russia e Ucraina, poiché le importazioni da questi paesi sono cessate nel 2003.

## 3.3. Dati relativi ai produttori comunitari del campione

## a) Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi del mercato interno

- (109) Il prezzo di vendita netto medio dei produttori comunitari inseriti nel campione è aumentato notevolmente nel 2004 e nel periodo relativo all'inchiesta di riesame, riflettendo quindi le condizioni del mercato internazionale favorevoli per il prodotto in esame nello stesso periodo. Questa tendenza crescente va considerata insieme all'evoluzione simile del costo della principale materia prima, ovvero il gas, come è dimostrato dalla tabella qui di seguito.

	2002	2003	2004	RIP
PC — Prezzo unitario sul mercato comunitario (EUR/t)	85	89	109	114
Indice (2002 = 100)	100	105	128	134
PC — Prezzo del gas/MBTU (indicizzato)	100	107	111	126

## b) Salari

- (110) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta di riesame la retribuzione media per dipendente è aumentata del 9 %, come indicato nella tabella qui di seguito.

	2002	2003	2004	PIR
PC — Costo del lavoro per dipendente su base annua (000 EUR)	23,4	25,4	27,0	25,6
Indice (2002 = 100)	100	108	115	109

## c) Investimenti

- (111) Il flusso annuo di investimenti nel prodotto in esame dei quattro produttori inseriti nel campione presenta un'evoluzione positiva nel periodo considerato. Tali investimenti si riferiscono principalmente alla sostituzione di macchinari obsoleti. Tale fatto indica gli sforzi dell'industria comunitaria di migliorare costantemente produttività e competitività. Tuttavia, i risultati non sono apparenti nell'evoluzione delle produttività che è rimasta piuttosto stabile (cfr. considerando 107) nello stesso periodo, riflettendo quindi le difficoltà dell'industria comunitaria di aumentare la propria produzione.

	2002	2003	2004	PIR
PC — Investimenti netti (000 EUR)	12 512	20 087	12 611	17 047
Indice (2002 = 100)	100	161	101	136

## d) Redditività e utili sul capitale investito

- (112) La redditività dei produttori inseriti nel campione presenta un miglioramento graduale, in particolare dal 2003, e ha raggiunto il 13,8 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Alla fine del periodo considerato la redditività ha raggiunto un picco in questo mercato di prezzi ciclici. Infatti, diversi fattori, inclusi quelli esterni, possono influenzare i prezzi dei mercati mondiali di UNA e altri fertilizzanti a base di azoto. Tali fattori possono risultare in un'offerta supplementare o in una domanda ridotta di tali prodotti, influenzando quindi i prezzi del prodotto. Nel periodo considerato, i prezzi sui mercati mondiali sono saliti a causa di un'offerta limitata. Nel 2002 e 2003 i livelli degli utili riscontrati erano tuttavia moderati e inferiori ai livelli considerati ragionevoli dall'industria comunitaria visto che quest'industria è ad alta intensità di capitale. L'utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l'andamento della redditività nel periodo considerato.

	2002	2003	2004	PIR
PC — Redditività delle vendite CE ad acquirenti indipendenti (in % sulle vendite nette)	8,1 %	6,0 %	12,3 %	13,8 %
Indice (2002 = 100)	100	74	151	170
IC — Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti)	22 %	24 %	50 %	58 %
Indice (2002 = 100)	100	111	229	265

## e) Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

- (113) Il flusso di cassa è aumentato significativamente nel periodo considerato. Questo andamento corrisponde a quello della redditività globale nel periodo considerato.

	2002	2003	2004	PIR
IC — Flusso di cassa (000 EUR)	23 532	19 625	39 767	50 823
Indice (2002 = 100)	100	83	169	216

- (114) L'inchiesta non ha rivelato difficoltà dei produttori comunitari inseriti nel campione nella raccolta di capitali. In questo contesto va notato che visto che diverse di queste imprese fanno parte di grandi gruppi, esse finanziano le loro attività all'interno del gruppo a cui appartengono mediante misure di raccolta di capitali o prestiti intra-gruppo concessi dalle imprese madri.

### 3.4. Conclusioni

- (115) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta di riesame i seguenti indicatori hanno presentato un'evoluzione positiva: il volume di produzione dell'industria è aumentato, i prezzi di vendita unitari dell'industria comunitaria sono aumentati e la redditività è migliorata significativamente seguendo l'andamento dei prezzi. Inoltre, l'andamento è stato positivo anche per le esportazioni in paesi terzi, gli utili sugli investimenti e il flusso di cassa. I salari sono aumentati moderatamente e l'industria comunitaria ha continuato ad investire.
- (116) Al contrario, i seguenti indicatori hanno evidenziato un andamento negativo: il volume delle vendite sul mercato comunitario è sceso del 3 % in presenza di un mercato in crescita. Di conseguenza la quota di mercato dell'industria comunitaria è sceso notevolmente, ovvero di otto punti percentuali nel periodo considerato. La produttività è rimasta piuttosto stabile nonostante gli sforzi dell'industria comunitaria di migliorarla mediante investimenti.
- (117) In generale la situazione dell'industria comunitaria è migliorata significativamente rispetto alla situazione precedente all'imposizione di misure anti-dumping sulle importazioni di UNA dai paesi interessati nel 2000. Si ritiene perciò che tali misure abbiano avuto un impatto positivo sulla situazione economica dell'industria comunitaria. Tuttavia, va sottolineato che lo sviluppo positivo di taluni indicatori può essere attribuito in parte al mercato del prodotto simile, che a causa dell'offerta limitata a livello mondiale è stato molto favorevole negli ultimi due anni del periodo considerato. Inoltre, anche lo sviluppo positivo delle esportazioni dell'industria comunitaria ha contribuito all'evoluzione globalmente favorevole dell'industria comunitaria, contrapponendosi in certa misura alla diminuzione della quota di mercato all'interno della Comunità.
- (118) La Commissione ha quindi concluso che la situazione dell'industria comunitaria è migliorata rispetto al periodo precedente all'istituzione delle misure ma che è ancora fragile.

## 4. Probabilità di reiterazione del pregiudizio

### 4.1. Considerazioni generali

- (119) Poiché non vi è stata una continuazione del pregiudizio materiale causato dalle importazioni dai quattro paesi interessati, l'analisi è stata incentrata sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio. In questo contesto sono stati analizzati due parametri principali: i) il costo del gas nei paesi interessati e il suo impatto sui costi di produzione di UNA, e ii) l'effetto sull'industria comunitaria dei volumi di esportazione ipotizzati dai paesi interessati nella Comunità, tenendo conto delle condizioni concorrenziali.

### 4.2. Evoluzione probabile dei prezzi di vendita: prezzi del gas e costi di produzione nei paesi interessati

- (120) La probabilità di reiterazione del pregiudizio dipenderà molto dalla probabile evoluzione dei prezzi delle UNA. Poiché il gas rappresenta l'elemento di costo più importante, ovvero oltre il 50 % del costo di produzione di UNA se acquistato a prezzi del mercato mondiale, esso costituisce un fattore determinante del prezzo di vendita di UNA. Il costo del gas nella produzione di UNA dipende dall'efficienza dell'impiego del gas e dal prezzo unitario. È stata effettuata un'analisi di questi due parametri nel costo di produzione di UNA per l'industria comunitaria, da un lato, e per la Russia e l'Algeria, dall'altro.
- (121) Da quest'analisi è stato dimostrato innanzitutto che l'efficienza d'impiego del gas rappresenta un fattore importante nella determinazione del costo del gas per tonnellata di UNA prodotta. In quest'ambito si è riscontrato che l'efficienza nell'impiego del gas dell'industria comunitaria era relativamente alta, raggiungendo risparmi fino al 15 % sul consumo di gas per tonnellata di produzione di UNA rispetto ai produttori in Russia e Algeria. Questo è il risultato degli sforzi dell'industria comunitaria di migliorare continuamente la sua produttività e competitività mediante investimenti appropriati che richiedono un afflusso di capitali annuale pari, in media, ad un terzo del valore contabile netto delle sue attività. Tale vantaggio comparativo dovrebbe beneficiare l'industria comunitaria e risultare in un costo di produzione più basso di UNA.
- (122) Nonostante quest'efficienza l'industria comunitaria deve sostenere un costo del gas per ogni tonnellata di UNA prodotta che corrisponde a circa tre volte quello sostenuto da Russia e Algeria a cause della differenza dei prezzi del gas applicati. I prezzi artificialmente bassi del gas in questi due paesi spiega completamente la differenza. È improbabile che nel prossimo futuro sarà ridotta la conseguente differenza tra i prezzi delle UNA in questi due paesi rispetto a quelli dei produttori che acquistano gas a prezzi del mercato mondiale, come quelli applicati nella Comunità. Al contrario, se nei prossimi anni viene mantenuta l'attuale tendenza di sviluppo dei prezzi del gas sul mercato mondiale, questo divario potrebbe aumentare ulteriormente. Su questa base si ritiene che i produttori di Russia e Algeria continueranno ad avere

questo vantaggio di costo artificiale, che compensa largamente gli elevati costi di trasporto a causa del peso delle UNA. Tale fatto rende attraente il mercato comunitario anche ai produttori ubicati in aree remote di questi paesi e che quindi devono sostenere costi di trasporto corrispondenti a oltre il 20 % del prezzo.

(123) Visto il basso livello dei prezzi del gas, i produttori esportatori in Russia e Algeria probabilmente avranno la possibilità di esportare il prodotto in esame nella Comunità a prezzi inferiori al costo di produzione dell'industria comunitaria. Quindi è molto probabile che tali importazioni abbiano un prezzo notevolmente inferiore ai prezzi dell'industria comunitaria.

(124) Come per Bielorussia e Ucraina, questi paesi non sono inclusi in quest'analisi poiché per i fini della presente inchiesta entrambi sono considerati economie non di mercato e quindi non sono stati richiesti i loro dati sui costi di produzione. Tuttavia, dati specifici concernenti i prezzi del gas in questi due paesi sono stati raccolti e l'inchiesta ha dimostrato che, nel periodo dell'inchiesta di riesame, i produttori in questi paesi sono stati riforniti di gas a prezzi considerevolmente più bassi rispetto ai prezzi applicati all'industria comunitaria. Si ritiene pertanto che entrambi i paesi avranno la possibilità di esportare il prodotto in esame a prezzi più bassi rispetto al costo di produzione dell'industria comunitaria; si può concludere inoltre che è probabile che tali prezzi saranno più bassi rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria.

(125) In caso di abrogazione delle misure, il fatto che gli esportatori bielorussi, russi e ucraini dovranno ristabilirsi nel mercato comunitario e che gli esportatori algerini dovranno rafforzare la propria posizione sul mercato, potrebbe anche sostenere il punto di vista che esiste la probabilità che tali produttori praticino prezzi più bassi rispetto all'industria comunitaria in modo da riconquistare le quote di mercato perdute o allargare il proprio portafoglio clienti.

(126) Secondo l'EFIA e taluni produttori esportatori, i costi più bassi di produzione non possono essere considerati un motivo valido per giustificare la probabilità di reiterazione del pregiudizio; inoltre la possibilità di sottoquotazione non rappresenta la norma giuridica per stabilire una tale eventualità. L'Algeria ha praticato prezzi superiori a quelli dell'industria comunitaria. Inoltre, Bielorussia, Russia e Ucraina non hanno esportato affatto nella Comunità nel 2004 e nel PIR e i loro prezzi praticati verso i paesi terzi erano superiori a quelli dell'industria comunitaria, che non sono considerati pregiudizievole. Tali fatti dovrebbero dimostrare, secondo l'EFIA, che i produttori esportatori non dipendono dai costi più bassi

del gas per fissare prezzi più bassi, ma al contrario applicano prezzi superiori al fine di massimizzare il proprio margine di profitto.

(127) La logica alla base dell'esame della probabilità di reiterazione del pregiudizio è di determinare se la scadenza delle misure comporti condizioni che incoraggerebbero la reiterazione del pregiudizio. In questo ambito va notato innanzitutto che, come è riconosciuto dalle parti interessate, i produttori esportatori nei paesi interessati beneficiano di prezzi del gas bassi, in tal modo hanno la possibilità di sottoquotare i prezzi dell'industria comunitaria. D'altro canto, l'inchiesta ha dimostrato che durante il PIR le loro esportazioni sono state effettuate a prezzi di dumping. Questo comportamento nei prezzi è stato riscontrato alla luce: i) delle significative capacità di esportazione non utilizzate, e ii) dei loro costi di produzione notevolmente più bassi. Il primo indica il forte incentivo a trovare mercati di sbocco per la loro produzione. Il secondo indica la loro capacità di sottoquotare notevolmente i prezzi dell'industria comunitaria al fine di soddisfare le proprie esigenze di vendita in termini di volume.

(128) Per quanto riguarda i prezzi, va ricordato che negli ultimi due anni del periodo in considerazione le condizioni di mercato hanno mantenuto i prezzi ad un livello molto elevato indipendentemente dalle misure antidumping applicabili. In effetti, in quel periodo, un rigido equilibrio di domanda e offerta a livello mondiale è risultato in prezzi elevati per tutti i fertilizzanti a base di azoto. Le UNA, come gli altri fertilizzanti a base di azoto, costituiscono un bene i cui prezzi sono influenzati da numerosi fattori che vanno dai prezzi volatili del gas, che hanno un impatto considerevole sull'offerta in quanto rappresentano l'elemento di costo più importante, alle condizioni meteorologiche, poiché i raccolti e i livelli delle scorte di cereali risultano in un aumento o in una diminuzione della domanda. Per quanto riguarda il mercato comunitario, nei prossimi anni si prevede una leggera diminuzione della domanda di fertilizzanti a base di azoto<sup>(1)</sup>. Il mantenimento di tali prezzi elevati dipende quindi da una domanda limitata, che è tuttavia improbabile, come è stato dimostrato dall'inchiesta vista le capacità di esportazione inutilizzate dei paesi interessati e la probabilità del reindirizzamento di parte dei loro prodotti destinati a paesi terzi durante il PIR qualora fossero abrogate le misure. Questo scenario porterà probabilmente i produttori esportatori ad abbassare i propri prezzi, sottoquotando quelli dell'industria comunitaria al fine di ottenere quote di mercato e soddisfare le proprie esigenze in termini di volume d'esportazione. In tali circostanze l'industria comunitaria sarebbe obbligata ad abbassare i propri prezzi ad un livello vicino o sotto il costo di produzione, visto il costo elevato del gas oppure di perdere una quota di mercato significativa, e quindi entrate, o entrambi. Un aumento delle esportazioni al mercato statunitense è improbabile visti i motivi di cui al seguente considerando 135. Quindi l'abrogazione delle misure comporterebbe inevitabilmente un deterioramento dei risultati globali dell'industria comunitaria.

<sup>(1)</sup> Fonte: «Global fertilisers and raw materials supply and supply/demand balances: 2005-2009», A05/71b, giugno 2005, International Fertiliser Industry Association (IFA).

- (129) Per quanto riguarda l'argomentazione relativa alla massimizzazione dei profitti, va notato che essa è basata sulla differenza di prezzo positiva tra gli USA e il mercato comunitario osservata nel periodo considerato, che tuttavia non può essere considerata un elemento di valutazione per i prezzi futuri di un bene altamente volatile come le UNA. In base a quanto sopra è stato stabilito che esiste un rischio elevato di reiterazione del pregiudizio qualora fossero abrogate le misure e quindi l'argomentazione è stata respinta.

#### 4.3. Impatto sull'industria comunitaria dei volumi d'esportazione ipotizzati e sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

##### 4.3.1. Osservazioni preliminari — Condizioni competitive

- (130) La soluzione di UNA è un fertilizzante liquido che fornisce azoto alle colture. È utilizzato principalmente come fertilizzante pre-semina per i seminativi che generalmente necessitano di UNA in primavera. L'UNA ha un'intercambiabilità limitata con altri fertilizzanti a base di azoto, poiché gli agricoltori utilizzano attrezzature diverse per l'applicazione di UNA e, inoltre, essa può essere utilizzata con altre soluzioni, ad esempio pesticidi, in un'unica applicazione. La domanda è caratterizzata da picchi stagionali ed è relativamente poco elastica.

- (131) Sebbene il consumo di UNA avvenga generalmente su base stagionale è prodotta tutto l'anno, poiché per motivi di efficienza non sarebbe opportuno cessare la produzione. Di conseguenza i produttori comunitari si ritrovano con un picco degli inventari in autunno e inverno. Importazioni massicce del prodotto in esame a prezzi bassi in primavera e estate avranno molto probabilmente un impatto negativo significativo sui prezzi dell'industria comunitaria, in quanto la merce in questione ha un'elevata volatilità e i prezzi sono fissati su base settimanale.

##### 4.3.2. Esportazioni dai paesi interessati

- (132) Vista l'assenza di esportazioni dai paesi interessati, ad eccezione dell'Algeria, nel periodo dell'inchiesta di riesame, l'analisi è concentrata sulla probabilità del dirottamento delle esportazioni effettuate in altri paesi nel periodo considerato verso il mercato comunitario nel prossimo futuro. Inoltre, è stata effettuata un'analisi dell'evoluzione probabile dei prezzi di vendita di UNA.

- (133) Per quanto riguarda la probabile evoluzione delle esportazioni nel mercato comunitario, si noti che le importazioni di UNA originarie di Bielorussia, Russia e Ucraina nel mercato statunitense erano soggette a misure antidumping fino alla loro abrogazione nell'aprile del 2003. La seguente tabella mostra l'evoluzione delle

esportazioni di questi tre paesi nel mercato statunitense a partire dal 2003:

Esportazioni nel mercato USA da:	2003 (*)	2004	PIR (**)
Bielorussia in tonnellate	156 596	244 526	227 772
Russia in tonnellate	179 993	614 395	699 100
Ucraina in tonnellate	111 321	103 440	145 828
Totale in tonnellate	447 910	962 361	1 072 700

(\*) I dati comprendono i primi tre mesi del 2003, vale a dire il periodo in cui erano ancora d'applicazione le misure.

(\*\*) Il periodo dell'inchiesta di riesame (PIR) è riportato ai fini di confronto con l'analisi globale.

Fonte: «Foreign Trade Statistics», pubblicato dal Census Bureau degli Stati Uniti.

- (134) Su questa base è dimostrato che tali paesi hanno aumentato significativamente il loro volume d'esportazione tra il 2003 e il 2004. Nel caso della Russia in particolare il volume d'esportazione è salito da 180 000 tonnellate nel 2003 a circa 600 000 tonnellate nel 2004, ovvero un aumento di oltre tre volte. Le statistiche commerciali di cui sopra dimostrano inoltre che l'aumento marcato e repentino dei volumi d'esportazione da questi paesi negli Stati Uniti ha subito una battuta d'arresto nel PIR, quando rispetto al 2004 l'aumento è stato meno importante (11 %). La stabilizzazione dei loro volumi collettivi di esportazione al mercato statunitense a circa 1 milione di tonnellate è stata confermata dai risultati di esportazione negli USA di questi paesi nel periodo successivo al PIR.

- (135) Nella relazione finale dell'inchiesta antidumping degli Stati Uniti sulle importazioni di UNA da Bielorussia, Russia e Ucraina il motivo di questa stabilizzazione è stato descritto in dettaglio<sup>(1)</sup>. In questa relazione viene spiegato specificamente che l'elevato rapporto dei costi di trasporto interno comportano che il mercato d'importazione sia quasi completamente limitato alle aree costiere. I costi di trasporto per molte aree degli Stati Uniti, inclusi gli stati della cosiddetta «farm belt» che hanno un consumo importante di UNA, rendono i prezzi finali delle UNA d'importazione troppo elevati rispetto alle UNA di produzione locale. In altre parole, esiste un limite alla dimensione del mercato statunitense d'importazione e le aree più significative in termini di consumo rimangono protette dalle importazioni grazie della loro ubicazione. Vista la stabilizzazione osservata delle importazioni da Bielorussia, Russia e Ucraina, di cui al considerando 134, si conclude che il mercato statunitense non è in grado di assorbire volumi d'importazione significativamente più altri rispetto a quelli registrati nel PIR.

<sup>(1)</sup> «Urea Ammonium Nitrate Solutions From Belarus, Russia, and Ukraine — Investigations Nos. 731-TA-1006, 1008 and 1009 (Final), Publication 3591», aprile 2003, US International Trade Commission, pag. 25, V-4, V-5.

(136) Nel contesto di cui sopra e vista la relativa prossimità del mercato comunitario, si può concludere che vendite significative o capacità inutilizzate nei paesi in esame saranno molto probabilmente destinate al mercato comunitario in caso di abrogazione delle misure. Dato il costo inferiore del trasporto rispetto alle esportazioni nel mercato statunitense, i loro prezzi all'esportazione possono essere notevolmente più bassi rispetto a quelli prevalenti nel mercato statunitense. Inoltre, come indicato nei considerando 50, 54 e 63, risulta che le vendite nel mercato statunitense dei produttori esportatori che hanno cooperato all'inchiesta sono state effettuate a prezzi inferiori ai rispettivi valori normali.

#### 4.3.3. Impatto delle capacità inutilizzate

##### Algeria

(137) Si ricorda che il mercato interno algerino del prodotto in esame è trascurabile e che praticamente tutta la capacità di produzione è orientata all'esportazione. Inoltre, l'inchiesta ha dimostrato che l'attuale capacità inutilizzata dei produttori algerini rappresenta il 10-20 % dei consumi nel mercato comunitario. L'attuale capacità inutilizzata totale è stimata a circa 300 000-350 000 tonnellate.

(138) In particolare, vista la prossimità del mercato comunitario, è molto probabile che in caso di abrogazione delle misure tale capacità produttiva inutilizzata sia utilizzata per la produzione del prodotto in esame, da destinare all'esportazione nella Comunità (l'Algeria una quota di mercato corrispondente solo a 4,8 %). Gli elevati volumi previsti sarebbero probabilmente venduti a prezzi di dumping e costituirebbero un pregiudizio per i produttori comunitari.

##### Bielorussia

(139) In questo caso si è riscontrato un mercato interno in rapida crescita in cui, nel periodo dell'inchiesta di riesame, l'unico produttore ha venduto i due terzi della propria produzione. Inoltre, non vi erano esportazioni nella Comunità nel 2004 e nel periodo dell'inchiesta di riesame e le esportazioni nel mercato statunitense sono diminuite nonostante l'assenza di misure antidumping e le condizioni favorevoli del mercato.

(140) Se le misure fossero abrogate, la situazione riguardante la Bielorussia probabilmente cambierebbe in modo drammatico. Visto che il prezzo interno corrisponde a meno della metà del prezzo di mercato prevalente nella Comunità nel periodo dell'inchiesta di riesame, una decisione economica fondata porterebbe il produttore bielorusso a

destinare al mercato comunitario quantità significative attualmente vendute sul mercato interno, vendendole a prezzi di dumping. Ne risulterebbe probabilmente la reiterazione del pregiudizio causato da elevati volumi di importazioni a prezzi bassi originari della Bielorussia.

##### Russia

(141) Il mercato interno russo è relativamente piccolo rispetto alle capacità inutilizzate che, come già indicato nel considerando 66, corrispondono a 600 000-700 000 tonnellate e che potrebbero essere aumentate notevolmente se si aggiungono le capacità dei produttori che non hanno cooperato all'inchiesta o le capacità attualmente impiegate nella produzione e nell'esportazione di urea e nitrato d'ammonio, gli altri due fertilizzanti a base di azoto.

(142) A questo riguardo vale la pena notare che attualmente la Comunità impone misure di difesa commerciale sulle importazioni di prodotti a monte, vale a dire urea solida e nitrato d'ammonio, dalla Russia <sup>(1)</sup>. Per quanto riguarda le misure concernenti l'urea, un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza è attualmente in corso <sup>(2)</sup>. È in corso inoltre un'inchiesta di riesame intermedio limitato ad un solo produttore esportatore russo importante per quanto riguarda le misure sul nitrato d'ammonio <sup>(3)</sup>. Quindi, a seconda del risultato finale di tali inchieste di riesame, esiste il rischio del trasferimento della produzione da questi prodotti alle UNA, che potrebbe quindi risultare in un altro aumento significativo della capacità inutilizzata stimata dei produttori russi.

(143) Viste le considerazioni di cui sopra, è molto probabile che le esportazioni nella Comunità riprenderanno in caso di abrogazione delle misure. In base ad una stima prudente, i volumi di tali importazioni rappresentano quasi il 20 % del mercato comunitario, tenendo conto del consumo in tale mercato (cfr. considerando 86) e delle attuali capacità inutilizzate in Russia. Alla luce dei prezzi estremamente bassi pagati dai produttori russi per il gas e del conseguente vantaggio in termini di prezzi per il prodotto in esame, tali importazioni causerebbero probabilmente un grave pregiudizio per l'industria comunitaria.

##### Ucraina

(144) Tra i paesi interessati, in questo momento l'Ucraina è il paese con la maggiore capacità inutilizzata, stimata a circa 700 000-800 000 tonnellate. La sola capacità inutilizzata attuale corrisponde a circa il 20 % del consumo comunitario.

<sup>(1)</sup> Urea: regolamento (CE) n. 901/2001 (GU L 127 del 8.5.2001, pag. 11). Nitrato d'ammonio: regolamento (CE) n. 658/2002 (GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU C 105 del 4.5.2006, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU C 300 del 30.11.2005, pag. 8.

(145) In assenza di un mercato interno significativo e vista la prossimità del mercato comunitario, è probabile che esportazioni massicce siano indirizzate al mercato comunitario in caso di abrogazione delle misure. Tali esportazioni, come indicato sopra, saranno probabilmente effettuate a livello di dumping, causando pertanto un pregiudizio grave per l'industria comunitaria.

#### 4.4. Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

(146) Visti i prezzi artificialmente bassi che i produttori nei paesi interessati pagano per la materia prima di base, vale a dire il gas, e il conseguente impatto sui costi di produzione di UNA, è probabile che in caso di abrogazione delle misure i produttori nei paesi interessati abbiano la possibilità di esportare il prodotto in esame a prezzi più bassi rispetto ai costi di produzione dell'industria comunitaria.

(147) Tutti i paesi interessati ad eccezione della Bielorussia hanno una capacità eccedentaria che potrebbe essere indirizzata al mercato comunitario in caso di abrogazione delle misure. Per quanto riguarda la Bielorussia, visti gli elevati volumi di vendita sul mercato interno a prezzi molto più bassi rispetto a quelli prevalenti sul mercato comunitario nel periodo dell'inchiesta di riesame, è molto probabile che almeno una parte sia destinata al mercato comunitario in caso di abrogazione delle misure. Anche i costi inferiori del trasporto per le vendite alla Comunità rispetto agli Stati Uniti potrebbe favorire un dirottamento delle vendite verso il mercato comunitario. Inoltre, per tutti e quattro i paesi è probabile che una parte delle loro attuali esportazioni in altri paesi sia destinata alla Comunità in caso di abrogazione delle misure, come dimostrato nei considerando da 132 a 136.

(148) Secondo l'EFIA e taluni produttori esportatori, l'ipotesi di passare dalla produzione di urea e di nitrato d'ammonio alle UNA ignora il fatto economico basilare che i produttori non possono semplicemente cambiare produzione senza investire. Inoltre, affermano che i produttori non rinunceranno a prodotti più redditizi solo perché vengono abrogate le misure antidumping su un prodotto meno redditizio.

(149) Per quanto riguarda gli investimenti supplementari necessari, va notato che la maggior parte degli importanti produttori esportatori di fertilizzanti a base di azoto sono produttori integrati e quindi la decisione di produrre/esportare un prodotto piuttosto che un altro dipende principalmente dalle condizioni di mercato. Per quanto riguarda i prodotti redditizi, i produttori cercheranno effettivamente i prodotti più redditizi. In quest'ambito

le misure antidumping rappresentano un elemento importante delle loro decisioni, come è dimostrato dall'aumento significativo delle esportazioni di UNA a prezzi di dumping nel mercato statunitense nel 2004 e nel PIR, dopo che le misure antidumping statunitensi sono state abrogate nel 2003. Quindi le decisioni economiche fondate dai produttori esportatori comporteranno probabilmente il passaggio da un prodotto all'altro per mantenere o aumentare le vendite globali di fertilizzanti a base di azoto ed i relativi profitti. Le argomentazioni di cui sopra sono state respinte su questa base.

(150) Le considerazioni sopra portano alla conclusione che in caso di abrogazione delle misure le esportazioni dai paesi interessati sarebbero effettuate probabilmente in volumi significativi e a prezzi che minano i prezzi dell'industria comunitaria, visto i costi di produzione distorti e artificialmente bassi. È probabile che ciò comporti il rafforzamento della tendenza depressiva dei prezzi sul mercato, con un impatto negativo previsto sulla situazione economica dell'industria comunitaria. In particolare questo impedirebbe il recupero finanziario che è stato realizzato nel 2004 e nel periodo dell'inchiesta di riesame, comportando una probabile reiterazione del pregiudizio. In altre parole, più peggiorano le condizioni del mercato, più scenderanno i prezzi praticati dai paesi interessati, tenendo conto della differenza significativa del costo di produzione e delle capacità inutilizzate.

## E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

### 1. Introduzione

(151) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping attualmente in vigore possa essere contraria all'interesse generale della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte.

(152) Va ricordato che nell'inchiesta iniziale, l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che l'attuale inchiesta sia un riesame, il cui oggetto di indagine è cioè una situazione in cui le misure antidumping sono in vigore, permette di valutare qualsiasi indebito impatto negativo delle misure antidumping attualmente in vigore sulle parti coinvolte.

(153) Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell'interesse della Comunità.



## 2. Interesse dell'industria comunitaria

(154) L'industria comunitaria ha dimostrato di essere un'industria strutturalmente solida, come ha confermato l'andamento positivo della sua situazione economica osservato dopo l'istituzione delle misure antidumping nel 2000. Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta in particolare, l'industria comunitaria ha migliorato la sua situazione in termini di redditività.

(155) È lecito aspettarsi che l'industria comunitaria continui a trarre vantaggio dalle misure attualmente in vigore e a recuperare, rovesciando la tendenza negativa in termini di quota di mercato e migliorando ulteriormente la redditività. Qualora vengano abrogate le misure, è probabile un aumento delle importazioni a prezzi di dumping da questi paesi con un conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria a causa della pressione al ribasso sui prezzi di vendita che potrebbe mettere a rischio la sua attuale situazione finanziaria positiva, ma ancora fragile.

## 3. Interesse degli importatori

(156) Come indicato nel considerando 9, solo un importatore ha indicato la sua disponibilità ad essere inserito nel campione e ha fornito le informazioni di base richieste nel questionario. Tuttavia, dopo aver inviato il questionario compilato, detto importatore ha informato la Commissione di non voler collaborare ulteriormente all'inchiesta.

(157) Si ricorda che nell'inchiesta iniziale è stato riscontrato che l'impatto dell'imposizione di misure non sarebbe stato significativo, poiché le importazioni sarebbero continuate anche se non a prezzi pregiudizievole e in generale gli importatori non trattano solo UNA ma, in larga misura, anche altri fertilizzanti. Per quanto riguarda l'ipotesi che le importazioni sarebbero continuate, essa è stata confermata solo dalle importazioni originarie dell'Algeria con cui esiste un accordo per un produttore esportatore. Si conclude pertanto che alcuni importatori potrebbero aver subito conseguenze negative dall'imposizione di misure, come indicato nel considerando 66 del regolamento (CE) n. 617/2000 della Commissione <sup>(1)</sup>. Tuttavia, l'inchiesta non ha dimostrato che alcuni importatori abbiano cessato completamente le proprie attività; essa sembra essere stata incentrata sui diversi fertilizzanti come ipotizzato. Quindi l'imposizione di misure sembra aver avuto un impatto globale limitato sulla maggioranza degli importatore/commercianti.

(158) In assenza di cooperazione da parte degli importatori, non sono disponibili informazioni affidabili che indichino che il mantenimento delle misure avrà un impatto negativo significativo sugli importatori o sui commercianti.

(159) Secondo l'EFIA, la non cooperazione degli importatori non va considerata come una mancanza di interesse da loro parte ma come un riflesso della situazione non equa viste le risorse significative richieste da un'inchiesta antidumping rispetto alle loro risorse limitate dovute alla presenza di piccole o medie imprese. Inoltre, affermano che l'inchiesta ha ignorato l'effetto cumulativo sugli importatori delle numerose misure antidumping sui fertilizzanti e quindi non ha effettuato un'analisi equa degli effetti su importatori e agricoltori.

(160) A questo riguardo va notato che per gli importatori che trattano un'ampia gamma di fertilizzanti, tra cui le UNA, esiste la possibilità di offrire fertilizzanti a base di azoto diversi, provenienti da altre fonti attualmente non soggette a misure antidumping. Su questa base si è concluso che eventuali impatti negativi sugli importatori dal mantenimento delle misure non costituirebbero un motivo fondato per abrogarle.

## 4. Interesse degli utilizzatori

(161) Gli utenti di UNA sono gli agricoltori nella Comunità. La domanda di fertilizzanti a base di azoto sembra essere relativamente poco elastica e gli agricoltori tendono ad acquistare dalle fonti più economiche. Esaminando il possibile effetto dell'istituzione delle misure sugli utilizzatori, si è concluso nell'inchiesta iniziale che, considerata l'incidenza trascurabile del costo di UNA sugli agricoltori, un eventuale aumento di tale costo non avrebbe probabilmente avuto un effetto negativo significativo. Il fatto che, nell'ambito della presente inchiesta, nessun utilizzatore o associazione degli utilizzatori abbia fornito informazioni che contraddicessero tale conclusione sembra confermare che: i) le UNA rappresentano una parte trascurabile dei costi totali di produzione per tali agricoltori; ii) le misure attualmente in vigore non hanno avuto un effetto negativo sostanziale sulla loro situazione economica; e iii) il mantenimento delle misure non avrebbe un impatto negativo sugli interessi finanziari degli utenti.

## 5. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

(162) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che impediscano la proroga dei dazi antidumping in vigore.

## F. MISURE ANTIDUMPING

(163) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare la proroga delle misure in vigore. Inoltre, dopo tale comunicazione, è stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni.

<sup>(1)</sup> GU L 75 del 24.3.2000, pag. 3.

(164) Pertanto, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno prorogare le misure antidumping in vigore sulle importazioni di UNA originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina. Si ricorda che tali misure consistono in dazi specifici, tranne per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l'esportazione nella Comunità da una impresa algerina, i cui impegni sono stati accettati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

- È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscele di urea e di nitrato d'ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali di cui al codice NC 3102 80 00 originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina.
- Gli importi dei dazi, espressi in euro per tonnellata, sono i seguenti:

Paese	Produttore	Importo del dazio (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
Algeria	Tutte le imprese	6,88	A999
Bielorussia	Tutte le imprese	17,86	—
Russia	JSC Nevinnomyssky Azot 357030 Russian Federation Regione di Stavropol Nevinnomyssk, Nizyaev st. 1	17,80	A176
	Tutte le altre imprese	20,11	A999
Ucraina	Tutte le imprese	26,17	—

- Nei casi in cui i beni siano stati danneggiati prima di entrare in libera pratica e quindi il prezzo effettivamente pagato o pagabile è ridotto proporzionalmente per la determinazione del valore doganale a norma dell'articolo 145 del regolamento

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

(CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(1)</sup>, l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi stabiliti sopra, è ridotto proporzionalmente in base al prezzo effettivamente pagato o pagabile.

- In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell'articolo 2.

- Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

- Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica, classificabili ai seguenti codici addizionali TARIC, prodotte e direttamente esportate (vale a dire spedite e fatturate) dall'impresa indicata sotto a un'impresa che funge da importatore nella Comunità, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, a condizione che l'importazione avvenga conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Paese	Impresa	Codice addizionale TARIC
Algeria	Fertalge Industries spa 12, Chemin AEK Gadouche Hydra, Algeri	A107

- L'esenzione è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro interessato di una fattura conforme emessa dall'esportatore e contenente gli elementi essenziali di cui all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio  
Il presidente  
J. KORKEAOJA

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 40.

## ALLEGATO

Elementi da indicare nella fattura conforme di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

1. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria (come specificato nel regolamento).
2. La descrizione esatta delle merci, compresi:
  - il codice NC,
  - il contenuto di azoto (N) del prodotto (in percentuale),
  - quantità (da indicare in tonnellate).
3. Descrizione delle condizioni di vendita, compresi:
  - prezzo a tonnellata,
  - le condizioni di pagamento previste,
  - le condizioni di consegna previste,
  - gli sconti e le riduzioni complessivi.
4. Il nome dell'importatore non collegato al quale l'impresa ha rilasciato direttamente la fattura.
5. Il nome del responsabile dell'impresa che ha emesso la fattura conforme, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci oggetto della presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da ... [denominazione della ditta] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento (CE) n. 617/2000. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute sulla presente fattura sono complete ed esatte.»

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1912/2006 DELLA COMMISSIONE****del 20 dicembre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	103,0
	204	80,6
	999	91,8
0707 00 05	052	109,5
	204	61,5
	628	155,5
	999	108,8
0709 90 70	052	132,5
	204	58,3
	999	95,4
0805 10 20	052	74,3
	204	59,0
	220	53,3
	388	72,9
	999	64,9
0805 20 10	204	61,6
	999	61,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	65,5
	624	72,2
	999	68,9
0805 50 10	052	55,6
	528	43,0
	999	49,3
0808 10 80	388	107,5
	400	90,3
	404	88,2
	512	57,4
	720	80,7
	999	84,8
0808 20 50	400	97,9
	720	51,1
	999	74,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 1913/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

## recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo <sup>(2)</sup>, ha subito sostanziali modifiche da quando è entrato in vigore. Inoltre, le disposizioni in materia di compensazioni relative a rivalutazioni sensibili o a riduzioni dei tassi di cambio applicati agli aiuti diretti sono diventate obsolete per effetto dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2799/98. A fini di chiarezza e semplificazione, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2808/98 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2) I fatti generatori dei tassi di cambio applicabili alle diverse situazioni che si verificano nell'ambito della legislazione agricola devono essere stabiliti, fatte salve le eventuali precisazioni o deroghe previste dalla regolamentazione dei settori interessati, in base ai criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98.

(3) Per tutti i prezzi e gli importi applicati nel quadro degli scambi con i paesi terzi, l'accettazione della dichiarazione in dogana rappresenta il fatto generatore più adatto per raggiungere il fine economico perseguito. Lo stesso vale per le restituzioni all'esportazione e per la determinazione del prezzo di entrata degli ortofrutticoli nella Comunità, in base al quale i prodotti sono classificati nella tariffa doganale comune. È quindi opportuno mantenere questo fatto generatore.

(4) Il prezzo di entrata degli ortofrutticoli nella Comunità è determinato in base al valore forfettario all'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE)

n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli <sup>(3)</sup>. Per il calcolo di detto valore forfettario vengono presi in considerazione i prezzi rappresentativi sui mercati d'importazione. Il fatto generatore del tasso di cambio di tali prezzi deve essere determinato alla data della loro applicazione.

(5) Per le restituzioni alla produzione, il fatto generatore del tasso di cambio è legato, in linea di massima, all'adempimento di determinate formalità. Ai fini di un'armonizzazione delle regole applicabili, è opportuno disporre che il fatto generatore sia la data in cui si dichiara che i prodotti hanno raggiunto la destinazione richiesta, qualora sia richiesta una destinazione, e, in tutti gli altri casi, l'accettazione della domanda di pagamento della restituzione da parte dell'organismo pagatore.

(6) Per gli aiuti alla trasformazione di agrumi e di ortofrutticoli, di cui rispettivamente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(4)</sup>, e agli articoli 2 e 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(5)</sup>, nonché per il prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e per l'aiuto ai foraggi essiccati di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati <sup>(6)</sup>, il fine economico si considera raggiunto al momento della presa in consegna dei prodotti da parte del trasformatore. Occorre quindi determinare il fatto generatore del tasso di cambio su questa base.

(7) Per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, l'obbligo cui è subordinata la concessione dell'aiuto è costituito da un atto che garantisca l'uso appropriato dei prodotti in questione. La presa in consegna della merce da parte dell'operatore interessato rappresenta una condizione preliminare perché le autorità competenti possano effettuare le verifiche necessarie nella contabilità dell'operatore stesso e perché venga garantito un trattamento uniforme delle pratiche. Il fatto generatore del tasso di cambio deve essere quindi messo in relazione con la presa in consegna dei prodotti.

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 76).

<sup>(3)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

<sup>(4)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(5)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

<sup>(6)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

- (8) Per gli altri aiuti a favore del settore agricolo, le situazioni possono essere molto diverse. Questi aiuti sono comunque concessi sempre previa domanda e nei termini prescritti dalla normativa. È pertanto opportuno far corrispondere il fatto generatore del tasso di cambio con il termine ultimo per la presentazione delle domande.
- (9) Per i regimi di sostegno di cui all'allegato I e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori<sup>(7)</sup>, il fatto generatore del tasso di cambio è definito dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(8)</sup>. Si deve dunque fare riferimento a questa disposizione.
- (10) Per i prezzi, i premi e gli aiuti nel settore vitivinicolo, di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(9)</sup>, il fatto generatore del tasso di cambio deve essere legato, secondo i casi, alla data di inizio della campagna viticola, all'applicazione di specifici contratti o all'adempimento di talune operazioni come l'arricchimento o la trasformazione dei prodotti vitivinicoli. Per ogni situazione occorre quindi precisare il fatto generatore da prendere in considerazione.
- (11) Le situazioni in base alle quali deve essere determinato il fatto generatore variano notevolmente per gli aiuti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato<sup>(10)</sup>, all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere<sup>(11)</sup>, all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole<sup>(12)</sup>, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati<sup>(13)</sup>, e per il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(14)</sup>. Il fatto generatore deve essere quindi stabilito in funzione di ciascuna situazione specifica.
- (12) Per le spese di trasporto di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(15)</sup>, e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere<sup>(16)</sup>, il fatto generatore del tasso di cambio deve essere collegato alla data di presentazione delle offerte nell'ambito delle gare. Occorre pertanto stabilire il fatto generatore alla data di ricevimento da parte dell'autorità competente di un'offerta ricevibile per il contratto di trasporto in oggetto.
- (13) Il prezzo di riferimento dello zucchero e il prezzo minimo della barbabietola entro quota di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(17)</sup>, sono strettamente legati tra loro e devono essere noti agli operatori per l'intera campagna di commercializzazione. Lo stesso dicasi del prelievo unico sulle quote supplementari di zucchero e di isoglucosio, del prelievo sull'eccedenza e della tassa sulla produzione di cui rispettivamente all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, e agli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 318/2006. Il fatto generatore del tasso di cambio per tali prezzi e importi deve essere quindi stabilito a una data immediatamente precedente il raccolto.

<sup>(12)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 943/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 9).

<sup>(13)</sup> GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1487/2006 (GU L 278 del 10.10.2006, pag. 8).

<sup>(14)</sup> GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1468/2006 (GU L 274 del 5.10.2006, pag. 6).

<sup>(15)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1474/2006 (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 44).

<sup>(16)</sup> GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

<sup>(17)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

<sup>(7)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

<sup>(8)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

<sup>(9)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

<sup>(10)</sup> GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2006 (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 44).

<sup>(11)</sup> GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1018/2006 (GU L 288 del 19.10.2006, pag. 21).

- (14) Gli importi a vocazione strutturale o ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) <sup>(18)</sup>, e gli importi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) <sup>(19)</sup>, il cui pagamento è a carico dei programmi di sviluppo rurale approvati dal regolamento (CE) n. 1698/2005, sono fissati per una campagna di commercializzazione o per un anno civile. Il fine economico è dunque raggiunto se il fatto generatore del tasso di cambio è stabilito per l'anno considerato. In considerazione di tali elementi, è opportuno stabilire il fatto generatore il 1° gennaio dell'anno in cui è adottata la decisione di concedere l'aiuto.
- (15) Gli importi forfettari di cui all'allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario <sup>(20)</sup>, destinati a coprire le spese generali connesse specificamente ai fondi di esercizio e ai programmi operativi di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(21)</sup>, sono fissati per un dato anno. È quindi opportuno stabilire il fatto generatore del tasso di cambio al 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono tali spese.
- (16) Per gli altri prezzi e relativi importi, il fine economico è raggiunto con l'entrata in vigore dell'atto giuridico in base al quale sono determinati i prezzi e gli importi in questione. Tuttavia, il fatto generatore del tasso di cambio deve essere anche correlato agli obblighi contabili o di dichiarazione degli operatori e degli Stati membri. A questo scopo, nonché a fini di semplificazione della gestione, è opportuno stabilire un fatto generatore unico per tutti i prezzi e importi relativi a un certo tipo di operazioni effettuate nel corso di un determinato periodo, sempreché queste non siano troppo avulse dal fine economico, e fissarlo il primo giorno del mese in cui entrano in vigore gli atti giuridici pertinenti.
- (17) Per gli anticipi e le cauzioni, gli importi dovuti o garantiti sono fissati in euro secondo la legislazione agricola, più precisamente ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Il tasso di cambio applicabile a detti importi deve essere quindi vicino alla data di pagamento dell'anticipo o di costituzione della cauzione. Se la cauzione è incamerata, il relativo importo deve permettere anche di coprire l'insieme dei rischi per i quali è stata costituita. In tali circostanze, il fatto generatore del tasso di cambio deve essere definito in funzione della data di fissazione dell'anticipo o di costituzione della cauzione, oppure della data di pagamento dell'anticipo/liquidazione della cauzione.
- (18) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri <sup>(22)</sup>, dispone che, fatti salvi le norme e i fatti generatori specifici previsti negli allegati del medesimo regolamento o dalla normativa agricola, le spese calcolate in base ad importi fissati in euro e le spese o le entrate in moneta nazionale realizzate in virtù dello stesso regolamento sono convertite in moneta nazionale o in euro, secondo i casi, in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente all'esercizio contabile nel corso del quale le operazioni sono registrate nella contabilità dell'organismo pagatore e che il medesimo tasso di cambio si applica anche alle contabilizzazioni relative ai vari casi specifici di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del citato regolamento. Si deve dunque fare riferimento a questa disposizione.
- (19) L'instaurazione, con il regolamento (CE) n. 1290/2005, di un fatto generatore unico del tasso di cambio per tutti i pagamenti diretti previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, ha reso obsoleti o contraddittori alcuni fatti generatori stabiliti dalla normativa agricola settoriale, in particolare dal regolamento (CEE) n. 1003/81 della Commissione, del 10 aprile 1981, che definisce il fatto generatore applicabile all'atto della vendita delle scorte detenute dagli organismi d'intervento del settore dei cereali e del riso <sup>(23)</sup>, dal regolamento (CEE) n. 3749/86 della Commissione, del 9 dicembre 1986, che stabilisce il fatto generatore per il calcolo degli importi dei prelievi e delle restituzioni nel settore del riso <sup>(24)</sup>, dal regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero <sup>(25)</sup>, dal regolamento (CEE) n. 1718/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo generatore dei tassi di
- (22) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.
- (23) GU L 100 dell'11.4.1981, pag. 11.
- (24) GU L 348 del 10.12.1986, pag. 32.
- (25) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001 (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19).
- <sup>(18)</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).
- <sup>(19)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
- <sup>(20)</sup> GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 576/2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 4).
- <sup>(21)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).



conversione agricoli nel settore delle sementi<sup>(26)</sup>, dal regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(27)</sup>, dal regolamento (CEE) n. 1759/93 della Commissione, del 1° luglio 1993, recante adeguamento di talune disposizioni della normativa del settore delle carni bovine in seguito all'istituzione di nuove norme relative ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(28)</sup>, dal regolamento (CEE) n. 1785/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo ai fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati nel settore dei tessili<sup>(29)</sup>, dal regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo<sup>(30)</sup>, dal regolamento (CE) n. 3498/93 della Commissione, del 20 dicembre 1993, che stabilisce i fatti generatori applicabili nel settore dell'olio d'oliva<sup>(31)</sup>, dal regolamento (CE) n. 594/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofruttili freschi e dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(32)</sup> e dal regolamento (CE) n. 383/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che determina i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili ai prodotti del settore vitivinicolo<sup>(33)</sup>.

(20) Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CEE) n. 1003/81, (CEE) n. 3749/86, (CEE) n. 1713/93, (CEE) n. 1718/93, (CEE) n. 1756/93, (CEE) n. 1759/93, (CEE) n. 1785/93, (CEE) n. 1793/93, (CE) n. 3498/93, (CE) n. 594/2004 e (CE) n. 383/2005.

(21) Occorre inoltre modificare i seguenti regolamenti:

— regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli<sup>(34)</sup>,

— regolamento (CEE) n. 3164/89 della Commissione, del 23 ottobre 1989, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di canapa<sup>(35)</sup>,

— regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine<sup>(36)</sup>,

— regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine<sup>(37)</sup>,

— regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore rispettivamente dei cereali e del riso<sup>(38)</sup>,

— regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane<sup>(39)</sup>,

— regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche<sup>(40)</sup>,

— regolamento (CE) n. 1905/94 della Commissione, del 27 luglio 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche<sup>(41)</sup>,

— regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(42)</sup>,

— regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine<sup>(43)</sup>,

<sup>(26)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 103.

<sup>(27)</sup> GU L 161 del 2.7.1993, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/1999 (GU L 70 del 17.3.1999, pag. 12).

<sup>(28)</sup> GU L 161 del 2.7.1993, pag. 59.

<sup>(29)</sup> GU L 163 del 6.7.1993, pag. 9.

<sup>(30)</sup> GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53).

<sup>(31)</sup> GU L 319 del 21.12.1993, pag. 20.

<sup>(32)</sup> GU L 94 del 31.3.2004, pag. 17.

<sup>(33)</sup> GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 20.

<sup>(34)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

<sup>(35)</sup> GU L 307 del 24.10.1989, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3587/92 (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 26).

<sup>(36)</sup> GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2003 (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 7).

<sup>(37)</sup> GU L 333 del 30.11.1990, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2001 (GU L 217 dell'11.8.2001, pag. 3).

<sup>(38)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).

<sup>(39)</sup> GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 789/2005 (GU L 132 del 26.5.2005, pag. 13).

<sup>(40)</sup> GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29).

<sup>(41)</sup> GU L 194 del 29.7.1994, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 94/2002 (GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20).

<sup>(42)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

<sup>(43)</sup> GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1067/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 60).

- regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione, del 2 maggio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni bovine <sup>(44)</sup>,
  - regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(45)</sup>,
  - regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre <sup>(46)</sup>,
  - regolamento (CE) n. 2236/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate <sup>(47)</sup>,
  - regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
  - regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura <sup>(48)</sup>,
  - regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati <sup>(49)</sup>,
  - regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero <sup>(50)</sup>.
- (22) È inoltre opportuno prevedere un periodo transitorio nel settore dello zucchero, per quanto riguarda il tasso di cambio applicabile al prezzo minimo della barbabietola, in considerazione dei contratti stipulati tra bieticoltori e

fabbricanti di zucchero per la campagna di commercializzazione 2006/2007, attualmente in via di esecuzione.

- (23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

### FATTI GENERATORI DEL TASSO DI CAMBIO

#### Articolo 1

#### Restituzioni all'esportazione e scambi con i paesi terzi

1. Per le restituzioni fissate in euro e per i prezzi e gli importi espressi in euro nella normativa agricola comunitaria, da applicare nell'ambito degli scambi con i paesi terzi, il fatto generatore del tasso di cambio è l'accettazione della dichiarazione in dogana.

2. Ai fini del calcolo del valore forfettario all'importazione degli ortofrutticoli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3223/94, necessario per determinare il prezzo di entrata di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, il fatto generatore del tasso di cambio per i prezzi rappresentativi utilizzati per il calcolo di detto valore forfettario e dell'importo della riduzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del citato regolamento è il giorno in cui sono rilevati i prezzi rappresentativi.

#### Articolo 2

#### Restituzioni alla produzione e aiuti specifici

1. Per le restituzioni alla produzione fissate in euro dalla normativa comunitaria, il fatto generatore del tasso di cambio è:

- a) la data in cui viene dichiarato che i prodotti hanno raggiunto la destinazione eventualmente richiesta dalla normativa in questione;
- b) se la destinazione non è richiesta, l'accettazione della domanda di pagamento della restituzione da parte dell'organismo pagatore.

2. Per gli aiuti alla trasformazione, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di presa in consegna dei prodotti da parte del trasformatore, in particolare per:

- a) gli aiuti alla trasformazione di agrumi e di ortofrutticoli, di cui rispettivamente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96 e agli articoli 2 e 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96;
- b) il prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

<sup>(44)</sup> GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6.

<sup>(45)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

<sup>(46)</sup> GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2005 (GU L 146 del 10.6.2005, pag. 3).

<sup>(47)</sup> GU L 339 del 24.12.2003, pag. 45. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).

<sup>(48)</sup> GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1484/2004 (GU L 273 del 21.8.2004, pag. 5).

<sup>(49)</sup> GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 432/2006 (GU L 79 del 16.3.2006, pag. 12).

<sup>(50)</sup> GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

c) il prezzo minimo e il premio di cui agli articoli 4 *bis* e 5 del regolamento (CE) n. 1868/94.

3. Per l'aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 e gli importi ad esso correlati, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione.

4. Fatti salvi gli articoli 4, 5 e 6, per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo atto, successivo alla presa in consegna dei prodotti da parte dell'operatore interessato e obbligatorio ai fini della concessione dell'aiuto, che garantisce l'uso appropriato dei prodotti in questione.

5. Per gli aiuti all'ammasso privato, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo per il quale è concesso l'aiuto previsto in forza di un dato contratto.

6. Per gli aiuti diversi da quelli menzionati ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e agli articoli 4 e 5, il fatto generatore del tasso di cambio è il termine ultimo per la presentazione delle domande.

#### Articolo 3

##### Pagamenti diretti

Per i regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e per l'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

#### Articolo 4

##### Prezzi, premi e aiuti nel settore vitivinicolo

1. Per il premio concesso per l'abbandono definitivo della viticoltura ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola durante la quale è presentata la domanda di pagamento.

Per i prezzi e gli aiuti di cui all'articolo 27, paragrafi 9 e 11, e all'articolo 28, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola per la quale è pagato il prezzo di acquisto.

Per le dotazioni finanziarie destinate alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1493/1999, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° luglio precedente l'esercizio per il quale sono assegnate le dotazioni finanziarie.

2. Per i prezzi, gli aiuti e le misure di distillazione di crisi di cui all'articolo 29, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e per il prezzo minimo di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della

Commissione<sup>(51)</sup>, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese nel corso del quale è effettuata la prima consegna di vino in forza di un contratto.

3. Per gli aiuti di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese nel corso del quale è effettuata la prima operazione di arricchimento o di trasformazione dei prodotti vitivinicoli.

#### Articolo 5

##### Importi e pagamenti diretti nel settore lattiero-caseario

1. Per l'aiuto all'utilizzazione di burro, di burro concentrato e di crema destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati di cui all'articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1898/2005 e per l'aiuto a favore del burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità di cui all'articolo 1, lettera b), punto ii), dello stesso regolamento, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui scade il termine per la presentazione delle offerte.

2. Per l'aiuto all'acquisto di burro da parte di istituzioni e collettività senza fini di lucro di cui all'articolo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 1898/2005, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo di validità del buono di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

3. Per l'aiuto a favore del latte scremato e del latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui il latte scremato o il latte scremato in polvere è trasformato in mangime composto oppure il latte scremato in polvere è denaturato.

4. Per l'aiuto concesso per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2707/2000, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese al quale si riferisce la domanda di pagamento dell'aiuto di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

5. Per l'aiuto al latte scremato utilizzato per la produzione di caseina e di caseinati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui sono fabbricati la caseina e i caseinati.

6. Per il pagamento del prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 595/2004 per un periodo di dodici mesi ai sensi del regolamento (CE) n. 1788/2003, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° aprile successivo al periodo considerato.

7. Per le spese di trasporto di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 214/2001, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di ricevimento dell'offerta valida da parte dell'autorità competente.

<sup>(51)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

*Articolo 6***Prezzo minimo della barbabietola, importo unico, prelievo e tassa sulla produzione nel settore dello zucchero**

Per il prezzo minimo della barbabietola, il prelievo unico sulle quote supplementari di zucchero e di isoglucosio, il prelievo sull'eccedenza e la tassa sulla produzione di cui rispettivamente all'articolo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, e agli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 318/2006, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° ottobre della campagna di commercializzazione per la quale detti prezzi e importi sono applicati o versati.

*Articolo 7***Importi a vocazione strutturale o ambientale e spese generali dei programmi operativi**

1. Per gli importi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per gli importi relativi alle misure approvate a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, il cui pagamento ai beneficiari è a carico dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° gennaio dell'anno in cui è adottata la decisione di concedere l'aiuto.

Tuttavia, qualora ai sensi della normativa comunitaria il pagamento degli importi di cui al primo comma sia ripartito su più anni, il fatto generatore del tasso di cambio per ciascuna delle rate annuali è il 1° gennaio dell'anno per il quale è corrisposta la rispettiva rata.

2. Per gli importi forfettari di cui all'allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1433/2003, destinati a coprire le spese generali connesse specificamente ai fondi di esercizio e ai programmi operativi di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono tali spese.

*Articolo 8***Altri importi e prezzi**

Per i prezzi o gli importi diversi da quelli menzionati agli articoli da 1 a 7, nonché per gli importi connessi a tali prezzi, espressi in euro nella normativa comunitaria o nell'ambito di una procedura di gara, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui ha luogo uno dei seguenti atti giuridici:

- a) per gli acquisti, il ricevimento dell'offerta valida o, nel settore ortofrutticolo, la presa in consegna dei prodotti da parte del magazziniere;
- b) per le vendite, il ricevimento dell'offerta valida o, nel settore ortofrutticolo, la presa in consegna dei prodotti da parte dell'operatore interessato;
- c) per i ritiri di ortofrutticoli, il giorno in cui ha luogo l'operazione di ritiro;
- d) per i costi di trasporto, trasformazione o ammasso pubblico e per gli importi destinati a studi o azioni promozionali nell'ambito di una procedura di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- e) per il rilevamento sul mercato di importi, prezzi od offerte, il giorno al quale si riferisce l'importo, il prezzo o l'offerta rilevati;
- f) per le sanzioni in caso d'inadempienza alla normativa agricola, la data di emissione dell'atto con cui i fatti sono accertati dall'autorità competente;
- g) per il fatturato o gli importi relativi ai volumi di produzione, l'inizio del periodo di riferimento previsto dalla normativa agricola.

*Articolo 9***Pagamento degli anticipi**

Per gli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore applicabile al prezzo o all'importo cui si riferisce l'anticipo, se l'evento ha avuto luogo all'atto del pagamento dell'anticipo, oppure, negli altri casi, la data di fissazione dell'anticipo in euro o, in mancanza di questa, la data di pagamento dell'anticipo.

Il fatto generatore del tasso di cambio si applica agli anticipi fatta salva l'applicazione, all'intero prezzo o importo considerato, del fatto generatore stabilito per tale prezzo o importo.

*Articolo 10***Cauzioni**

Per le cauzioni, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di costituzione della cauzione.

Si applicano tuttavia le seguenti eccezioni:

- a) per le cauzioni relative agli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore definito per l'importo dell'anticipo, se l'evento ha avuto luogo al momento del pagamento della cauzione;
- b) per le cauzioni relative alle gare, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di presentazione dell'offerta;
- c) per le cauzioni relative all'esecuzione delle offerte, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

## CAPO II

## TASSO DI CAMBIO

## Articolo 11

**Determinazione del tasso di cambio**

Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa comunitaria, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea (BCE) anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore.

Nei seguenti casi, tuttavia, il tasso di cambio applicabile è il seguente:

- a) nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nei quali il fatto generatore del tasso di cambio è l'accettazione della dichiarazione in dogana, il tasso di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(52)</sup>;
- b) per le spese d'intervento relative ad operazioni di ammasso pubblico, il tasso risultante dal disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 884/2006;
- c) per il prezzo minimo della barbabietola di cui all'articolo 6, per il quale il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° ottobre, il tasso medio dell'ultimo mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).

## CAPO III

## DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E FINALI

## Articolo 12

**Modifica del regolamento (CEE) n. 2220/85**

L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è sostituito dal seguente:

## «Articolo 12

1. Le cauzioni di cui all'articolo 1 sono costituite in euro.
2. In deroga al paragrafo 1, se la cauzione è depositata in uno Stato membro non appartenente alla zona euro, in moneta nazionale, l'importo della cauzione in euro è convertito in tale moneta conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (\*). L'impegno corrispondente alla cauzione e l'importo eventualmente trattenuto in caso di irregolarità o di inadempienza restano fissati in euro.

(\*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

## Articolo 13

**Modifica del regolamento (CEE) n. 3164/89**

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3164/89 è sostituito dal seguente:

<sup>(52)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

## «Articolo 4

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto è quello previsto all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (\*).

(\*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

## Articolo 14

**Modifica del regolamento (CEE) n. 3444/90**

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3444/90 è sostituito dal seguente:

## «Articolo 8

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto e alle cauzioni è quello previsto rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (\*).

(\*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

## Articolo 15

**Modifica del regolamento (CEE) n. 3446/90**

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3446/90 è sostituito dal seguente:

## «Articolo 8

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto e alle cauzioni è quello previsto rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (\*).

(\*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

## Articolo 16

**Modifica del regolamento (CEE) n. 1722/93**

All'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1722/93, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (\*).

(\*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

*Articolo 17***Modifica del regolamento (CEE) n. 1858/93**

L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1858/93 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto compensativo è quello previsto all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (\*).

(\*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

*Articolo 18***Modifica del regolamento (CEE) n. 2825/93**

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2825/93, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il tasso della restituzione è quello valido alla data di assoggettamento a controllo dei cereali. Tuttavia, per i quantitativi distillati in ciascuno dei periodi fiscali di distillazione successivi a quello in cui i cereali sono stati sottoposti a controllo, il tasso è quello valido il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione interessato.

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (\*).

(\*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

*Articolo 19***Modifica del regolamento (CE) n. 1905/94**

All'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1905/94, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per gli importi fissati nel quadro delle azioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, il fatto generatore del tasso di cambio è quello previsto all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (\*).

(\*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

*Articolo 20***Modifica del regolamento (CE) n. 800/1999**

Nel regolamento (CE) n. 800/1999, all'articolo 6, l'ultimo comma e all'articolo 37, paragrafo 2, il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

«Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (\*).

(\*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

*Articolo 21***Modifica del regolamento (CE) n. 562/2000**

L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 562/2000 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

**Tasso di cambio**

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'importo e ai prezzi di cui all'articolo 14 e alle cauzioni di cui all'articolo 12 è quello previsto rispettivamente all'articolo 8, lettera a), e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (\*).

(\*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

*Articolo 22***Modifica del regolamento (CE) n. 907/2000**

L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 907/2000 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto e alle cauzioni è quello previsto rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (\*).

(\*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

*Articolo 23***Modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000**

All'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il secondo comma è soppresso.

*Articolo 24***Modifica del regolamento (CE) n. 245/2001**

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 245/2001 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

**Fatto generatore**

Per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il fatto generatore del tasso di cambio dell'euro per la conversione dell'anticipo e dell'aiuto alla trasformazione per il quantitativo considerato è quello previsto all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (\*).

(\*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

*Articolo 25***Modifica del regolamento (CE) n. 2236/2003**

L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2236/2003 è soppresso.

*Articolo 26***Modifica del regolamento (CE) n. 595/2004**

L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 595/2004 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 14*

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al pagamento del prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 595/2004 è quello previsto all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (\*).

(\*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

*Articolo 27***Modifica del regolamento (CE) n. 917/2004**

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 917/2004 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 8*

Per gli importi di cui all'articolo 3, il fatto generatore del tasso di cambio dell'euro è quello previsto all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (\*).

(\*) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»

*Articolo 28***Modifica del regolamento (CE) n. 382/2005**

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 382/2005 è soppresso.

*Articolo 29***Modifica del regolamento (CE) n. 967/2006**

L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 967/2006 è soppresso.

*Articolo 30***Abrogazione**

I regolamenti (CEE) n. 1003/81, (CEE) n. 3749/86, (CEE) n. 1713/93, (CEE) n. 1718/93, (CEE) n. 1756/93, (CEE) n. 1759/93, (CEE) n. 1785/93, (CEE) n. 1793/93, (CE) n. 3498/93, (CE) n. 2808/98, (CE) n. 594/2004 e (CE) n. 383/2005 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata in allegato.

*Articolo 31***Regola transitoria nel settore dello zucchero**

Per la conversione in moneta nazionale del prezzo minimo della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 318/2006, nei paesi non appartenenti alla zona euro, le modalità applicabili per la campagna 2006/2007 sono quelle previste all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1713/93.

*Articolo 32***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 1003/81	
Articolo 1	Articolo 8
Regolamento (CEE) n. 3749/86	
Articolo 1	Articolo 8
Regolamento (CEE) n. 1713/93	
Articolo 1	Articolo 6
Allegato I.I	Articolo 8, lettera a)
Allegato I.II	Articolo 8, lettera b)
Allegato I.III	—
Allegato I.IV	—
Allegato I.V	—
Allegato I.VI	—
Allegato I.VII	—
Allegato I.VIII	—
Allegato I.IX	—
Allegato I.X	—
Allegato I.XII	—
Allegato I.XIII	—
Allegato I.XIV	Articolo 1
Allegato I.XV	Articolo 10
Allegato I.XVI	—
Regolamento (CEE) n. 1718/93	
Articolo 1	Articolo 3
Regolamento (CEE) n. 1756/93	
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 10
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 5
Allegato, parte B III, 1.	Articolo 5, paragrafo 1
Allegato, parte B III, 5.A	Articolo 5, paragrafo 2
Allegato, parte C III, 3.	Articolo 5, paragrafo 3
Allegato, parte D 4.	Articolo 5, paragrafo 4
Allegato, parte D 6.	Articolo 5, paragrafo 5
Regolamento (CEE) n. 1759/93	
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 8, lettera a)
Articolo 1, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7	Articolo 10
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 8, lettera b)
Regolamento (CEE) n. 1785/93	
Articolo 1	Articolo 3
Regolamento (CEE) n. 1793/93	
Articolo 1	Articolo 3



Regolamento (CEE) n. 3498/93	
Articolo 1	Articolo 3
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 2
Regolamento (CE) n. 2808/98	
Presente regolamento	
Articolo 1	Articolo 11
Articolo 2	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 8, lettere a), b) e c)
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 7
Articolo 4, paragrafo 3	—
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 8, lettera d)
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 8, lettera e)
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 9
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 10
Articoli da 6 a 15	—
Regolamento (CE) n. 594/2004	
Articolo 2	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 8, lettera c)
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 4	Articolo 8, lettera c)
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3	
Articolo 6	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 7	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 8, lettera a)
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 8, lettera b)
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 10, lettera b)
Articolo 9	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 10	Articolo 2, paragrafo 2
Regolamento (CE) n. 383/2005	
Articolo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 5	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 6	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 7	Articolo 4, paragrafo 3

## REGOLAMENTO (CE) N. 1914/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

## recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Tenuto conto delle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 1405/2006 e dell'esperienza acquisita, è necessario, ai fini di una semplificazione legislativa, abrogare i regolamenti (CEE) n. 2837/93 della Commissione, del 18 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura<sup>(2)</sup>, (CEE) n. 2958/93 della Commissione, del 27 ottobre 1993, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli<sup>(3)</sup>, (CE) n. 3063/93 della Commissione, del 5 novembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto per la produzione di miele di qualità tipica<sup>(4)</sup>, (CE) n. 3175/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale<sup>(5)</sup>, (CE) n. 1517/2002 della Commissione, del 23 agosto 2002, che stabilisce

modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, recante misure specifiche in favore delle isole minori del Mar Egeo, per quanto riguarda la coltura di taluni prodotti agricoli, di patate alimentari e di patate da semina<sup>(6)</sup>, (CE) n. 1999/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2019/93 del Consiglio relativo al regime specifico per gli aiuti da concedere in favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda i vigneti<sup>(7)</sup> e (CE) n. 2084/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2837/93 per quanto riguarda il termine di pagamento dell'aiuto per la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura nelle isole minori del Mar Egeo<sup>(8)</sup>, e sostituirli con un unico regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006.

(2) Occorre stabilire le modalità di applicazione per quanto riguarda i regimi specifici di approvvigionamento e le misure di sostegno ai prodotti agricoli locali, entrambi previsti nel regolamento (CE) n. 1405/2006.

(3) Occorre stabilire le modalità di fissazione dell'importo degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento. Tali modalità devono tener conto dei costi aggiuntivi di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo, dovuti alla lontananza e all'insularità, che costituiscono un onere che le penalizza gravemente.

(4) È opportuno che il regime di aiuto all'approvvigionamento di prodotti nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento sia gestito attraverso un documento, denominato «certificato di aiuto», per il quale è utilizzato il formulario del titolo di importazione.

(5) Per la gestione del regime specifico di approvvigionamento occorre introdurre particolari modalità relative al rilascio del certificato di aiuto che derogano dalle modalità normali applicabili ai titoli di importazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 260 del 19.10.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2384/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 124).

<sup>(3)</sup> GU L 267 del 28.10.1993, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2002 (GU L 276 del 12.10.2002, pag. 22).

<sup>(4)</sup> GU L 274 del 6.11.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/2002 (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 32).

<sup>(5)</sup> GU L 335 del 23.12.1994, pag. 54. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2119/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 20).

<sup>(6)</sup> GU L 228 del 24.8.2002, pag. 12.

<sup>(7)</sup> GU L 308 del 9.11.2002, pag. 11.

<sup>(8)</sup> GU L 360 del 7.12.2004, pag. 19.

<sup>(9)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

- (6) La gestione del regime specifico di approvvigionamento deve permettere il conseguimento di due obiettivi. Anzitutto, si tratta di favorire il rapido rilascio dei certificati, sopprimendo l'obbligo generale di costituire preliminarmente una cauzione, nonché il rapido pagamento dell'aiuto all'approvvigionamento di prodotti. In secondo luogo, occorre garantire il controllo e il monitoraggio delle operazioni, dotando le autorità amministrative degli strumenti necessari per verificare che siano stati raggiunti gli obiettivi del regime, e cioè assicurare il regolare approvvigionamento di determinati prodotti agricoli e compensare gli effetti della situazione geografica delle isole minori del Mar Egeo, facendo in modo che i vantaggi del regime arrivino effettivamente fino alla fase in cui i prodotti destinati agli utilizzatori finali sono immessi sul mercato.
- (7) Uno di questi strumenti consiste nel registrare gli operatori che svolgono un'attività economica nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento. Detta registrazione conferisce il diritto a beneficiare dei vantaggi del regime, fatto salvo l'adempimento degli obblighi imposti dalle norme comunitarie e nazionali. La registrazione avviene di diritto se il richiedente soddisfa determinate condizioni oggettive rispondenti alle esigenze di gestione del regime.
- (8) Le modalità di applicazione per la gestione del regime specifico di approvvigionamento deve assicurare che, nell'ambito dei quantitativi stabiliti nei bilanci previsionali di approvvigionamento, gli operatori registrati ottengano un certificato per i prodotti e i quantitativi oggetto di operazioni commerciali che essi effettuano per proprio conto, su presentazione di documenti che attestano che l'operazione è effettiva e che la domanda di certificato è corretta.
- (9) Ai fini del monitoraggio delle operazioni che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento, è necessario tra l'altro che venga fornita la prova che l'operazione di approvvigionamento oggetto del certificato è avvenuta in un breve arco di tempo e che sia vietato il trasferimento dei diritti e degli obblighi conferiti al titolare del certificato in questione.
- (10) Gli effetti dei benefici accordati sotto forma di aiuto comunitario devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e su quello dei prezzi sino allo stadio dell'utilizzatore finale. È pertanto opportuno controllarne l'effettiva ripercussione.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1405/2006 prevede che i prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possano essere esportati verso paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità soltanto a determinate condizioni da stabilire. Occorre pertanto stabilire tali modalità di applicazione. In particolare è opportuno fissare i quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere oggetto di esportazioni o spedizioni tradizionali.
- (12) Allo scopo di proteggere i consumatori e gli interessi commerciali degli operatori, occorre che i prodotti che non sono di qualità sana, leale e mercantile ai sensi del regolamento (CE) n. 800/1999 del 15 aprile 1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(10)</sup>, siano esclusi dal regime specifico di approvvigionamento al più tardi al momento della loro prima immissione sul mercato e che siano presi idonei provvedimenti ove tale requisito non sia rispettato.
- (13) È necessario che le autorità competenti stabiliscano le modalità amministrative necessarie ad assicurare la gestione e il monitoraggio del regime specifico di approvvigionamento. Inoltre, per garantire che il regime sia adeguatamente monitorato, occorre stabilire delle regole che specifichino i controlli da effettuare, nonché le sanzioni amministrative atte a garantire un funzionamento regolare dei meccanismi predisposti.
- (14) Per poter valutare l'applicazione del regime, devono essere previste comunicazioni periodiche delle autorità competenti alla Commissione.
- (15) Per ciascun regime di aiuto a favore della produzione locale occorre definire il contenuto della domanda e i documenti giustificativi da allegare.
- (16) Deve essere possibile modificare in qualsiasi momento le domande di aiuto che contengono errori manifesti.
- (17) Devono essere rispettati i termini relativi alla presentazione e alla modifica delle domande di aiuto per consentire alle autorità nazionali di programmare e successivamente effettuare controlli efficaci sulla correttezza delle domande di aiuto a favore di prodotti locali. Occorre quindi fissare delle scadenze oltre le quali le domande non possono più essere accolte. È inoltre opportuno applicare una riduzione dell'aiuto per incoraggiare gli agricoltori a rispettare i termini fissati.
- (18) Ai beneficiari deve essere data la possibilità di ritirare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, le loro domande di aiuto, a condizione che l'autorità competente non abbia ancora notificato al richiedente l'esistenza di errori nella domanda di aiuto o i risultati di un controllo in loco che evidenzino degli errori in relazione alla parte della domanda che si intende ritirare.
- (19) Occorre controllare in modo efficace il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo. A questo scopo è necessario definire nei con precisione i criteri e le procedure tecniche relativi allo svolgimento dei controlli amministrativi e dei controlli in loco. Ove opportuno, la Grecia deve cercare di combinare i vari controlli previsti dal presente regolamento con quelli richiesti da altre disposizioni comunitarie.

<sup>(10)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

- (20) Occorre determinare il numero minimo di beneficiari da sottoporre a controllo in loco nell'ambito dei vari regimi di aiuto.
- (21) Il campione corrispondente al tasso minimo di controlli in loco deve essere selezionato in parte sulla base di un'analisi dei rischi e in parte a caso. Occorre specificare i principali fattori da prendere in considerazione per l'analisi dei rischi.
- (22) Qualora vengano riscontrate irregolarità significative, è necessario accrescere il tasso dei controlli in loco nell'anno in corso e negli anni successivi, allo scopo di raggiungere un adeguato grado di certezza che le domande di aiuto in questione siano corrette.
- (23) Per garantire l'efficacia dei controlli in loco è importante che gli ispettori siano informati sui motivi per cui per un determinato controllo sono stati selezionati i beneficiari di cui trattasi. La Grecia deve tenere un registro contenente le suddette informazioni.
- (24) Per consentire alle autorità nazionali, nonché alle autorità competenti della Comunità di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, i dati pertinenti devono essere registrati in una relazione di controllo. I beneficiari o i loro rappresentanti devono avere la possibilità di firmare la relazione. Tuttavia, nel caso di controlli eseguiti mediante telerilevamento, è opportuno che la Grecia conferisca tale diritto soltanto se i controlli evidenziano delle irregolarità. Inoltre, a prescindere dal genere di controlli in loco effettuati, è opportuno che il beneficiario riceva una copia della relazione, qualora siano riscontrate irregolarità.
- (25) Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della Comunità, è necessario adottare idonee misure contro le irregolarità e le frodi.
- (26) È opportuno applicare le riduzioni e le esclusioni tenendo conto, nel contempo, del principio della proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore, circostanze eccezionali e calamità naturali. Le riduzioni e le esclusioni devono essere differenziate secondo la gravità dell'irregolarità commessa, fino alla totale esclusione per un periodo determinato dal beneficio di uno o più regimi di aiuto a favore della produzione locale.
- (27) Di norma, le riduzioni e le esclusioni non si applicano quando i beneficiari abbiano presentato informazioni oggettivamente corrette o quando possano comunque dimostrare di essere esenti da colpa.
- (28) I beneficiari che informano in qualunque momento le competenti autorità nazionali in merito all'inesattezza delle domande di aiuto non devono essere sottoposti a riduzioni o esclusioni, indipendentemente dalla causa dell'inesattezza, sempreché l'agricoltore beneficiario non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco e l'autorità non abbia già informato il beneficiario circa l'esistenza di eventuali irregolarità nella sua domanda.
- (29) Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente regolamento devono applicarsi fatte salve le eventuali sanzioni supplementari previste dalla normativa nazionale.
- (30) I beneficiari che non siano in grado di soddisfare gli obblighi previsti dalle modalità di attuazione dei programmi per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali non devono perdere il diritto a ricevere l'aiuto.
- (31) Allo scopo di garantire l'applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta la Comunità, ove vengano recuperati importi indebitamente erogati, è necessario stabilire le condizioni alle quali il suddetto principio può essere invocato, fatto salvo il trattamento della spesa in questione nel contesto della liquidazione dei conti.
- (32) In generale, è opportuno che la Grecia adotti le ulteriori disposizioni necessarie a garantire la corretta applicazione del presente regolamento.
- (33) Ove opportuno, la Commissione deve essere informata di eventuali misure prese dalla Grecia per l'attuazione dei regimi di aiuto previsti dal presente regolamento. Per consentire alla Commissione di procedere ad un efficace monitoraggio, la Grecia deve trasmettere regolarmente determinate statistiche relative ai regimi di aiuto.
- (34) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### TITOLO I

#### CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

##### Articolo 1

#### Campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006, in particolare per quanto riguarda il programma relativo al regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo, nonché le misure a favore delle produzioni agricole locali, previsti rispettivamente al Capo II e al Capo III del suddetto regolamento.

##### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «isole minori»: tutte le isole del Mar Egeo, con l'esclusione di Creta e dell'Eubea.

- b) «autorità competenti»: le autorità designate dalla Grecia per l'applicazione del presente regolamento;
- c) «programma»: il programma di sostegno di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1405/2006.

## TITOLO II

### REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

#### CAPO I

#### *Bilancio previsionale di approvvigionamento*

##### Articolo 3

#### **Fissazione e concessione dell'aiuto**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1405/2006, la Grecia stabilisce, nel contesto del programma, l'importo dell'aiuto da concedere per compensare l'isolamento, l'insularità e la lontananza, tenendo conto:

- dei fabbisogni specifici delle isole minori e dei precisi requisiti qualitativi;
- dei flussi di scambio tradizionali con i porti della Grecia continentale e tra le isole del Mar Egeo;
- delle implicazioni economiche degli aiuti previsti;
- se del caso, della necessità di non intralciare le possibilità di sviluppo delle produzioni locali.
- per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici relativi al trasporto, i costi intermedi per rotture di carico connessi alle operazioni di approvvigionamento delle isole minori;
- per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici dovuti alla trasformazione locale, delle dimensioni ridotte del mercato e della necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nelle isole minori interessate.

2. Non sono concessi aiuti per l'approvvigionamento di una isola minore in prodotti che abbiano già beneficiato del regime specifico di approvvigionamento in un'altra isola minore.

#### CAPO II

#### **Certificato di aiuto, pagamento, registro, utilizzatore finale, qualità e cauzioni**

##### Articolo 4

#### **Certificato di aiuto e pagamento**

1. L'aiuto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1405/2006 è versato dietro presentazione di un certificato, in appresso «certificato di aiuto», che sia stato pienamente utilizzato e che sia accompagnato dalla fattura di

acquisto e dall'originale o da una copia autenticata della polizza di carico o della lettera di trasporto aereo.

La presentazione del certificato di aiuto alle autorità competenti equivale alla presentazione di una domanda di aiuto domanda di aiuto. Eccezione in casi di forza maggiore o di eventi climatici eccezionali, la presentazione deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla data d'imputazione del certificato stesso. In caso di superamento del termine suindicato, l'importo dell'aiuto è ridotto del 5 % per ogni giorno di ritardo.

Le autorità competenti procedono al pagamento dell'aiuto entro novanta giorni dalla data di presentazione del certificato di aiuto utilizzato, tranne nei seguenti casi:

- forza maggiore o evento climatico eccezionale;
- avvio di un'indagine amministrativa sul diritto a ricevere l'aiuto; in tal caso, il pagamento ha luogo soltanto previo riconoscimento del diritto all'aiuto.

2. Il certificato di aiuto è compilato sulla base del modello di titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1291/2000.

Fatto salvo il disposto del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

3. La dicitura «certificato di aiuto» deve apparire, stampata o apposta mediante timbro nella casella 20 (diciture particolari) del titolo.

4. Le caselle 7 ed 8 del certificato sono barrate.

5. Il certificato di aiuto reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

6. L'importo dell'aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda di certificato di aiuto.

7. Il certificato di aiuto è rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati e nei limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento.

##### Articolo 5

#### **Ripercussioni del vantaggio fino all'utilizzatore finale**

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) il «vantaggio» di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1405/2006: la concessione dell'aiuto comunitario previsto nel suddetto regolamento;

b) «utilizzatore finale»:

- quando si tratta di prodotti destinati al consumo diretto: il consumatore;

ii) nel caso di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini del consumo umano: l'impresa finale di trasformazione o di condizionamento;

iii) nel caso di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli: l'agricoltore.

2. Le autorità competenti adottano le misure opportune per verificare che i vantaggi economici si ripercuotano effettivamente fino all'utilizzatore finale. A tal fine, possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati.

Le misure di cui al primo comma, e in particolare i punti di controllo per stabilire la ripercussione dell'aiuto, nonché le eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione nel contesto della relazione prevista all'articolo 33.

#### Articolo 6

##### Registro degli operatori

1. I certificati di aiuto sono rilasciati solo agli operatori iscritti nel registro tenuto dalle autorità competenti (in appresso «il registro»).

2. Qualsiasi operatore stabilito nella Comunità può chiedere l'iscrizione nel registro.

Ai fini di detta iscrizione, l'operatore deve soddisfare le condizioni seguenti:

a) disporre dei mezzi, delle strutture e delle autorizzazioni legali necessari per l'esercizio della propria attività ed avere in particolare ottemperato agli obblighi fiscali e, se del caso, agli obblighi in materia di contabilità aziendale;

b) essere in grado di garantire che esercita le sue attività nelle isole minori;

c) nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento per le isole minori e nel rispetto degli obiettivi del regime stesso, impegnarsi a:

i) comunicare alle autorità competenti, su loro richiesta, tutte le informazioni utili circa le attività commerciali svolte, in particolare in ordine ai prezzi praticati e ai margini di profitto;

ii) operare esclusivamente in proprio nome e per proprio conto;

iii) presentare domande di certificati in misura proporzionale alle proprie reali capacità di smercio dei prodotti di cui trattasi, capacità che devono poter essere dimostrate in base ad elementi oggettivi;

iv) ad astenersi dal prendere iniziative che potrebbero determinare una penuria artificiale di prodotti e dal commercializzare i prodotti disponibili a prezzi artificialmente bassi;

v) offrire alle autorità competenti, al momento dello smercio dei prodotti agricoli nelle isole minori, valide garanzie circa la ripercussione del vantaggio concesso fino all'utilizzatore finale.

3. Gli operatori che intendono spedire verso il resto della Comunità o esportare verso paesi terzi prodotti trasformati o no, alle condizioni di cui all'articolo 13, devono, all'atto della presentazione della domanda di registrazione o in un momento successivo, dichiarare la propria intenzione di svolgere tale attività, indicando, se del caso, l'ubicazione degli impianti di condizionamento.

4. I trasformatori che intendono esportare verso paesi terzi o spedire nella Comunità prodotti trasformati, alle condizioni di cui all'articolo 13 o 14, devono, all'atto della presentazione della domanda di registrazione o in un momento successivo, dichiarare la propria intenzione di svolgere tale attività, indicare l'ubicazione degli impianti di condizionamento e, ove opportuno, fornire un elenco analitico dei prodotti trasformati.

#### Articolo 7

##### Documenti da presentare da parte degli operatori e validità del certificato di aiuto

1. Le autorità competenti accettano la domanda di certificato di aiuto presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione, se alla domanda stessa è allegato l'originale o la copia certificata della fattura d'acquisto.

La fattura d'acquisto, la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo devono essere intestate al richiedente.

2. Il periodo di validità del certificato è di 45 giorni. In casi particolari in cui gravi ed imprevedibili difficoltà incidono sui tempi di trasporto, le autorità competenti possono prorogare la validità del certificato, non oltre però i due mesi successivi alla data di rilascio.

#### Articolo 8

##### Presentazione dei certificati e delle merci; non trasferibilità dei certificati

1. Per i prodotti soggetti al regime specifico di approvvigionamento, i certificati di aiuto sono presentati alle autorità competenti entro quindici giorni lavorativi dalla data di scarico delle merci. Le autorità competenti possono ridurre questo termine massimo.

2. La merce va presentata alla rinfusa o in lotti separati, corrispondenti al certificato presentato.

3. I certificati di aiuto non sono trasferibili.

#### Articolo 9

##### Qualità dei prodotti

Solo i prodotti di qualità sana, leale e mercantile, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento.

La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo paragrafo deve essere esaminata secondo le norme o le pratiche vigenti nella Comunità, al più tardi nella fase della prima commercializzazione.

Qualora si constati che un prodotto non è conforme ai requisiti di cui al primo paragrafo, il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è ritirato e il quantitativo corrispondente è reimputato al bilancio previsionale di approvvigionamento. L'aiuto eventualmente concesso a norma dell'articolo 4 è restituito.

#### Articolo 10

##### Costituzione di cauzioni

Al momento della presentazione di una domanda di certificato di aiuto non è richiesta alcuna cauzione.

Tuttavia, in casi particolari e nella misura necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono disporre la costituzione di cauzioni di importo pari all'entità del vantaggio concesso. In tali casi, si applica l'articolo 35, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

#### Articolo 11

##### Aumento significativo delle domande di certificati di aiuto

1. Qualora lo stato di esecuzione di un bilancio previsionale di approvvigionamento metta in luce un aumento significativo, per un determinato prodotto, delle domande di certificati di aiuto e se tale aumento rischia di compromettere il conseguimento di uno o più obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, la Grecia adotta le misure necessarie per assicurare l'approvvigionamento in prodotti essenziali delle isole minori, tenendo conto delle disponibilità e delle esigenze dei settori prioritari.

2. In caso di limitazione del rilascio dei certificati, le competenti autorità applicano a tutte le domande pendenti una percentuale uniforme di riduzione.

#### Articolo 12

##### Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di certificato

Nella misura strettamente necessaria ad evitare perturbazioni dei mercati delle isole minori o azioni di carattere speculativo in

grado di nuocere gravemente al buon funzionamento del regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti fissano un quantitativo massimo per domanda di certificato.

Le autorità competenti informano tempestivamente la Commissione in merito ai casi di applicazione del presente articolo.

#### CAPO III

##### Esportazione verso i paesi terzi e spedizione verso il resto della Comunità

#### Articolo 13

##### Condizioni di esportazione o di spedizione

1. L'esportazione e la spedizione di prodotti non trasformati che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento o di prodotti condizionati o trasformati contenenti prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, sono soggette alle condizioni indicate nei paragrafi 2 e 3.

2. I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato dell'aiuto e sono oggetto di un'esportazione o di una spedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto concesso è rimborsato dall'esportatore o dallo speditore al più tardi al momento dell'esportazione o della spedizione.

I suddetti prodotti non possono essere spediti o esportati fino a che non è avvenuto il rimborso di cui al primo comma.

Qualora sia impossibile stabilire l'importo dell'aiuto concesso, si considera che i prodotti di cui trattasi abbiano beneficiato dell'aliquota di aiuto più elevata fissata dalla Comunità per tali prodotti nel corso del semestre precedente la presentazione della domanda di esportazione o di spedizione.

I suddetti prodotti possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, a condizione che siano soddisfatti i criteri previsti per la concessione di tale restituzione.

3. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 2 e all'articolo 14 soltanto qualora sia attestato dal trasformatore o dall'esportatore che i prodotti di cui trattasi non contengono materie prime introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento.

Le autorità competenti autorizzano la riesportazione o la rispedizione di prodotti non trasformati o di prodotti condizionati diversi da quelli di cui al paragrafo 2, soltanto qualora lo speditore attesti che i prodotti di cui trattasi non hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento.

Le autorità competenti svolgono i controlli necessari per garantire l'esattezza dei certificati di cui al primo e secondo comma e, se necessario, procedono al recupero del vantaggio.

*Articolo 14***Esportazioni e spedizioni tradizionali di prodotti trasformati**

1. I trasformatori che hanno dichiarato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, di voler esportare o spedire nell'ambito dei flussi di scambio tradizionali, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento possono farlo nei limiti dei quantitativi annuali indicati nel programma approvato e presentato secondo il modello che figura nell'allegato del presente regolamento. Le autorità competenti rilasciano le necessarie autorizzazioni in modo da garantire che le operazioni non superino i suddetti quantitativi annuali.

2. Per l'esportazione dei prodotti di cui al presente articolo non è richiesta la presentazione di un titolo di esportazione.

*CAPO IV***Controlli e sanzioni***Articolo 15***Controlli**

1. I controlli amministrativi effettuati al momento dell'introduzione, dell'esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli sono esaustivi e comportano controlli incrociati con i documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. I controlli fisici effettuati nelle isole minori all'atto dell'introduzione, dell'esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei certificati presentati a norma dell'articolo 8.

I controlli fisici sono effettuati attenendosi, in quanto compatibili, alle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

In casi particolari la Commissione può chiedere l'applicazione di altre percentuali di controllo fisico.

*Articolo 16***Sanzioni**

1. Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora l'operatore venga meno agli obblighi di cui all'articolo 6, e ferme restando le sanzioni applicabili a norma della legislazione nazionale, le autorità competenti:

a) procedono al recupero del vantaggio concesso presso il titolare del certificato;

b) sospendono temporaneamente o revocano la registrazione dell'operatore, a seconda della gravità della violazione.

L'aiuto di cui alla lettera a) è pari all'importo dell'aiuto stabilito a norma dell'articolo 13, paragrafo 2.

2. Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora il titolare di un certificato non effettui la prevista introduzione, il suo diritto di richiedere certificati è sospeso per i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del certificato di cui trattasi. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio di nuovi certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'entità del vantaggio da concedere nel corso di un periodo che deve essere determinato dalle autorità competenti.

3. Le autorità competenti adottano opportuni provvedimenti per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili dalla mancata o parziale esecuzione o dall'annullamento dei certificati rilasciati, ovvero dal recupero del vantaggio.

*CAPO V***Norme nazionali***Articolo 17***Norme nazionali di gestione e controllo**

Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e il controllo in tempo reale del regime di approvvigionamento specifico.

Esse comunicano alla Commissione, prima che entrino in vigore, i provvedimenti che intendono attuare in applicazione del primo comma.

*TITOLO III***MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI LOCALI***CAPO I***Aiuto a favore delle produzioni locali***Articolo 18***Importo dell'aiuto**

1. L'importo dell'aiuto concesso nell'ambito delle misure a favore della produzione agricola locale di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 non eccede i massimali fissati all'articolo 12 del suddetto regolamento.

2. Le condizioni per la concessione dell'aiuto, le linee di produzione agricola e gli importi interessati sono specificati nel programma approvato a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.



## CAPO II

**Domande di aiuto e pagamento dell'aiuto**

## Articolo 19

**Presentazione delle domande**

Le domande di aiuto relative ad un anno civile sono presentate all'ufficio designato dalle autorità greche competenti secondo i modelli preparati da quest'ultime ed entro i termini da esse stabiliti. Tali termini sono fissati in modo da consentire di procedere ai necessari controlli in loco e non superano il 28 febbraio dell'anno civile successivo.

## Articolo 20

**Correzione di errori palesi**

Una domanda di aiuto può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua presentazione qualora l'autorità competente vi ravvisi un errore palese.

## Articolo 21

**Presentazione tardiva delle domande**

Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto dopo il termine stabilito in conformità dell'articolo 19, comporta la riduzione dell'1 % per giorno lavorativo degli importi a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se la domanda fosse stata presentata entro il termine previsto. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.

## Articolo 22

**Ritiro delle domande di aiuto**

1. La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte in qualsiasi momento.

Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non è autorizzato il ritiro delle parti della domanda di aiuto che presentano tali irregolarità.

2. Il ritiro eseguito a norma del paragrafo 1 comporta per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda stessa o di parte della medesima.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno è effettuata un'analisi dei ritiri delle domande di aiuto relative all'anno civile precedente allo scopo di individuarne le principali cause e le tendenze potenziali a livello locale.

## Articolo 23

**Pagamento dell'aiuto**

Dopo aver verificato le domande di aiuto e i relativi documenti giustificativi e aver calcolato gli importi da concedere nell'ambito delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1405/2006, le autorità competenti versano l'aiuto relativo ad un anno civile:

- nel caso di pagamenti diretti, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio <sup>(12)</sup> e,
- nel caso di altri pagamenti, nel periodo che inizia il 16 ottobre dell'anno in corso e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

## CAPO III

**Controlli**

## Articolo 24

**Principi generali**

Le verifiche sono effettuate attraverso controlli amministrativi e controlli in loco.

I controlli amministrativi sono esaustivi e comportano controlli incrociati con, fra l'altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 titolo II, capo 4.

Sulla base di un'analisi di rischio a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, le autorità competenti effettuano controlli in loco per campione su almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto.

In tutti i casi in cui ciò sia opportuno, la Grecia si avvale del sistema integrato di gestione e di controllo.

## Articolo 25

**Controlli in loco**

1. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

2. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente capo sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa comunitaria.

3. La domanda o le domande di aiuto sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o al suo rappresentante.

<sup>(12)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

*Articolo 26***Selezione dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco**

1. L'autorità competente seleziona i beneficiari da sottoporre a controlli in loco sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto della rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L'analisi dei rischi tiene conto, ove necessario:

- a) dell'importo dell'aiuto;
- b) del numero di particelle agricole e della superficie oggetto della domanda di aiuto, o del quantitativo prodotto, trasportato, trasformato o commercializzato;
- c) dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;
- d) dei risultati dei controlli degli anni precedenti;
- e) di altri parametri stabiliti dalla Grecia.

Per garantire la rappresentatività, la Grecia seleziona in modo casuale una percentuale compresa tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controllo.

2. L'autorità competente conserva traccia dei motivi per cui determinati beneficiari sono stati selezionati per un controllo in loco. L'ispettore che effettua il controllo in loco viene informato dei suddetti motivi prima di iniziare il controllo.

*Articolo 27***Relazione di ispezione**

1. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di ispezione che riferisce i particolari delle verifiche effettuate. La relazione indica in particolare:

- a) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;
- b) le persone presenti;
- c) il numero delle particelle agricole controllate e di quelle misurate, i risultati delle misurazioni per particella e i metodi di misurazione utilizzati;
- d) i quantitativi prodotti, trasportati, trasformati o commercializzati oggetto del controllo;
- e) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
- f) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.

2. Al beneficiario o al suo rappresentante è data la possibilità di firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo e di aggiungergli delle osservazioni. Qualora siano consta-

tate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

Se il controllo in loco è effettuato mediante telerilevamento, la Grecia può decidere di non dare al beneficiario o al suo rappresentante la possibilità di firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento non risultano irregolarità.

*CAPO IV***Riduzioni ed esclusioni e importi indebitamente erogati***Articolo 28***Riduzioni ed esclusioni**

In caso di discrepanza fra le informazioni fornite nell'ambito della domanda di aiuto e le risultanze delle ispezioni di cui al capo III, la Grecia applica all'aiuto riduzioni ed esclusioni. Le suddette riduzioni ed esclusioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 29***Deroghe all'applicazione di riduzioni ed esclusioni**

1. Le riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 28 non si applicano quando il beneficiario abbia fornito informazioni oggettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare di essere esente da colpa.

2. Le riduzioni ed esclusioni non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali il beneficiario abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda è inesatta o che lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che egli non sia stato informato dall'autorità competente della sua intenzione di effettuare un controllo in loco o della constatazione di irregolarità nella domanda.

Le informazioni di cui al primo comma fornite dal beneficiario hanno come conseguenza l'adeguamento della domanda di aiuto alla situazione effettiva.

*Articolo 30***Recupero di importi indebitamente erogati e sanzioni**

1. Nel caso di importo indebitamente erogato, si applica in quanto compatibile l'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione <sup>(13)</sup>.

2. Qualora l'importo sia stato indebitamente erogato sulla base di una falsa dichiarazione, di documenti falsi o di una grave negligenza da parte del beneficiario, viene imposta una sanzione pari all'importo indebitamente erogato, maggiorato degli interessi calcolati a norma dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.

<sup>(13)</sup> GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

*Articolo 31***Forza maggiore e circostanze eccezionali**

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono notificati all'autorità competente a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE) n. 796/2004.

## TITOLO IV

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI***Articolo 32***Comunicazioni**

1. Per quanto riguarda il regime di approvvigionamento specifico, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al termine di ogni trimestre, i seguenti dati relativi al mese precedente dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotti, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per singola destinazione:

- a) i quantitativi ripartiti per provenienza (quantitativi spediti dalla Grecia continentale o da altre isole);
- b) l'importo dell'aiuto e la spesa effettivamente sostenuta per prodotto;
- c) i quantitativi per i quali i certificati di aiuto non sono stati utilizzati;
- d) eventuali quantitativi esportati verso paesi terzi o spediti nel resto della Comunità dopo essere stati trasformati a norma dell'articolo 13;
- e) i trasferimenti all'interno di un quantitativo globale per categoria di prodotti e le modifiche dei bilanci previsionali di approvvigionamento nel corso del periodo;
- f) il saldo disponibile e la percentuale di utilizzazione.

I dati di cui al primo comma sono forniti sulla base dei certificati utilizzati.

2. Per quanto riguarda il sostegno alla produzione locale, la Grecia notifica alla Commissione:

- a) entro il 31 marzo di ogni anno, le domande di aiuto ricevute e gli importi relativi per il precedente anno civile;
- b) entro il 31 luglio di ogni anno, le domande di aiuto definitivamente ammissibili e gli importi relativi per il precedente anno civile.

*Articolo 33***Relazione**

1. La relazione prevista all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 contiene fra l'altro:

- a) eventuali cambiamenti importanti verificatisi nel contesto socio-economico e agricolo;
- b) una sintesi dei dati fisici e finanziari disponibili relativi all'attuazione di ciascuna misura, seguita da un'analisi di tali dati e, se necessario, una presentazione e un'analisi del settore di attività in cui tale misura si inserisce;
- c) lo stato di avanzamento delle misure e delle priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi specifici e generali alla data di presentazione della relazione, sulla base di indicatori quantitativi;
- d) una sintesi dei principali problemi eventualmente incontrati nella gestione e nell'attuazione delle misure, in cui figurino le conclusioni dell'analisi di cui all'articolo 22, paragrafo 3;
- e) un esame dei risultati di tutte le misure, tenendo conto dei loro legami reciproci;
- f) per il regime specifico di approvvigionamento:
  - i dati e un'analisi relativa all'andamento dei prezzi e al modo in cui il vantaggio concesso si è ripercosso a valle, nonché le misure prese e i controlli effettuati per assicurare l'effettiva ripercussione;
  - tenendo conto degli altri aiuti disponibili, un'analisi della proporzionalità dell'aiuto in rapporto ai costi aggiuntivi di trasporto nelle isole minori e ai prezzi applicati e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione e di fattori di produzione agricoli, i costi aggiuntivi dovuti all'insularità e alla distanza;
- g) un'indicazione, basata su indicatori oggettivi, della misura in cui gli obiettivi assegnati a ognuna delle misure comprese nel programma siano stati raggiunti;
- h) i dati relativi al bilancio annuale di approvvigionamento delle isole minori, segnatamente in termini di consumo, evoluzione del patrimonio zootecnico, produzione, scambi commerciali;
- i) i dati sugli importi effettivamente concessi per l'esecuzione delle misure del programma sulla base di criteri stabiliti dalla Grecia, come il numero di produttori ammissibili, la superficie ammissibile o il numero di aziende interessate;
- j) i dati relativi all'esecuzione finanziaria di ciascuna delle misure comprese nel programma;
- k) le statistiche relative ai controlli effettuati dalle autorità competenti e alle sanzioni eventualmente irrogate;
- l) le osservazioni della Grecia in merito all'esecuzione del programma.

2. Per il 2007 la relazione contiene una valutazione dell'impatto, sull'attività di allevamento e sull'economia agricola nelle isole minori, del programma di aiuto per le attività tradizionali connesse alla produzione di carni bovine, ovine e caprine.

#### Articolo 34

##### **Modifiche ai programmi**

1. Le modifiche ai programmi approvati a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione.

Tale approvazione non è però necessaria per i seguenti tipi di modifiche:

- a) nel caso di bilanci previsionali di approvvigionamento, la Grecia può modificare il livello di aiuto e i quantitativi dei prodotti che possono essere oggetto di regimi di approvvigionamento;
- b) in caso di programmi comunitari di sostegno a favore della produzione locale, la Grecia può modificare, in misura non superiore al 20 %, la dotazione finanziaria prevista per ogni misura e l'importo unitario di aiuto, riducendoli o aumentandoli rispetto agli importi in vigore al momento in cui è presentata la richiesta di modifica.

2. La Grecia notifica alla Commissione una volta all'anno le modifiche previste. Tuttavia, la Grecia può notificare modifiche in qualsiasi momento in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali. Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, le modifiche previste si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sono state notificate.

#### Articolo 35

##### **Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione o misure di assistenza tecnica**

L'importo necessario per finanziare studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e misure di assistenza tecnica previsti da

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

un programma approvato a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006, non può superare l'1 % dell'importo totale del finanziamento del programma.

#### Articolo 36

##### **Misure complementari nazionali**

Gli Stati membri adottano tutte le misure complementari necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

#### Articolo 37

##### **Riduzione degli anticipi**

Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che la Grecia trasmette alla Commissione ai sensi degli articoli 32 e 33 sono incomplete o se non è rispettato il termine di trasmissione, la Commissione può ridurre, in modo temporaneo e su base forfettaria, gli anticipi concessi sulla contabilizzazione delle spese agricole.

#### Articolo 38

##### **Abrogazione**

I regolamenti (CEE) n. 2837/92, (CEE) n. 2958/93, (CE) n. 3063/93, (CE) n. 3175/94, (CE) n. 1517/2002, (CE) n. 1999/2002 e (CE) n. 2084/2004 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.

#### Articolo 39

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione



## REGOLAMENTO (CE) N. 1915/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

**che proroga la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

sentiti i comitati consultivi,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 76/2002 della Commissione<sup>(3)</sup> è stata introdotta una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di paesi terzi. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1337/2002<sup>(4)</sup>, per ampliare il campo di applicazione della vigilanza, dal regolamento (CE) n. 2385/2002<sup>(5)</sup> e dal regolamento (CE) 469/2005<sup>(6)</sup>.

(2) Le statistiche sul commercio estero della Comunità non sono disponibili entro i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione<sup>(7)</sup>.

(3) Benché la situazione sia cambiata in seguito all'introduzione della vigilanza nel 2002, l'evoluzione del mercato mondiale della siderurgia rende tuttora necessario un sistema informativo attendibile e rapido sulle future importazioni della Comunità.

(1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

(2) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1).

(3) GU L 16 del 18.1.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 469/2005 (GU L 78 del 24.3.2005, pag. 12).

(4) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 25.

(5) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 125.

(6) GU L 78 del 24.3.2005, pag. 12.

(7) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1949/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 10).

(4) Dal 2003 il mercato cinese determina in larghissima misura il notevole aumento della domanda di prodotti siderurgici. Tuttavia, la Cina continua ad aumentare la sua capacità di produzione a ritmo serrato. La sua produzione di acciaio grezzo è cresciuta da 129 milioni di tonnellate nel 2000 a 349 milioni di tonnellate nel 2005 e la sua quota mondiale è passata da 15,4 % a 36 % nello stesso periodo; l'aggiunta di nuove capacità di produzione potrebbe portare a un aumento della capacità della Cina nel 2006. Le importazioni dell'UE dalla Cina hanno raggiunto complessivamente circa 0,9 milioni di tonnellate nel 2004 e 1,6 milioni di tonnellate nel 2005. Nel 2004 la Cina era un importatore netto di 15 milioni di tonnellate, ma nel 2006 è diventata un esportatore netto. È lecito prevedere che questa tendenza delle importazioni cinesi a diminuire e delle esportazioni a crescere continuerà, cosicché quantitativi sempre maggiori di prodotti siderurgici in cerca di nuovi sbocchi si riverseranno sul mercato mondiale.

(5) Le statistiche più recenti sulle importazioni disponibili per i quattro principali tipi di prodotti, ossia i prodotti piatti, i prodotti lunghi, i tubi e i prodotti semilavorati, indicano per il primo semestre del 2006 una crescita media complessiva dell'11 % rispetto allo stesso periodo del 2005, e del 18 % e 13 % rispettivamente per i prodotti lunghi e quelli piatti. Nel 2005 le importazioni ammontavano complessivamente a 26,2 milioni di tonnellate, rispetto ai 20 milioni di tonnellate del 2002, registrando un aumento totale del 31 % in tre anni.

(6) L'analisi dei primi due trimestri del 2006 rivela che le importazioni si mantengono a un livello elevato, con un aumento complessivo del 29 %, mentre per il terzo trimestre del 2006 le cifre indicano un'ulteriore tendenza alla crescita.

(7) Inoltre, i prezzi sul mercato comunitario e sul mercato statunitense continuano ad essere elevati e generalmente superano del 20-30 % quelli osservati sui mercati asiatici. Questa differenza di prezzo interesserà probabilmente gli esportatori dei paesi terzi e nel 2006 si sono osservati i primi segni di un calo dei prezzi sul mercato degli USA e di alcuni paesi europei.

(8) Le statistiche sull'occupazione dei produttori dell'UE indicano inoltre un netto calo, da 414 500 persone nel 2000 a 404 700 nel 2001, 390 200 nel 2002, 383 800 nel 2003, 375 900 nel 2004 e 347 000 nel 2005, pari a un calo del 16 % circa in 5 anni.

- (9) Tenuto conto dell'andamento recente delle importazioni di prodotti siderurgici, della recente evoluzione del mercato cinese, dell'aumento sempre più sostenuto delle importazioni, delle grandi differenze nel prezzo dei prodotti siderurgici tra il mercato dell'UE e quelli dei paesi terzi e del già notevole calo dell'occupazione registrato negli ultimi anni, si può quindi ritenere che esista un rischio di pregiudizio per i produttori comunitari ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3285/94.
- (10) Di conseguenza, è nell'interesse della Comunità mantenere la vigilanza comunitaria preventiva delle importazioni di determinati prodotti siderurgici, affinché possano essere raccolte informazioni statistiche dettagliate che consentano di analizzare rapidamente l'andamento delle importazioni. Tenuto conto della prevista evoluzione sopra descritta e considerando che altri importanti paesi produttori di acciaio hanno introdotto o prorogato sistemi di vigilanza simili fino al 2009, è opportuno prorogare il sistema fino al 31 dicembre 2009.
- (11) Al fine di minimizzare le restrizioni inutili e non perturbare eccessivamente le attività delle imprese vicine alle frontiere è inoltre auspicabile aumentare l'entità delle piccole quantità escluse dal campo della vigilanza preventiva. Pertanto, il peso netto delle importazioni escluse dall'applicazione del presente regolamento deve essere aumentato a 2 500 kg.
- (12) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione affinché i dati siano raccolti il più rapidamente possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 76/2002, modificato dai regolamenti (CE) n. 1337/2002, (CE) n. 2385/2002 e (CE) n. 469/2005, è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le importazioni il cui peso non supera 2 500 kg sono escluse dall'applicazione del presente regolamento.»;

2) all'articolo 6, la data «31 dicembre 2006» è sostituita con «31 dicembre 2009».

#### Articolo 2

Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica in Bulgaria e Romania, a partire dal 1° gennaio 2007, dei prodotti siderurgici coperti dal presente regolamento e spediti prima del 1° gennaio 2007, non è richiesto un documento di vigilanza a condizione che le merci siano state spedite prima del 1° gennaio 2007. È richiesta la presentazione della polizza di carico o di un altro documento di trasporto giudicato equivalente dalle autorità comunitarie e comprovante la data di spedizione.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

In via derogatoria, l'articolo 2 entra in vigore solo subordinatamente all'entrata in vigore, e alla data di questa, del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per la Commissione  
Peter MANDELSON  
Membro della Commissione

## REGOLAMENTO (CE) N. 1916/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

## recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Albania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nale sono annuali e la loro durata è illimitata nel tempo. Occorre pertanto disciplinare la loro apertura e la loro gestione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, e di applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 giugno 2006, è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania <sup>(2)</sup>, dall'altra (in appresso «l'accordo di stabilizzazione e di associazione»), attualmente in fase di ratificazione.

(2) Il 12 giugno 2006, il Consiglio ha stipulato un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania <sup>(3)</sup>, dall'altra (in appresso «l'accordo interinale»), volto ad attuare il più rapidamente possibile le disposizioni relative agli scambi e alle questioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, che entrerà in vigore il 1° dicembre 2006.

(3) L'accordo di stabilizzazione e di associazione e l'accordo interinale statuiscono che determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Albania beneficiano all'importazione nella Comunità di un'aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari.

(4) I contingenti tariffari comunitari contemplati dall'accordo di stabilizzazione e di associazione e dall'accordo interi-

(5) In ottemperanza all'articolo 308 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(4)</sup> si deve disporre l'applicazione del sistema di gestione contemplato dal regolamento medesimo.

(6) Gli Stati membri devono garantire l'accesso continuativo e a parità di condizioni di tutti gli importatori della Comunità ai contingenti tariffari, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti. Al fine di assicurare un'efficiente gestione comune di detti contingenti, occorre che gli Stati membri possano prelevare dai volumi contingenziali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive e che i contingenti siano gestiti in stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione. Quest'ultima deve poter monitorare il tasso di utilizzo dei contingenti e informare gli Stati membri in merito. Per ragioni di rapidità e di efficacia, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione comunichino, nei limiti del possibile, per via telematica.

(7) Conformemente alle disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'accordo interinale, i volumi dei contingenti relativi all'esercizio 2006 devono essere fissati in base al quantitativo totale dei volumi contingenziali di base indicati all'allegato III dei predetti accordi.

(8) Il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo interinale e continuare ad essere applicato dopo l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

(9) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

<sup>(1)</sup> GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 della Commissione (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. I prodotti originari dell'Albania e figuranti all'allegato, che sono immessi in libera pratica all'interno della Comunità, beneficiano di un'aliquota di dazio ridotta o nulla, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari annuali indicati nel medesimo allegato.

Tali prodotti sono accompagnati da una prova dell'origine, conformemente a quanto stabilito nel Protocollo 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e nell'accordo interinale.

2. I singoli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti di cui al paragrafo 1 un accesso continuativo e a parità di condizioni ai contingenti tariffari, finché consentito dal saldo del volume del contingente considerato.

#### Articolo 2

1. I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

2. Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari si svolge, nei limiti del possibile, per via telematica.

#### Articolo 3

1. Il volume del contingente tariffario specifico delle preparazioni e delle conserve di acciughe, figurante all'allegato con il numero d'ordine 09.1505, può essere aumentato ogni anno, a partire dal 2007, fino al raggiungimento di un volume annuo di 1 600 tonnellate o finché le parti non converranno di applicare altre disposizioni.

2. L'incremento annuo, di cui al paragrafo 1, può essere applicato solo nel caso in cui sia stato utilizzato almeno l'80 % del volume aperto nel corso dell'anno precedente.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2006.

*Per la Commissione*

László KOVÁCS

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

## PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA

Numero d'ordine:	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume contingentale	Aliquota del dazio
09.1500	0301 91 10		Trotta ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ): viva; fresca o refrigerata; congelata; secca, salata o in salamoia, affumicata; filetti e altre carni del pesce; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	Dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 50 tonnellate  Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 50 tonnellate	esenzione
	0301 91 90				
	0302 11 10				
	0302 11 20				
	0302 11 80				
	0303 21 10				
	0303 21 20				
	0303 21 80				
	0304 10 15				
	0304 10 17				
	ex 0304 10 19	40			
	ex 0304 10 91	10			
	0304 20 15				
	0304 20 17				
	ex 0304 20 19	50			
	ex 0304 90 10	11, 17, 40			
ex 0305 10 00	10				
ex 0305 30 90	50				
0305 49 45					
ex 0305 59 80	61				
ex 0305 69 80	61				
09.1501	0301 93 00		Carpa: viva; fresca o refrigerata; congelata; secca, salata o in salamoia, affumicata; filetti e altre carni del pesce; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	Dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 20 tonnellate  Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 20 tonnellate	esenzione
	0302 69 11				
	0303 79 11				
	ex 0304 10 19	30			
	ex 0304 10 91	20			
	ex 0304 20 19	40			
	ex 0304 90 10	16			
	ex 0305 10 00	20			
	ex 0305 30 90	60			
	ex 0305 49 80	30			
ex 0305 59 80	63				
ex 0305 69 80	63				
09.1502	ex 0301 99 90	80	Orata di mare ( <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.) viva; fresca o refrigerata; congelata; secca, salata o in salamoia, affumicata; filetti e altre carni del pesce; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	Dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 20 tonnellate  Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 20 tonnellate	esenzione
	0302 69 61				
	0303 79 71				
	ex 0304 10 38	80			
	ex 0304 10 98	77			
	ex 0304 20 94	50			
	ex 0304 90 97	82			
	ex 0305 10 00	30			
	ex 0305 30 90	70			
	ex 0305 49 80	40			
	ex 0305 59 80	65			
ex 0305 69 80	65				

Numero d'ordine:	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume contingentale	Aliquota del dazio
09.1503	ex 0301 99 90 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	22 10 85 79 60 84 40 80 50 67 67	Spigola ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) viva; fresca o refrigerata; congelata; secca, salata o in salamoia, affumicata; filetti e altre carni del pesce; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	Dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 20 tonnellate  Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 20 tonnellate	esenzione
09.1504	1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50	10, 19	Preparazioni e conserve di sardine	Dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 100 tonnellate  Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 100 tonnellate	6 %
09.1505	1604 16 00 1604 20 40		Preparazioni e conserve di acciughe	Dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 1 000 tonnellate  Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 1 000 tonnellate <sup>(1)</sup>	esenzione

<sup>(1)</sup> A decorrere dal 1° gennaio 2007, il volume contingentale annuale sarà aumentato di 200 tonnellate purché almeno l'80 % del contingente dell'anno precedente sia stato utilizzato entro il 31 dicembre di quell'anno. Tale meccanismo si applicherà fino a quando il volume contingentale annuale raggiunge 1 600 tonnellate oppure le parti concordano l'applicazione di modalità diverse.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1917/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2003 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 12, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(3)</sup>, si applica ai titoli di importazione per i periodi contingenziali decorrenti dal 1° gennaio 2007.

(2) Nel settore dei cereali e del riso, il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione <sup>(4)</sup> prevede modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(5)</sup>, che differiscono dalle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 1301/2006. Per una migliore leggibilità e a fini di semplificazione per gli operatori economici, è opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 1342/2003 tenendo conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 e precisare che i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006 si applicano ai contingenti tariffari di importazione di cui al regolamento (CE) n. 1342/2003, salvo disposizioni contrarie contenute in detto regolamento.

(3) Occorre altresì specificare, per i contingenti tariffari di importazione soggetti a un regime di titoli di importazione, le disposizioni specifiche o derogatorie applicabili

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2006 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2006, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

<sup>(5)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

e precisare le modalità particolari di gestione e di amministrazione di cui trattasi. Occorre poi stabilire le condizioni particolari applicabili con riguardo alla trasmissione delle domande degli operatori alla Commissione, alla durata di validità dei titoli di importazione rilasciati, alla non cedibilità di tali titoli e alla data di rilascio dei titoli di importazione, che deve essere quella indicata all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

(4) Tali misure devono essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2007, data a partire dalla quale si applicano le misure previste dal regolamento (CE) n. 1301/2006.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1342/2003 è così modificato:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (\*).

(\*) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»

2) L'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. I titoli di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono validi dal giorno del loro rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato I del presente regolamento.

Tuttavia, per i contingenti tariffari di importazione aperti nei settori dei cereali e del riso, soggetti ad un regime di titoli di importazione, i titoli di importazione cessano di essere validi dopo l'ultimo giorno del periodo contingenziale di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Per i contingenti tariffari di importazione aperti nei settori dei cereali e del riso, soggetti ad un regime di titoli di importazione, i diritti derivanti dai titoli non sono trasmissibili, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»

3) All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Per quanto riguarda i titoli di importazione diversi da quelli destinati all'amministrazione dei contingenti tariffari di importazione e disciplinati dal regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano giornalmente alla Commissione, unicamente per via elettronica, mediante i formulari messi a loro disposizione dalla Commissione e alle condizioni previste dal sistema informatico da essa istituito, i quantitativi totali oggetto di titolo per origine e per codice di prodotto e, per il frumento tenero, per categoria di qualità. L'origine è indicata anche nelle comunicazioni relative ai titoli di importazione per il riso.»

4) Nell'allegato I, la colonna «Validità» è così modificata:

a) I termini «Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del quarto mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000».

b) I termini «Fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del secondo mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000».

c) I termini «Fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo» sono sostituiti dai termini «Fino alla fine del terzo mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1918/2006 DELLA COMMISSIONE****del 20 dicembre 2006****recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

prevede inoltre che il periodo di validità dei titoli scada l'ultimo giorno del periodo contingente.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra <sup>(2)</sup>, modificato dall'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea <sup>(3)</sup>, approvato con decisione del Consiglio 2005/720/CE <sup>(4)</sup>, apre un contingente tariffario di 56 700 tonnellate a dazio zero per le importazioni di olio d'oliva dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli d'importazione <sup>(5)</sup>, si applica ai titoli d'importazione per i periodi contingenti decorrenti dal 1° gennaio 2007.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, tra l'altro, norme particolareggiate circa la presentazione delle domande, i richiedenti e il rilascio dei titoli. Il regolamento

- (4) È opportuno che il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(6)</sup>, il regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dell'olio d'oliva <sup>(7)</sup> e il regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino fatte salve le condizioni supplementari e le deroghe previste dal presente regolamento.

- (5) L'approvvigionamento di olio d'oliva del mercato comunitario permette, in linea di massima, di smaltire il quantitativo oggetto del contingente tariffario senza perturbare il mercato purché le importazioni non si concentrino in un breve periodo della campagna di commercializzazione. È quindi opportuno prevedere che i titoli d'importazione siano rilasciati fra gennaio e ottobre con periodicità mensile.

- (6) Tenuto conto del vantaggio che rappresenta l'applicazione di un dazio zero, è opportuno che l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito dei contingenti tariffari aperti a norma del presente regolamento sia superiore a quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1345/2005.

- (7) A fini di chiarezza, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 312/2001 della Commissione, del 15 febbraio 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000 <sup>(8)</sup>.

- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi e del comitato di gestione per l'olio di oliva e le olive da tavola,

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97. Versione rettificata GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.

<sup>(2)</sup> GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2006/612/CE del Consiglio (GU L 260 del 21.9.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 278 del 21.10.2005, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 278 del 21.10.2005, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

<sup>(7)</sup> GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13.

<sup>(8)</sup> GU L 46 del 16.2.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1721/2005 della Commissione (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 3).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1291/2000, il regolamento (CE) n. 1345/2005 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

#### Articolo 2

1. È aperto un contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4032 per l'importazione nella Comunità europea di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, soggetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il volume del contingente è di 56 700 tonnellate. Si applica un dazio dello 0 %.

2. Il contingente è aperto il 1° gennaio di ogni anno. Per ogni anno e fatto salvo il volume del contingente di cui al paragrafo 1, possono essere rilasciati titoli d'importazione entro i seguenti massimali mensili:

- 1 000 tonnellate per ognuno dei mesi di gennaio e febbraio,
- 4 000 tonnellate per il mese di marzo,
- 8 000 tonnellate per il mese di aprile,
- 10 000 tonnellate per ognuno dei mesi del periodo compreso fra maggio ed ottobre.

In deroga all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006, i quantitativi non utilizzati in un mese determinato sono aggiunti a quelli del mese successivo ma non a quelli del secondo mese successivo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

3. Ai fini della contabilizzazione del quantitativo utilizzato per ciascun mese, la settimana che inizia in un mese e termina nel mese successivo è considerata parte del mese in cui cade il giovedì.

#### Articolo 3

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti possono presentare una domanda di titolo d'importazione alla settimana, il lunedì o il martedì. Le domande settimanali di titolo trasmesse da un richiedente non possono corrispondere ad un quantitativo superiore al quantitativo mensile massimo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Gli Stati membri notificano settimanalmente alla Commissione, nel giorno lavorativo successivo al martedì, i quantitativi per i quali è stata presentata domanda di titolo. Le notifiche sono ripartite per codice NC.

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione il quarto giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di notifica di cui al paragrafo 2.

4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1345/2005, la cauzione ammonta a 15 EUR per 100 kg di peso netto.

#### Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 312/2001 è abrogato.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

relativa alla concessione alla Repubblica di El Salvador di un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo oltre il 1° gennaio 2007

(2006/978/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2005/924/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, del 21 dicembre 2005, l'El Salvador è stato incluso nell'elenco dei paesi in via di sviluppo beneficiari ammissibili al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui al regolamento (CE) n. 980/2005, per il periodo da 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008.
- (2) A norma di detto regolamento, la concessione del regime speciale di incentivazione oltre il 1° gennaio 2007 ai paesi che sono soggetti a vincoli costituzionali specifici relativi alla ratifica di un massimo di due delle sedici convenzioni di cui alla parte A dell'allegato III del mede-

simo regolamento è subordinata a una decisione del Consiglio.

- (3) A norma dello stesso regolamento la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione sul rispetto da parte di El Salvador degli impegni di detto regolamento proponendo la continuazione del regime speciale di incentivazione oltre il 1° gennaio 2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

La Repubblica di El Salvador continuerà a beneficiare, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008, del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 980/2005.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. KORKEAOJA

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 337 del 22.12.2005, pag. 50.



(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE EUPM/1/2006 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**

**del 5 dicembre 2006**

**che proroga il mandato del capomissione responsabile della polizia della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina**

(2006/979/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina fino al termine della missione.

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

- (5) Il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 31 dicembre 2007,

vista l'azione comune 2005/824/PESC del Consiglio, del 24 novembre 2005, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

DECIDE:

considerando quanto segue:

*Articolo 1*

- (1) L'articolo 9, paragrafo 1, dell'azione comune 2005/824/PESC prevede che il Consiglio autorizzi il Comitato politico e di sicurezza ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato, compresa la decisione di nominare un capomissione/responsabile della polizia.

Il mandato del Generale di Brigata Vincenzo COPPOLA quale capomissione/responsabile della polizia della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

*Articolo 2*

- (2) Il 25 novembre 2005 il Comitato politico e di sicurezza ha adottato la decisione EUPM/2/2005 che nomina il Generale di Brigata Vincenzo COPPOLA capomissione/responsabile della polizia della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina <sup>(2)</sup>.

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2007.

- (3) Detta decisione scade il 31 dicembre 2006.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.

- (4) Il segretario generale/alto rappresentante ha proposto di prorogare il mandato del Generale di Brigata Vincenzo COPPOLA quale capo della missione di polizia dell'Unione

*Per il Comitato politico e di sicurezza*

*Il presidente*

T. TANNER

<sup>(1)</sup> GU L 307 del 25.11.2005, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GU L 335 del 21.12.2005, pag. 58.

**DECISIONE EUPT/2/2006 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA****del 12 dicembre 2006****che proroga il mandato del capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPK Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo**

(2006/980/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPK Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 dell'azione comune 2006/304/PESC prevede che il Consiglio autorizzi il Comitato politico e di sicurezza ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato, compresa la decisione di nominare, su proposta del segretario generale/alto rappresentante, il capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPK Kosovo).
- (2) Il 2 maggio 2006 il Comitato politico e di sicurezza ha adottato la decisione EUPK Kosovo/1/2006 <sup>(2)</sup> che nomina il sig. Casper Klynge capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPK Kosovo).
- (3) Tale decisione scade il 31 dicembre 2006.
- (4) L'11 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/918/PESC che modifica e proroga fino al 31 maggio 2007 l'azione comune 2006/304/PESC.

(5) Il segretario generale/alto rappresentante ha proposto di prorogare il mandato del sig. Casper Klynge quale capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPK Kosovo) fino al 31 maggio 2007.

(6) Il mandato del capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPK Kosovo) dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 31 maggio 2007,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il mandato del sig. Casper Klynge quale capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPK Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo, è prorogato fino al 31 maggio 2007.

*Articolo 2*

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 maggio 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2006.

*Per il Comitato politico e di sicurezza*

*Il presidente*

T. TANNER

<sup>(1)</sup> GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19. Azione comune modificata dall'azione comune 2006/918/PESC (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 57).

<sup>(2)</sup> GU L 130 del 18.5.2006, pag. 42.

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 46 del 17 febbraio 2004)*

A pagina 5, nel titolo dell'articolo 8:

*anziché:* «Diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo»,

*leggi:* «Diritto a rimborso o al riavviamento».

A pagina 5, nell'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c):

*anziché:* «l'imbarco su un volo alternativo ...»,

*leggi:* «il riavviamento ...».

---

### **AVVISO AI LETTORI**

Dal 1° gennaio 2007 la struttura della Gazzetta ufficiale sarà modificata per rendere più chiara la classificazione degli atti pubblicati senza tuttavia alterare la continuità indispensabile.

La nuova struttura, con esempi che ne spiegano l'applicazione per la classificazione degli atti, può essere consultata sul sito EUR-Lex all'indirizzo seguente:

<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>